

IL DIRITTO INCONTRA LA LETTERATURA

Direzione

Lucio De Giovanni, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Comitato scientifico

Angelo Abignente, Raffaele Ajello, Andrea Amatucci, Ferruccio Auletta, Raffaele Balbi, Raffaele Caprioli, Nicola Carulli, Cosimo Cascione, Antonio Cavaliere, Aurelio Cernigliaro, Vincenzo Coccozza, Pasquale Commendatore, Benedetto Conforti, Lucio De Giovanni, Raffaele De Luca Tamajo, Settimio Di Salvo, Carmine Donisi, Giuseppe Ferraro, Carlo Fiore, Vincenzo Giuffrè, Biagio Grasso, Dario Grosso, Giuseppe Guizzi, Bruno Jossa, Massimo Iovane, Luigi Labruna, Giovanni Leone, Fiorenzo Liguori, Alberto Lucarelli, Vincenzo Maiello, Carla Masi Doria, Roberto Mastroianni, Massimo Miola, Sergio Moccia, Giuseppe Olivieri, Renato Oriani, Antonio Palma, Giuseppe Palma, Fulvio Maria Palombino, Carlo Panico, Gabriello Piazza, Ferdinando Pinto, Paolo Pollice, Mario Porzio, Salvatore Prisco, Antonino Procida Mirabelli di Lauro, Enrico Quadri, Nicola Rascio, Francesca Reduzzi Merola, Giuseppe Riccio, Marilena Rispoli, Mario Rusciano, Francesco Santoni, Michele Scudiero, Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Sandro Staiano, Giuliana Stella, Massimo Villone, Antonello Zoppoli, Lorenzo Zoppoli

Segreteria organizzativa

Lucia Mauro

Referee

Prima della pubblicazione, tutti i saggi sono sottoposti a *peer review* obbligatoria da parte di due *referee*. Il referaggio è a doppio anonimato. Il giudizio del *referee* potrà essere: a) positivo, b) positivo con indicazioni di modifiche, c) negativo. In caso di due referaggi nettamente contrastanti, il testo verrà inviato a un terzo *referee*.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Pubblicazioni

III

IL DIRITTO INCONTRA LA LETTERATURA

Per il 791° anniversario
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
Napoli, 5 giugno 2015

a cura di

STEFANIA TORRE

con prefazione di

GAETANO MANFREDI



Edizioni Scientifiche Italiane
Napoli 2017

TORRE, Stefania (*a cura di*)
Il diritto incontra la letteratura
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Giurisprudenza
Pubblicazioni, III
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017
pp. XVIII+154; 24 cm
ISBN 978-88-495-3251-7

© 2017 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it

E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
PER IL 791° ANNO DI FONDAZIONE DELL'ATENEO

presenta

Il diritto incontra la letteratura

Venerdì 5 giugno 2015 - ore 10.30

Aula Pessina Edificio Centrale
Corso Umberto I n. 40

Saluti

Lucio De Giovanni

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Settimio Di Salvo

Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Dialogo tra

Maurizio de Giovanni

Sergio Moccia

Salvatore Prisco

con la presentazione di un racconto inedito del

Commissario Ricciardi

Letture di

Roberto Giordano



Avvertenza del curatore

L'idea del volume nasce per celebrare una data ben precisa e già indicata nel sottotitolo. In occasione del 791° anno di fondazione della Federico II, la più antica Università dell'Occidente culturale con una marcata vocazione pubblica e istituzionale, tutto l'Ateneo ha voluto aprire le porte dei suoi ampi spazi, per una giornata intera, alla città di Napoli. L'obiettivo perseguito era di raccontare, a chi avesse voluto curiosare nei corridoi e nelle aule dei tanti Dipartimenti, la vitalità, l'impegno e la passione di chi ci lavora quotidianamente.

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha aderito con entusiasmo all'iniziativa rettorale e ha affidato ad un gruppo di docenti e studiosi il compito di lavorare ad una proposta che fosse in linea con le finalità generali, ma che caratterizzasse fortemente il contributo dei giuristi. Immediatamente l'attenzione si è concentrata su un incontro dedicato a Diritto e Letteratura. Da molti anni alcuni studiosi di varia età e qualificazione formale – professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi, cultori della materia – del Dipartimento giuridico fridericiano, al di là delle appartenenze disciplinari, condividono e coltivano un interesse, non solo personale, per le straordinarie intersezioni tra il diritto e la letteratura e per i risvolti sorprendenti che il dialogo tra saperi apparentemente distanti riserva alla comprensione dei fenomeni giuridici.

Molti sono stati i seminari, le tavole rotonde, le giornate di studio dedicate al tema, cui hanno preso parte non solo gli "accademici", ma anche tanti avvocati, magistrati, alti rappresentanti delle istituzioni e naturalmente gli scrittori che del diritto, nelle sue numerose declinazioni, e dei professionisti del diritto hanno raccontato le loro storie, svelando i percorsi sottili e impercettibili della costruzione dell'immaginario collettivo sulla giustizia e i suoi protagonisti.

Salvatore Prisco, che è oggi da noi l'"anima" di questo gruppo,

sulla scia dell'impulso di un rimpianto Maestro che ci ha lasciati troppo presto – Aldo Mazzacane, al cui nome e stimolo, che ancora nutre tra malinconia e investimento sul futuro i nostri ricordi, affetti, pensieri e progetti, il libro è dedicato – nel suo contributo ripercorre le linee fondamentali di un dibattito teorico e poi, nel dettaglio, il lavoro svolto negli anni dal gruppo di “Diritto e Letteratura” e i consensi entusiastici degli studenti, fortemente attratti da percorsi di apprendimento scientifico innovativi e originali, spesso approdati alla istituzione di corsi di insegnamento di nuovo conio, come appunto la cattedra di “Diritto e Letteratura”, “Teoria dell’interpretazione e dell’argomentazione giuridica”, “Storia delle professioni giuridiche”, “Criminologia”, “Antropologia Giuridica”, “Storia del pensiero economico”, “Sociologia dei fenomeni giuridici e politici”, solo per ricordare alcuni insegnamenti non presenti nei curricula tradizionali.

Forti di un’esperienza consolidata, si è pensato di presentare al pubblico l’evento Il diritto incontra la letteratura, coinvolgendo Salvatore Prisco, Sergio Moccia e Maurizio de Giovanni – ideatore del fortunatissimo commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi, protagonista di tanti e apprezzati romanzi – per raccontare l’idea e le vicende della penalità criminale nella Napoli del primo quarto del Novecento, mettendo a confronto la narrazione dello scrittore con le ricostruzioni dei professionisti del diritto. Si è svolto così un dialogo particolarmente interessante sulla circolarità tra romanzo e diritto e sulla costante osmosi tra l’ambito letterario e lo spazio giuridico. Il racconto che ci fu regalato dall’Autore e che si legge in appendice fu letto nella circostanza (il 5 giugno 2015, nell’Aula Pessina) dall’attore Roberto Giordano.

Il volume si arricchisce dei contributi anche di altri autori che, con costanza e slancio, da tempo hanno coltivato gli studi sugli intrecci fra conoscenza giuridica e modelli letterari, svelando dietro il tecnicismo del linguaggio del giurista l’apporto determinante della scrittura narrativa. I saggi di chi scrive questa nota e di Francesca De Rosa si addentrano nel campo delle suggestioni teatrali e della forza plasmante delle rappresentazioni sce-

niche nella costruzione dell'immaginario pubblico sulle questioni della giustizia. L'articolo di Fulvia Abbondante offre un esempio molto convincente di quanto la ricca e ampia produzione letteraria di Matilde Serao, donna simbolo della cultura italiana e meridionale di fine Ottocento, abbia potuto orientare la discussione giuridica sul tema scottante della parità dei diritti uomo/donna. Francesca Scamardella ci propone un saggio sulla centralità della narrazione letteraria nel cogliere le tracce del "diritto vivente" nella società italiana della fine del secolo XIX, e le tensioni tra le costruzioni logico-formali dell'ordinamento giuridico e la crisi del sentimento di giustizia nell'Italia liberale. Giuseppe Mastrominico ci guida nel territorio, sempre fertile e stimolante, della passione letteraria e poetica dei giuristi e degli avvocati in particolare, mostrando l'apporto determinante della conoscenza e dell'esercizio letterario nella definizione dei tratti più veri del professionismo giuridico italiano.

Il volume rappresenta nelle intenzioni di tutti coloro che vi hanno partecipato (e di altri che all'impresa si avvicinano e si affollano) il punto di ulteriore svolta di un progetto risalente che, si auspica, nel tempo possa contare altre pubblicazioni, frutto di un lavoro interdisciplinare che resterà sempre la cifra dell'iniziativa. I ringraziamenti di tutti noi vanno al Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II che, credendo nell'impegno del gruppo di lavoro, ha voluto ospitare questa raccolta nella Colana universitaria.

Stefania Torre

Prefazione

Lo sforzo editoriale compiuto dai colleghi del Dipartimento di Giurisprudenza per la realizzazione di questo volume rappresenta un esempio delle tante opportunità di contaminazione multidisciplinare che è possibile cogliere nell'ateneo fridericiano. Un affascinante lavoro che mette insieme ambiti della conoscenza apparentemente distanti, come il diritto e la letteratura, ma che in realtà hanno tanto da dirsi e da comunicarci. Le intersezioni tra diritto e letteratura sono tante ed affascinanti, come evidenziato dagli studiosi che hanno contribuito al dibattito intorno a questo tema, nei tanti eventi che hanno preceduto e preparato questo lavoro. Un non esperto come me, nello sfogliare questo testo, pur non potendo cogliere tutti gli aspetti del dibattito, resta comunque affascinato dalle tesi e dalle argomentazioni presentate da brillantissimi studiosi, e riesce comunque a cogliere quanto il fascino della letteratura riesca ad essere assonante con quello del diritto, quanto il sapore dell'arte letteraria si sposi bene con il rigore della giurisprudenza. Riempie d'orgoglio poi l'interesse mostrato dai tanti studenti verso questo tema di ricerca e ciò rafforza la convinzione che nuove percorsi di approfondimento, capaci di avvicinare ambiti scientifici e disciplinari diversi, rappresentino il modo giusto per rafforzare ed impreziosire i percorsi di insegnamento adottati nel nostro ateneo.

Emblematico quindi è questo lavoro editoriale, che raccoglie gli atti di una giornata di studio tenutasi proprio il 5 giugno 2015, in occasione del 791° anniversario della fondazione del nostro ateneo. Un ateneo così grande, una comunità così vasta come quella fridericiano, deve poter crescere e costruire conoscenza attraverso lo scambio culturale, la contaminazione dei saperi, anche in ambiti particolari ed inediti, come quello qui proposto dai colleghi giuristi. I percorsi multidisciplinari di ricerca, approfondimento ed insegnamento, siano quindi uno

dei caratteri distintivi della nostra università, che dopo secoli di storia riesce sempre ad essere riferimento culturale di altissimo livello, mettendo al centro la conoscenza ed il desiderio di conoscenza, secondo l'insegnamento di Federico II.

Gaetano Manfredi

Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

Saluti

Cari colleghi e amici, cari studenti, sono particolarmente lieto che oggi, per festeggiare il 791° anno della Fondazione dell'Ateneo fridericiano, il nostro Dipartimento di Giurisprudenza abbia scelto il tema de 'Il diritto incontra la letteratura' e sono grato a Salvatore Prisco per aver organizzato un incontro di così alto interesse, nel quale avremo modo anche di ascoltare dalla voce di Roberto Giordano un racconto inedito del 'Commissario Ricciardi' alla presenza del suo autore, Maurizio de Giovanni, cui va il mio saluto cordialissimo. I relatori invitati in questo seminario, ai quali, è appena il caso di sottolinearlo, va parimenti il mio più sentito ringraziamento, sono amici che hanno grande sensibilità al tema del rapporto tra letteratura e diritto e sono certo sapranno donarci nel modo migliore la loro esperienza di ricerca.

Più volte ho ripetuto che lo studio del diritto non è solo l'apprendimento tecnico delle norme, ma che esso va calato in un contesto culturale più ampio, multidisciplinare, poiché l'esperienza giuridica è anche e soprattutto l'espressione di una società che c'è dietro e sono tanti e di diversa provenienza i fattori che concorrono a formarla, dai quali non si può prescindere se si voglia essere giuristi nel senso più pieno del termine e non meri conoscitori di leggi o di regole. In un tempo nel quale gli stessi giovani appaiono a volte, per motivi vari, meno interessati ai grandi eventi culturali del nostro tempo, è opportuno che nelle aule universitarie, anche in quelle di Giurisprudenza, la 'cultura' intesa nel senso più ampio del termine sia protagonista.

Considerati sotto questo aspetto, letteratura e diritto hanno molto reciprocamente da dirsi. È ben noto che il movimento 'Law and Literature' nasce negli Stati Uniti agli albori del XX secolo in un contesto di generale reazione al formalismo giuridico ottocentesco, con l'obiettivo di selezionare e di diffondere opere letterarie in grado di testimoniare i valori della cultura giuridica americana. Il movimento si diffonde poi in vari paesi del mondo anglosassone e dell'Europa, assumendo caratteristiche proprie alle culture dei luoghi di volta in volta interessati.

In Italia, nel lontano 1924, in un suo saggio intitolato «Le lettere e il processo civile», Pietro Calamandrei scriveva significativamente: «dalla lettura di certe pagine di romanzi, nelle quali si descrivono con linguaggio profano i congegni della giustizia in azione, è assai spesso possibile trarre un'idea precisa, meglio che da una critica fatta in gergo tecnico e in stile cattedratico, del modo in cui la realtà reagisce sulle leggi e della loro inadeguatezza a raggiungere nella vita pratica gli scopi per i quali il legislatore crede di averle create».

Dal quel lontano tempo, la riflessione sul tema 'letteratura e diritto' e, più in generale, su quella che nella ricerca di matrice anglosassone, si chiama 'Law and the Humanities», ha avuto in Italia e in varie parti del mondo ulteriori e diversificati momenti di approfondimento, di cui non è possibile in questa sede presentare anche un sia pur rapido percorso. Per rimarcare ulteriormente l'interesse sorto in tale campo di studi, basti solo pensare alla nascita dell'«Italian Society for Law and Literature», un network sorto nel 2008 presso l'Università di Bologna che ha come suo principale obiettivo quello di diffondere e rafforzare la ricerca sul tema, promuovendo le opportune iniziative e ponendo in contatto gli studiosi di varie nazionalità.

L'incontro di oggi, nel festeggiare il compleanno della nostra Università, costituisce anche un momento importante nella vita del nostro Dipartimento, perché segna l'avvio ufficiale e la proiezione esterna dell'insegnamento di Letteratura e diritto, da poco istituito nel nostro corso di laurea e affidato a Salvatore Prisco, giurista autorevole con grandi interessi umanistici: si inaugura una nuova frontiera di ricerca e di didattica che intendiamo ancora ampliare nel futuro.

Lucio De Giovanni

L'amico carissimo Salvatore Prisco ha espresso una proiezione concreta del suo intenso bagaglio culturale col proporre l'istituzione di un insegnamento di 'Diritto e letteratura' e con l'idea del Convegno di oggi. Ed il nostro Direttore, Lucio De Giovanni, ha proposto queste iniziative, con molto calore, al Consiglio di Dipartimento.

Come Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali mi associo a mia volta a tutto ciò.

Non credo che i giovani che si affacciano all'avvocatura, alla magistratura, al notariato debbano conoscere soltanto norme ormai mutevolissime. Nel quadro globale in cui si muovono la proiezione culturale sarà preziosa per il sistema, per la contestualizzazione storica, per i percorsi di tradizione dal "diritto romano, comune etc." (mi vengono alla mente le parole di Filippo Vassalli nella Relazione al Re sul codice civile, a proposito dell'art. 12 delle preleggi).

Più specificamente, in tema di rapporti tra diritto e letteratura è facile rilevare come il legame più stretto dei romanzi sia col diritto e col processo penale.

Fra gli infiniti esempi ne cito uno solo, forse il più celebre: "I Fratelli Karamazov", di Dostoevskij, con la sua profondità ineguagliabile sul processo, sui giudici, sugli avvocati, sull'imputato.

Ma la letteratura tocca anche altri rami del diritto, a cominciare, in civile, dalle cause successorie, spesso al centro di guerre tra famiglie. Penso ancora al diritto ecclesiastico, a proposito del discorso tra il Gattopardo, principe di Salina, ed il padre Pirrone, sui beni della Chiesa... dei poveri, con sullo sfondo la loro 'eversione' già nelle leggi Sicardi del Regno di Sardegna e poi (ma si è dopo il tempo storico del romanzo) almeno fino alla legge sulle Opere pie del 1890.

Per non parlare di eventi storici, poi oggetto di romanzi, poi ancora di inventio; cito una discussione davanti al Giudice amministrativo di un grandissimo Maestro di questo Ateneo, il Professor Giuseppe Abbamonte (è l'occasione per ricordarlo, ora con

la tristezza del suo averci lasciato), il cui incipit fu il paragone, anzi la somiglianza, tra il comportamento sleale della pubblica Amministrazione e quello della notissima regina di Napoli, amante – si diceva – del non meno noto ammiraglio inglese.

Settimo Di Salvo

SALVATORE PRISCO

DIRITTO, LETTERATURA, DISCIPLINE UMANISTICHE.
TEORIE, METODI E CASI

*Un programma culturale e un progetto di ricerca
per il Dipartimento di Giurisprudenza**

Dio ha inventato il mondo perché – Egli sia benedetto – ama i racconti.
(aforisma ebraico)

*Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio,
quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit.*
(DANTE, *De Monarchia*, 2.5)

Non esiste modo migliore di esercitare l'immaginazione
che lo studio della legge.
Nessun poeta ha mai interpretato la natura così liberamente
come un avvocato la verità.
(JEAN GIRAUDOUX)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Storia, sviluppo ed alcuni protagonisti attuali della tendenza e del metodo nell'università Federico II e in Italia. – 3. Le motivazioni teoriche della "riscoperta" della tendenza. – 4. Le implicazioni del progetto ai fini della formazione giuridica. – 5. Il nostro specifico impegno programmatico e operativo.

1. *Premessa*

Diritto e letteratura (e più largamente *Diritto&studi umanistici*, che traduce l'espressione inglese *Law&Humanities*) non è divertimento evasivo e moda (ovvero: potrebbe esserlo, ma non va correttamente inteso così), bensì ed al contrario un preciso

* Il testo è stato aggiornato ad alcuni eventi organizzati successivamente alla data del seminario in cui fu tenuta la relazione e – nelle note – a taluni contributi apparsi dopo di essa e nelle more della stampa del libro.

progetto culturale, al punto che chi scrive, dopo nove anni di sperimentazione condotta con successo interno (presso studenti e colleghi) ed esterno (nell'attenzione della città), ne ha promosso l'istituzione dell'insegnamento – non materia, in realtà, ma metodo e sensibilità – nel Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II, seguendo una tendenza diffusa all'estero, ma ormai documentata e ben sviluppata in Italia in diverse sedi universitarie analoghe.

2. *Storia, sviluppo ed alcuni protagonisti attuali della tendenza e del metodo nell'università Federico II e in Italia*

Siffatta sensibilità, ormai radicata nel mondo universitario anglosassone, a partire dalla cosiddetta “rivolta contro il formalismo”, che con modalità e in circostanze diverse ha caratterizzato tanto la cultura giuridica europeo-continentale, quanto quella statunitense¹, nelle varianti del *diritto nella letteratura*, del *diritto come letteratura* e infine *come storia letteraria*², sta peraltro diffondendosi nuovamente anche da noi.

La ragione dell'ultimo avverbio è nella constatazione che la vita culturale europea e – per quanto riguarda più da vicino chi vi opera – quella napoletana, non hanno giocato affatto un ruolo trascurabile, quanto alla emersione e al consolidamento di questo peculiare approccio al diritto, fin dalle sue risalenti manifestazioni³.

¹ Qui, in *A list of legal novels*, del 1908, John Wigmore antologizza brani letterari per mostrare quali siano i valori giuridici statunitensi, con intenti di formazione dei giuristi; nel 1925 il saggio *Law and Literature* di Benjamin Cardozo espone l'idea di analizzare le sentenze come genere letterario ed esorta a rinvenire nella letteratura la concretezza della vita, *law in action* che si contrappone alla cultura giuridica libresca, *law in the books*; James Boyd White pubblica nel 1973 *The Legal Imagination*.

² G. MINDA, *Teorie postmoderne del diritto*, trad. it., Bologna, 2001.

³ Il valore della letteratura extra-giuridica per illuminare le condizioni di contesto dell'impianto e dello sviluppo del diritto si coglie del resto molto bene

Solo per fare qualche esempio che non può essere qui esauritivo e senza andare ancora più indietro nel tempo, Francesco Mario Pagano, presidente del comitato che scrisse il testo della Costituzione della Repubblica Napoletana del 1799, fu un grande

in questa affermazione di un classico: «Nulla più della letteratura può darci una idea esatta delle vere condizioni della libertà in un dato tempo e in un dato ambiente; laddove la nuda lettera della legge è documento monco e malcerto»; così F. RUFFINI, *La Libertà religiosa*, I, *Storia dell'idea*, Torino, 1901, p. 7. La citazione è posta in esergo di un illuminante e colto saggio di D. QUAGLIONI, *La Vergine e il diavolo. Letteratura e diritto, letteratura come diritto*, in *Laboratoire italien*, online, 5/2005, che sottolinea come «Se è facilmente comprensibile che il fenomeno giuridico possa riflettersi con chiarezza nello specchio della letteratura (*Law in Literature*) ed è in qualche misura accettabile che il diritto stesso appartenga alle forme letterarie (*Law as Literature*), non sembra altrettanto comprensibile e tanto meno accettabile l'idea che il diritto possa essere lo spazio e il luogo in cui s'inserisce e si integra la letteratura, insomma lo specchio di un'esperienza letteraria che pretende ad una sua forza eminentemente normativa. Ed è ancor più rimarchevole che dall'esemplificazione delle esperienze cui il pensiero corre spontaneamente siano escluse le opere letterarie del Medioevo. Eppure, a ben vedere, non solo nello spazio letterario della civiltà medievale si riflette la dimensione consuetudinaria e pluriordinamentale del diritto, ma il Medioevo giuridico stesso, nella sua radicale alterità rispetto ai paradigmi della modernità e alla loro secca contrazione del giuridico nel normativo, ingloba ed assimila lo spazio letterario nel sistema delle *auctoritates* morali, del quale il diritto si sostanzia come scienza pratica per eccellenza. La tessitura dottrinale del diritto medievale è in tal senso rivelatrice di un'apertura a quelle che solo in una concezione pienamente moderna del diritto come ordine normativo coattivo, interamente positivizzato e riduttore della stessa scienza del giurista a sapere tecnico elaboratore di un oggetto preconstituito ed esterno (il codice) possono essere indicate come fonti 'extragiuridiche': la riflessione storicizza dunque il concetto stesso di "diritto", mettendo in evidenza come lo sviluppo della modernità (invero, per precisare, solo quella europeo-continentale) ne costituisce unicamente una delle possibili accezioni e, nel complesso, un impoverimento di orizzonti. Tra i nostri contemporanei, l'idea del rilievo di fonti letterarie per comprendere e colorare interpretativamente (e dunque in modo decisivo) quanto oggi ascriviamo all'universo giuridico nel più ristretto senso che al concetto attribuiamo (e ricordando del resto il peso determinante delle fonti extra-giuridiche – nel senso attuale del termine – per documentare il diritto del mondo classico, greco e soprattutto romano) fonda peraltro l'ispirazione anche di Autori come R.H. WEISBERG, *Il fallimento della parola. Figure della legge nella letteratura moderna*, trad. it, Bologna, 1990 e L. HUNT, *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo*, trad. it, Roma-Bari, 2010.

giurista, permeato dalle idee di Beccaria e Filangieri, ma anche un autore di tragedie (e commediografo e avvocato assieme fu del resto a Venezia Carlo Goldoni), come pure lo fu Eleonora Pimentel Fonseca, protagonista del romanzo di Enzo Striano *Il resto di niente*, pubblicato originariamente dall'editore partenopeo di libri scolastici Loffredo, di cui l'autore era *editor*. Giorgio Arcoleo, autorevole costituzionalista della Federico II (allora ancora *Regia Università di Napoli*) nell'Ottocento e dei primi due decenni del Novecento, era stato dal suo canto innanzitutto allievo di Francesco De Sanctis e per tutta la vita continuò a coltivare anche la critica letteraria e la politica (fu deputato, poi senatore e uomo di governo del Regno d'Italia)⁴.

Il filone metodologico indicato aveva in effetti conosciuto da noi per molto tempo vivacità e ricchezza di contributi nella fase storica che aveva preceduto l'influenza della scuola tedesca e quindi l'egemonia orlandiana nel diritto costituzionale e in genere pubblico e quella di Vittorio Scialoja sulle discipline privatistiche, svolta che si tradusse anche nell'avversione per la comparazione giuridica e per metodi di ricostruzione e comunicazione scientifico-sistematica che si discostassero dallo statalismo d'impronta logicistico-formale e da una teorizzazione e prassi strettamente positivistiche nell'individuazione ed applicazione del diritto in fattispecie specifiche⁵.

⁴ Sia qui permesso il rinvio al nostro *Giorgio Arcoleo, un costituzionalista tra storia e politica*, ora in *Costituzione, diritti umani, forma di governo*, Torino, 2014, p. 95 ss., in cui si ritrova anche ragguaglio della precedente bibliografia di studi sull'Autore.

⁵ Sul *formalismo giuridico* come tendenza teorica che accomuna molte e differenti scuole, in ogni campo del diritto, si veda in sintesi – per i limitati fini di questa nota di mero richiamo – la voce omonima di R. ORESTANO, in *Enc. Treccani, online*, che peraltro ricorda anche l'insegnamento di Giuseppe Capograssi, in chiave critica rispetto alla tendenza: «Se la scienza potesse staccarsi da questa vita, se si staccasse da essa come talvolta è accaduto, resterebbe senza basi e non sarebbe più se stessa, perché si ridurrebbe o a una pura e penosa descrittiva di fatti giuridici [...] oppure ad una pura e vuota attività di costruzione degli elementi logici che risultano dalle norme (si ridurrebbe veramente a una logica

Ad ulteriore riprova, tuttavia, dell'esistenza di una differente tradizione nazionale di studî sull'argomento che non si è tuttavia, neanche in quella temperie, fatta mettere all'angolo e della sua nobiltà, vanno ricordati i contributi letterarî novecenteschi di straordinario rilievo e generale apprezzamento di Maestri del diritto (ma dunque non solo tali) isolani, come il messinese Salvatore Pugliatti e il nuorese Salvatore Satta, o quelli del fiorentino Piero Calamandrei e del sulmonese Giuseppe Capograssi⁶.

astratta e formale alla quale sfuggirebbe la norma stessa nella profonda e caratteristica connessione con l'esperienza). Nell'uno e nell'altro caso la scienza del diritto non sarebbe più conoscenza del diritto ma costruzione di alcuni schemi vuoti – di fatti o di norme – che non avrebbero alcuna rassomiglianza con la vita né potrebbero inserirsi nel lavoro della vita». Per il diritto civile, una rapida, ma incisiva, ricostruzione storica è in V. VILLA, *La teoria dell'interpretazione giuridica fra formalismo e antiformalismo*, in «Etica&Politica», 2006 e si veda altresì l'ampia panoramica di M. NARDOZZA, *Codificazione civile e cultura giuridica in Italia. Appunti per una ricerca*, in «Historia et Jus», 2 (2012), p. 1 ss.; per il diritto penale, analogo indirizzo fu sviluppato in Italia a partire dagli anni Venti del Novecento da Vincenzo Manzini, Eduardo Massari, Arturo Rocco, che furono appunto i padri del “tecnicismo giuridico”, detto anche “indirizzo italiano”, ancora difeso nel secondo dopoguerra da Remo Pannain (si veda complessivamente sul punto F. COLAO, *Le scuole penalistiche*, in *Il contributo italiano allo studio del pensiero - Diritto*, Roma, 2012, online al sito www.treccani.it).

⁶ Si vedano rispettivamente L. FERLAZZO NATOLI, *Nel segno del destino. Vita di Salvatore Pugliatti*, Soveria Mannelli, 2007; V. GAZZOLA STACCHINI, *Come in un giudizio. Vita di Salvatore Satta*, Roma, 2002; le voci biografiche su Piero Calamandrei di S. RODOTÀ in «Dizionario Biografico degli Italiani», XVI, Roma, 1973 e di N. TROCKER, in *Il contributo italiano allo studio del pensiero - Diritto*, cit., entrambe online al sito www.treccani.it (per le propensioni del giurista fiorentino, vero borghese “rinascimentale”, anche verso la pittura e la pratica botanica si veda ora P. RONCORONI - R. MARCUCCI, *Codici e rose. L'erbario di Piero Calamandrei tra storia, fiori e paesaggio*, con prefazione di E. Alleva e postfazione di F. Cocozza, Firenze, 2015); la voce biografica su Giuseppe Capograssi di F. TESSITORE, in *Il contributo italiano allo studio del pensiero - Filosofia*, Roma, 2012, online, cit., nonché M. D'ADDIO, *Giuseppe Capograssi (1889-1956). Linee di una biografia*, Milano, 2011. Sul secondo e il quarto Autore e su altri Maestri isolani di filosofia del diritto si veda complessivamente altresì la tesi di dottorato dell'anno accademico 2008-2009, discussa nell'università di Sassari, di M. CUCCU, *Intersezioni tra letteratura e filosofia del diritto. Antonio Pi-*

Devono inoltre ancora rammentarsi almeno un libro teorico dedicato – in una prospettiva crociana – al nesso tra letteratura e diritto di Antonio D’Amato, prefato da Alfredo De Marsico⁷, i libri e i saggi del costituzionalista Ferruccio Pergolesi⁸, le riflessioni teorico-generaliste di Francesco Carnelutti⁹, il teatro del magistrato Ugo Betti¹⁰, fratello minore del Maestro della romanistica e dell’ermeneutica – principalmente, ma non solo – giuridica Emilio (egli stesso laureato anche in lettere e saggista altresì di storia e politica internazionale, come nella cultura tedesca fu Carl Schmitt), che fu sostenitore di una visione tendenzialmente “oggettivistica” dell’interpretazione, polemica verso quella del più giovane contemporaneo Hans-Georg Gadamer.

Più di recente, oltre ai risalenti romanzi del magistrato e scrittore Dante Troisi e all’attività di letterato svolta *a latere* di quella ufficiale di magistrato – a lungo presidente del Tribunale e poi della Corte d’Appello di Milano – da Piero Pajardi, vanno almeno ricordati quelli a noi più vicini nel tempo (e sempre di ambientazione giudiziario-forense) dei suoi colleghi Francesco Caringella, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo e dell’avvocato Michele Navarra.

Chi scrive ha come tutti appreso molto da Maestri della civilistica quali Stefano Rodotà e Pietro Rescigno, ma lo ha fatto anche in ragione della loro passione cinefila¹¹, documentata in

gliaru, Giuseppe Capograssi, Salvatore Satta, Salvatore Mannuzzu, online ad nomen auctoris.

⁷ A. D’AMATO, *La letteratura e la vita nel diritto*, Milano, 1936.

⁸ E. SPAGNA MUSSO, *Ferruccio Pergolesi*, in *Annuario dell’Università di Bologna*, 1972-1974, in *Archivio Storico dell’Università di Bologna, online*, 421 s.

⁹ Rinviamo sul punto ai richiami contenuti nell’opera memorialistica più recente: *Per Francesco Carnelutti a cinquant’anni dalla scomparsa*, a cura di G. Tracuzzi, Padova, 2015.

¹⁰ M. VERDENELLI, *La sofferenza della parola: il teatro di Ugo Betti*, Pesaro, 2011.

¹¹ Utili e avvincenti “cataloghi” critici di film in tema, tutti schedati e analizzati, sono quelli di G. ZICCARDI, *Il diritto al cinema. Cent’anni di courtroom drama e melodrammi giudiziari*, Milano, 2010 e di G. VITIELLO, *In nome della*

molti saggi ed in conferenze che egli ha ascoltato, né potrebbero trascurarsi l'attività anche di letterato e di pittore dell'illustre civilista Francesco Galgano¹² ed altresì la poesia e la pittura del costituzionalista Achille Chiappetti¹³.

Concentrando l'attenzione sugli accademici e in primo luogo su quelli oggi attivi a Giurisprudenza della Federico II – o solo da poco in quiescenza – che hanno egualmente coltivato in vario modo la riflessione sul legame tra diritto e letteratura o teatro, si possono enumerare gli storici del diritto romano Franco Amarelli ed Angelo Puglisi e quelli del diritto moderno e contemporaneo Aurelio Cernigliaro, Giuseppe Mastrominico, Aldo Mazzacane, Stefania Torre, Cristina Vano, il filosofo del diritto Giovanni Marino e la più giovane studiosa della materia Francesca Scamardella, i penalisti Sergio Moccia e Giuseppe Amarelli, i processual-penalisti Giuseppe Riccio (di recente anche romanziere) e Clelia Iasevoli, nonché il civilista Carmine Donisi (gli ultimi due specialmente impegnati a promuovere occasioni di confronto a partire dai nessi tra diritto e cinema e il secondo, in particolare, quanto alla problematica della bioetica, di cui è grande esperto, al punto da organizzare da qualche anno un cineforum di successo su tale tematica, all'insegna di *Vita, persona, cinema*, mentre fanno anch'essi frequente ricorso a proiezioni di film e a discussioni con gli studenti i seminarî integrativi dei corsi tenuti dai colleghi raccolti intorno alla scuola penalistica di Sergio Moccia). Paolo De Lalla, processual-penalista

legge. La giustizia nel cinema italiano, Soveria Mannelli, 2013. A. MASSARO – che a RomaTre tiene corsi (e anima un sito *web*) di *Diritto penale al cinema* ed è direttrice artistica di *Diritto al Corto*, festival del cortometraggio socio-giuridico che promuove un premio per i migliori lavori girati da studenti universitari – ha dal suo canto curato il volume *Ultimo tango a Parigi quarant'anni dopo. Osceno e comune sentimento del pudore tra arte cinematografica, diritto e processo penale*, Roma, 2013.

¹² Si veda, dell'Autore, *Il diritto e le altre arti. Una sfida alla divisione fra le culture*, Bologna, 2009.

¹³ Si veda, dell'Autore, *L'inafferrabile presente*, Bagno a Ripoli, 2013.

anch'egli, ha tra l'altro scritto dal suo canto di filosofia della musica, che è anche uno dei temi di elezione più battuti dal giovane filosofo del diritto Valerio Nitrato Izzo.

Fuori della nostra città e università (ma ricordando che a Napoli anche al Suor Orsola Benincasa è allo stato attivo un gruppo impegnato su diritto, cinema e letteratura, nel quale si distingue il professore Gennaro Carillo), la studiosa di diritto greco antico Eva Cantarella, i costituzionalisti Alfonso Celotto, Gianluca Bascherini, Michele e Melania Salazar (padre e figlia), Alberto Vespaziani, Nicola Fiorita, filosofe e sociologhe del diritto, come rispettivamente Carla Faralli, Agata Amato Mangiameli e Maria Paola Mittica (oltre ai loro colleghi Paolo Héritier, Eugenio Ripepe ed Emanuele Conte), i comparatisti giusprivatisti Felice Casucci (professore nell'università del Sannio e tra i pionieri dell'indirizzo di studi oggetto del presente lavoro), Pier Giuseppe Monateri e Vincenzo Zeno-Zencovich, il penalista Massimo Nobili, il magistrato Antonio Bevere, l'amministrativista Luciano Vandelli, i processualcivili Bruno Cavallone e Bruno Capponi (limitandosi ad elencare qui soltanto alcuni fra i molti nomi possibili) hanno fornito pregevoli contributi – perlopiù saggi critici, in misura minore anche romanzi – mentre si devono tra gli altri al penalista Mario Caterini, all'amministrativista Eugenio Picozza e al giusprivatista Giorgio Resta, oltreché di nuovo a Maria Paola Mittica (quest'ultima anche quanto al mondo culturale greco-classico), raffinate esplorazioni recenti delle intersezioni tra diritto e musica e al civilista Enrico Caterini ricerche sulle intersezioni tra diritto e filosofia dell'estetica.

Molti fra questi giuristi animano associazioni, collane scientifiche e *network*¹⁴, che ospitano confronti tra autori¹⁵. Anche

¹⁴ Tra i quali si segnalano in particolare quelli dell'ISLL, *Italian Society for Law & Literature* e dell'AIDEL, *Italian Association of Law and Literature*. Sul sito dedicato, un'apposita rubrica segnala regolarmente gli studi che si vengono in materia pubblicando, con attenzione prevalente (ma non esclusiva) ai libri editi in Italia.

¹⁵ Per una sintetica scheda sul tema, che chi scrive ha qui arricchito e inte-

senza effettuare formalmente corsi *ad hoc*, è comunque ormai abituale in Italia – come si rilevava all’inizio – che vengano svolti seminarî sulla tematica, nell’ambito del *cursus* formativo più tradizionale o trasversalmente ad esso.

Di grande successo sono ad esempio quelli di *Diritto e Letteratura* di Alfonso Celotto e collaboratori presso l’Università RomaTre e quelli di *Giustizia e Letteratura*, raccolti in volumi dell’editore *Vita e Pensiero*, a cura di Gabrio Forti e di suoi collaboratori, alla Cattolica di Milano. Il dottorato di diritto costituzionale di Giurisprudenza della “Sapienza” ha egualmente dedicato partecipati incontri alla tematica e altri sono stati tenuti a Ferrara. Questa rassegna peraltro si arricchisce *in progress* e mancate menzioni ulteriori sono da imputare unicamente a deficitaria informazione puntuale in merito dello scrivente, non alla deliberata volontà di trascurare qualche esperienza.

Tra i costituzionalisti più autorevoli, vanno almeno segnalate le incursioni su temi letterarî e filosofici di Michele Ainis, che è (come del resto altri suoi colleghi) anche un brillante opinionista e in aggiunta si è più recentemente provato anche nel romanzo; del già ricordato Alfonso Celotto, che anch’egli ha trasposto con successo i suoi interessi teorici per le fonti del diritto nella costruzione di un personaggio di successo, il cui protagonista dirige la *Gazzetta Ufficiale*; di Angelo Antonio Cervati, che ha esercitato la sua fine sensibilità comparativistica di intellettuale a tutto tondo anche e proprio al crocevia del rapporto tra storia, diritto, letteratura e arti, i cui nessi e il cui in-

grato nei termini che precedono, si può vedere F. LANCHESTER, *A che cosa serve la letteratura. Una risposta sezionale*, in *www.parlalex.it.*, cui si aggiungano le approfondite riflessioni comparative di A. SANSONE - M. P. MITTICA, *Diritto e letteratura. storia di una tradizione e stato dell’arte*, in *IISL Papers - Reviews*, online 2008 e di A. CONDELLO - T. TORACCA, *Letteratura e Diritto: breve tracciato di una disciplina. Il caso italiano: qualche riflessione*, in *www.laletteraturaenoi.it*, 18 Luglio 2015. Ancora di recente si veda M.P. MITTICA, *Cosa accade di là dall’oceano. Diritto e letteratura in Europa*, in «Anamorphosis. Revista Internacional de Direito e Literatura», 1 (2015), p. 3 ss.

scindibile rilievo per la formazione del giurista sono in lui oggetto di consapevole teorizzazione in scritti teorico-generalisti e metodologici; di Massimo Luciani, che ha ripercorso temi e nodi teorici del diritto nazionale ricercandone le radici anche in Dante o in Leopardi; di Paolo Ridola, costantemente attento alla grande letteratura in prosa, in poesia e nel teatro nel proprio lavoro di autore e nelle sollecitazioni da lui recate nel dottorato che coordina alla “Sapienza”; di Orlando Roselli, che all’università di Firenze ha opportunamente incrociato la sensibilità ai temi della formazione giuridica e quella appunto letteraria, in quella sede ispirata al ricordo della sopra rammentata lezione calamandreiana; di Gustavo Zagrebelsky, che ha ripercorso – per interrogarsi sulla genesi, la natura e la funzione del diritto – molte pagine di grande letteratura, dall’Antigone all’Eneide e a Immanuel Kant, ma soprattutto e più volte un luogo “topico” di molta letteratura mondiale, qual è il tema del processo a Gesù, da lui rivisitato in Fëdor Dostoevskij e ne *La leggenda del Grande Inquisitore*¹⁶ ed inoltre nelle figure di Ponzio Pilato, che apre da scettico al “crucifige!” (e così finisce col salvare Barabba, a testimonianza della possibile scissione tra volontà popolare e giustizia¹⁷) e infine di Giuda, che per l’Autore è un “traditore fedele” al progetto divino della salvezza.

Nella sua fortunata sintesi comparativistica sulle forme di Stato e di governo, Cesare Pinelli aggiunge dal suo canto alla consueta bibliografia storico-giuridica di riferimento per ulteriori letture, richiamata alla fine di ogni capitolo, una puntuale indicazione di “filmografia”.

In generale, la riflessione dei giuspubblicisti – che si fa oggi esigente proprio laddove avverte una crisi dei concetti e dei metodi di base della disciplina, a fronte dell’attuale diffusione di

¹⁶ Da ultimo in *Liberi Servi. Il Grande Inquisitore e l’enigma del potere*, Torino, 2015.

¹⁷ Ben sottolineata già da H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, in *La democrazia*, trad. it., Bologna, 1995, p. 272 ss.

un costituzionalismo “funzionalista” e “contingentista”, al quale intende opporre il recupero di un indirizzo invece “critico” e “assiologico” – nella ricerca, per tale ragione intrapresa dalla nuova serie di un’autorevole rivista, di un “ritorno ai fondamenti” nell’epoca del costituzionalismo globale, che si dubita possa sopravvivere – incontra anche ed appunto l’esigenza di un «dialogo tra il diritto e le altre scienze o arti [...] andando ‘al di là del giuridico’», al fine di «cercare di comprendere come viene percepito il diritto, il ruolo delle costituzioni, dal mondo circostante. L’immagine del diritto riflessa negli occhi degli altri» e quindi «ad esempio [...] nella letteratura italiana del dopoguerra, nel momento in cui è nata la nostra costituzione ed è stata edificata la repubblica democratica»¹⁸.

Altro discorso, infine – e per il quale basti qui solo il cenno che segue – dovrebbe farsi per l’indagine sul profilo dei rapporti tra arte e diritto che prescinde entro certi limiti dall’analisi dei contenuti e del linguaggio giuridico come *species* di quello retorico, analizzato nei nessi che perciò è possibile istituire tra esso e quelli delle diverse discipline artistiche. Ci si riferisce cioè qui all’indagine giuridico-economica sul tema dei beni e delle attività culturali – quindi e ad esempio sul paesaggio, il cinema, il teatro, il circo e via elencando – anche in ordine ai nodi dei finanziamenti, delle sponsorizzazioni, della tutela e valorizzazione tra intervento rispettivo dello Stato e delle Regioni, oltreché nell’apertura in questi settori all’intervento del “privato”. Le vicende (essenzialmente ascrivibili al diritto amministrativo, quantomeno come disciplina di base e di partenza) di questo settore ampio e cruciale – per l’identità culturale nazionale, ma anche per le sorti della sua ripresa economica, essendo clamorosamente falso che “con la cultura non si mangia”, come ebbe invece a

¹⁸ Così si esprime G. AZZARITI, *Torniamo ai fondamenti*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2015, che rinvia al saggio, contenuto nel medesimo numero, di G. BASCHERINI - G. REPETTO, *Il romanzo della resistenza e la transizione costituzionale italiana: la letteratura tra moralità e istituzioni*.

sostenere in passato un Ministro del nostro Governo – sono documentabili in particolare attraverso i numeri di *Aedon*, rivista *online ed open access* di arte e diritto¹⁹.

3. *Le motivazioni teoriche della “riscoperta” della tendenza*

«Chi conosce solo il diritto non conosce nemmeno il diritto», scrisse il già ricordato Maestro Francesco Carnelutti (che di suo amava anche la musica classica e partecipò alla sceneggiatura di un film) e «Dai margini si vede meglio il centro», come ha osservato il pure sopra richiamato Massimo Nobili.

Posizioni del genere pongono autorevolmente in chiaro e ricordano agli immemori o ai distratti che il giurista è sì un tecnico, ma innanzitutto un intellettuale e perciò deve – pur mantenendo il rigore e lo strumentario specifico della sua professione – esplorare (e lasciarsi contaminare da) linguaggi tra loro diversi, come sono appunto da un lato quello del diritto (linguaggio con pretese di disciplinamento, al limite coattivo, della realtà sociale) e da altri quello della letteratura (linguaggio con caratteristiche evocative ed espressive), della musica²⁰, del teatro, dell'arte figurativa, della sociologia, dell'antropologia²¹, in nome della fluidità della vita concreta, che rifugge da paratie e sclerotizzazioni e che va invece ricostruita nella varia complessità delle sue intersezioni²².

¹⁹ Qui torna utile il richiamo alla manualistica di diritto dei beni culturali e di diritto delle arti e dello spettacolo, che – seppure ancora all'inizio – fiorisce ormai da diversi anni. Le opere più recenti al riguardo (alle quali si rinvia anche per la ricca bibliografia) sono rispettivamente M. AINIS - M. FIORILLO, *Il diritto della cultura*, Milano, 2015 e la collettanea di giovani studiosi *Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo*, a cura di F. Dell'Aversana, Roma, 2015.

²⁰ Che alle sue origini, anche nella polisemia del sintagma greco *vòμος*, si confonde del resto col diritto: E. DI TERLIZZI, *Nomos e lex. Stravaganze etimologiche*, in «PoliticaMente», 7/2006.

²¹ Come fanno del resto bene i giuscomparatisti, tra i quali si può vedere per tutti, sul punto, P.H. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, trad. it. a cura di S. Ferlito, Bologna, 2011.

²² Si sviluppa a partire da consimili riflessioni quel filone di studi gius-filo-

L'apertura dalle tecniche giuridiche alla considerazione delle *humanities* è teoreticamente essenziale, perché – nello scontro tra legge astratta e decisione concreta, in base al parametro normativo previo – è sempre più evidente oggi che il “caso” impone le sue esigenze, sicché dunque bisogna rendersi sensibili a cogliere (e a insegnare) la fruttuosità – anche a fini pratici – di modalità esegetiche dei dati normativi non solo deduttivistico-sillogistiche (secondo il modello logico-matematico che un tempo, come si rammentava sopra, era ritenuto l'unico corretto riferimento possibile, *mutatis mutandis*, anche delle scienze giuridiche), ma piuttosto tali da assecondare l'attitudine ad effettuare opzioni assiologiche e continui bilanciamenti tra valori-principî, da applicare in concreto, nella situazione di volta in volta esaminata, a partire cioè dalla pressione della realtà sociale, che propone sfide sempre nuove e diverse.

Un altro elemento che – in particolare nel processo e specialmente in quello penale, caratterizzato dall'oralità – rafforza l'avvicinamento del diritto alla letteratura (e la classificazione del linguaggio giuridico come *species* di quello retorico, secondo un'antichissima tradizione che affonda le radici nel mondo classico greco e romano ed è oggi campo di studio di filosofi del diritto dediti appunto all'analisi del linguaggio) è il valore determinante del ricorso alla psicologia, che caratterizza tanto i personaggi letterarî, quanto la pratica giudiziaria effettiva, in udienza, degli avvocati (di difesa e della parte civile) e del pubblico ministero, al fine di incontrare condizionandolo, nell'effetto persuasivo rispettivamente sperato, il “vissuto” del giudice e, quando è prevista, come da noi in Corte d'assise, in U.S.A. più largamente e comunque in via esclusiva (senza cioè contemplare la compresenza nel collegio del giudice tecnico) quello dei componenti anche della giuria.

fici noto come “Estetica del diritto”, su cui si veda ad esempio D.M. CANANZI, ‘Artificiale’ versus ‘Artificioso’ (saggio perlustrativo su estetica e diritto, in *I-Lex, Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale. Rivista quadrimestrale on-line*, 5-6/2006).

Tale “vissuto”, infatti, orienta in realtà la decisione più di quanto non si ritenga di solito dal pubblico non esperto e non si sostenga nella stessa *vulgata* ufficiale degli operatori del diritto: si è certo ormai convinti il giudice non sia più “*la bouche de la loi*” alla Montesquieu, ma ancora lo si considera comunque vincolato all’ “interpretazione della legge”, seppure con la consapevolezza dei suoi margini di creatività, mentre va piuttosto condivisa la più realistica e radicale conclusione (propria di autorevoli studiosi di ermeneutica giuridica) che egli pre-comprenda la soluzione della fattispecie e solo dopo “ricerchi” la norma del caso che la legittima.

Analogamente deve dirsi del “fatto” processuale: non si tratta di un dato pre-formato, che all’interprete compete di individuare per poi applicarvi la norma, che unicamente lo “risolve”, giacché anch’esso (oltretutto il materiale normativo) è oggetto di una complessa “costruzione” alla quale partecipano gli attori della vicenda *sub iudice*, come ha – per esempio – messo in luce una attenta ricerca di una giovane studiosa²³. In particolare, gli studi sulla “ragionevolezza” e sull’ “interpretazione per valori” nell’uso delle Corti Supreme e nel dibattito dottrinale che attraversa ovunque il dibattito contemporaneo mostrano anch’essi la crisi di una precettività giuridica esclusivamente formale, della quale prendono ormai atto studiosi delle diverse discipline giuridiche “positive”²⁴, nonché e ancora prima di un metodo di co-

²³ F. DI DONATO, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel processo*, Milano, 2008.

²⁴ Come dimostra tra l’altro anche la raccolta di conferenze pubblicate in distinti volumetti a Napoli nel 2011 e che erano state tenute nella facoltà di Giurisprudenza del Suor Orsola Benincasa proprio sul tema generale *La ragionevolezza nel diritto*, nel corso dell’anno accademico 2010-2011. La letteratura sul tema è peraltro talmente ampia – anche in ambito internazionale – e pregevole che sarebbe impossibile e comunque ultroneo riferirne in misura accettabile e senza inammissibili esclusioni in una nota di mero richiamo. Può rinviarsi, per ulteriori indicazioni bibliografiche e per l’amplissima analisi interdisciplinare ivi contenuta, al numero monografico 4/2006, della rivista «Nova juris interpretatio in hodierna gentium comunione», dal titolo *La ragionevolezza nella ricerca scien-*

struzione e di analisi dei dati normativi che si configuri come costituito essenzialmente dalla mera – o comunque di gran lunga prevalente – esegesi testualistica e di elementi di fatto tutti predati, come già si diceva. La tendenza analitica circa lo studio del diritto in più luoghi rilevabile e sopra fuggevolmente indicata palesa in definitiva uno “scontro per l’egemonia”, intellettuale e pratica, tra operatori dei formanti normativo, dottrinale e giurisprudenziale²⁵ e certo non è del tutto priva di rischi, attesa la legittimazione non elettiva, ma tecnica, delle Corti, che espandono il loro ruolo dovendo fronteggiare la recessività del modello regolativo della convivenza sociale di tipo legicentrico, ovvero costruito in base a “precedenti vincolanti”, nell’esperienza giuridica anglosassone, che oggi tende all’incontro con quella europea continentale, assieme alla quale compone ormai un’unica *western legal tradition* articolata in varianti interne – indotta dal processo di globalizzazione e dalla diffusione del (o della: in traduzione italiana si ritrovano entrambe le versioni di genere) *soft law*. L’approdo comune e convergente di tanti rivoli evolutivi è quello della presa d’atto della centralità del peso analitico del “fatto” e dell’importanza dello sguardo rivolto dunque allo *story-telling*, cioè alla “narratività”, anche in contesti di *civil law*, a lungo dominati in precedenza dal prevalere delle visioni codicistico-pandettistiche (in diritto amministrativo, civile e penale) e monistico-sistematiche e statualistiche (nel diritto costituzionale e in genere in quello pubblico, in ogni suo ramo), sopra ram-

tifica e il suo ruolo specifico nel sapere giuridico, a cura di A. Cerri, Roma, 2007, che raccoglie in tre volumi gli Atti del convegno tenuto alla Sapienza il 2-4 ottobre 2006 e sia consentito ulteriormente anche il rinvio a S. PRISCO, “Rigore è quando arbitro fischia”? Spunti di ‘ragionevole’ scetticismo su legislatore, Corti e interpretazione, in *Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia*, Napoli, 2016.

²⁵ Richiama in particolare l’attenzione su questo dato, con finezza di svolgimenti, E. OLIVITO, *Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità*, in *La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale: “casi difficili” alla prova*, a cura di M. Cavino e C. Tripodina, Milano, 2011, p. 149 ss.

mentate. Nella condizione odierna, la globalizzazione anche giuridica costringe cioè tra l'altro a confronti inter e transdisciplinari e tra i differenti "linguaggi" epistemologici, inducendo a rivalutare quelle antiche metodiche analitiche del diritto, pubblico e privato, e quegli approcci alla materia che non si concentravano solo sui dati tecnici, né del resto si fondavano unicamente sullo studio delle norme di formazione "pubblica" e "interna", risalendo alle radici assai remote dello *jus commune* consuetudinario e della canonistica. Anche le ricerche, infine, sulla "giustizia riparativa" dopo conflitti talora sanguinosi e/o tribali e sul valore profondo della cultura della mediazione per la soluzione dei conflitti (la logica del *con-vincere*, quella cioè dell'*et-et*, non dell'*aut-aut*) persuadono che nel discorso giuridico va dato spazio alle emozioni, come si è finemente argomentato, tra gli altri, da parte di Eva Cantarella²⁶.

Una ricaduta pratica di notevole rilievo del nuovo contesto operativo e del quadro concettuale delineato è la proposta, da più parti avanzata, di introdurre (e/o di potenziare) nei Dipartimenti di Giurisprudenza e nelle scuole di formazione alla professione legale lo studio quantomeno degli elementi di base di antropologia giuridica²⁷ e di analisi economica del diritto, aprendo

²⁶ Si veda ad esempio dell'Autrice – che vi ricostruisce le interpretazioni del ciclo dell'*Oresteia* – *Il mito che cancella la giustizia maschile*, in «Corriere della Sera», 28 aprile 2008, che anticipa parte della relazione al Convegno *Donne in rivolta tra arte e memoria*, Firenze, 29-30 aprile 2008 e dove si richiamano per la trilogia Paul Gewirtz e in generale Martha Nussbaum, della quale si cita *L'intelligenza delle emozioni*, trad. it., Bologna, 2009, per sottolineare come le emozioni non siano un elemento "impuro" del pensiero, di cui liberarsi in favore del freddo razioncinio, ma siano il pensiero medesimo. È superfluo peraltro – ai fini di questa nota – ricordare le molte riflessioni della filosofa statunitense che ribadiscono tale assunto.

²⁷ Come viene auspicato ad esempio da I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, 2012. Fondamentale, per questo ordine di riflessioni e per l'indicazione metodologica, l'opera di un Maestro di spirito e curiosità peraltro molto "giovani" come R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo a una macrostoria del diritto*, Bolo-

inoltre la formazione all'insegnamento della storia comparata delle religioni, della retorica e appunto delle strutture della narrazione. La collocazione istituzionale "naturale" di tale dinamica è nello sviluppo ulteriore delle discipline storico-economico-giuridiche, comparatistiche, ecclesiasticistiche, di filosofia e sociologia del diritto, ancora più specificamente nello studio della teoria (e prassi) dell'argomentazione giuridica.

Soccorre al proposito, in particolare e tra le altre, la lucida lezione di Alessandro Giuliani, consegnata tra l'altro alle pagine da lui scritte²⁸ intorno alle *disposizioni sulla legge in generale* che sono premesse al codice civile. Qui l'Autore rileva l'intervenuta pluralizzazione delle norme di riconoscimento delle fonti del diritto, ormai costituite da tutte quelle funzionali all'applicazione concreta della regola, in rito o nel merito, vivendo noi in «un'epoca in cui nuove situazioni costituzionali, politiche, economiche hanno giustificato nel mondo occidentale l'aumento dei poteri del giudice, il quale rivendica il ruolo di interprete di valori collettivi» appunto in nome della "ponderazione" di interessi da svolgere in termini di "ragionevolezza" e che è spinto a compiere dalla pressione sociale verso l'obiettivo dell'equità della decisione nel caso concreto. È dunque plausibile e ben motivato l'odierno «rinnovato interesse per le tecniche dell'argomentazione [...] sulla base di un modello di razionalità critica, dialettica, giustificativa». Appare inoltre necessario creare un ponte con la psico-sociologia giudiziaria, indispensabile soprattutto alla formazione penalistica, i cui temi e metodi sono peraltro già presenti negli insegnamenti di cri-

gna, 2007 e più recentemente *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita e valori condivisi*, Bologna, 2015.

²⁸ Nel *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, Torino, 1983, I, p. 177 ss. Sul rilievo di questo Autore per il discorso del presente lavoro si legga *Alessandro Giuliani, l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, a cura di F. Cerrone, Milano, 2012 e *ivi spec. A.A. CERVATI, Giuliani e lo studio comparativo del diritto costituzionale*, p. 687 ss.

minologia, antropologia e sociologia criminale e medicina legale, svolti a Giurisprudenza o vengono per i suoi studenti mutuati da altri Dipartimenti. Tutte le discipline giuridiche e anche l'economia sono in ogni caso chiamate a confrontarsi con questa sfida, anche quelle apparentemente (e solamente) più "tecniche"²⁹, dando così il loro contributo a quella "convergenza dei saperi" in nome delle "prospettive dell' 'umano'", sulla quale il Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II ha tenuto lo scorso 20 e 21 gennaio un importante Convegno di grande successo, col contributo di sensibilità e organismi differenti dell'intero Ateneo³⁰.

²⁹ Sul tema del rapporto tra letteratura ed economia si veda già *L'oro e l'altro: letteratura ed economia nella tradizione occidentale*. Atti del Convegno internazionale di San Salvatore Monferrato, 10-12 maggio 2001, a cura di G. Ioli, Novara, 2003. Un'approfondita riflessione recente su tale nesso e di quello di tali discipline col diritto, con ricca esemplificazione di scrittori e contributi italiani, è dovuta a U. APICE, *Diritto, Giustizia e Letteratura nel quadro dell'economia neolibertistica*, negli *Studi in onore di Massimo di Lauro*, Padova, 2012, p. 33 ss.; nel medesimo ambito di interessi si veda altresì il n. 4/2014 di CoSMo, *Comparative Studies in Modernism*, dal titolo complessivo *Dalla parte dell'uomo. L'economia nella letteratura e nelle scienze umane*, a cura di C. Lombardi; sempre di analoga ispirazione, ma molto più ampio, è il quadro sistematico della scienza economica, illustrata nei sensi e coi richiami di cui al sottotitolo, da G. SCARPELLI, *La ricchezza delle emozioni. Economia e finanza nei capolavori della letteratura*, Roma, 2015. Sulle intersezioni e relazioni trasversali tra letteratura ed economia, molto interessanti sono infine le riflessioni (e le citazioni di scrittori ivi riportate, a partire dal giudizio del sociologo della letteratura Lucien Goldmann – in *Pour une sociologie du roman*, Paris, 1962, 24 – che definisce «la forme romanesque» come «la transposition sur le plain littéraire de la vie quotidienne dans la société individualiste née de la production pour le marché») di E. REGGIANI, *Beau idéal. Harriet Martineau e il capitalista in A Manchester Strike*, Milano, 2012, p. 7 ss., testo in cui è riportato in appendice il racconto di una scrittrice inglese celebre nel primo cinquantennio dell'Ottocento, analizzando i termini della polemica retrospettiva che nel *Capitale* Karl Marx ingaggiò contro questa "vecchia zitella", favorevole a una conciliazione – piuttosto che alla lotta di classe – fra capitale e lavoro.

³⁰ *Convergenza dei saperi e prospettive dell'umano*, a cura di L. De Giovanni e C. Donisi, Napoli, 2015.

4. *Le implicazioni del progetto ai fini della formazione giuridica*

Per quanto si è fin qui argomentato, ai giovani giuristi in formazione non bisogna dunque solo insegnare ad impiegare tecniche e procedimenti formali di regolazione – che è peraltro essenziale e resta centrale che imparino, altrimenti essi riceverebbero una preparazione vaga, astratta e “fuori fuoco”, rispetto alle esigenze dell’effettiva pratica forense-giudiziaria, di funzionariato e di nuovo professionismo legale, contesto nel quale peraltro le odierne tendenze alla mediazione anticipata dei conflitti spingono analogamente ad una maggiore duttilità della formazione culturale complessiva dei suoi operatori – ma proporre inoltre strumenti di approccio critico e soprattutto clinico³¹ che tengano conto della concreta dinamica, sul piano giuridico, dei fenomeni della convivenza sociale alla quale si è in breve accennato sopra³².

³¹ Nel Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II il tema è ormai al centro dell’attenzione. Ci si permette il rinvio ad E. BUONO - S. PRISCO, *Francesco Carnelutti e la «clinica del diritto». Attualità e sviluppi di un’intuizione*, in *Per Francesco Carnelutti a cinquant’anni dalla scomparsa*, cit., p. 33 ss. e si segnala altresì l’importante convegno internazionale *Diffusione dell’insegnamento clinico in Italia e in Europa: radici teoriche e dimensioni pratiche*, organizzato da A. Abignente, F. Di Donato e F. Scamardella e tenutosi nell’aula Pessina il 15 e 16 ottobre 2015, che ha costituito l’occasione per confrontarsi con esperienze straniere e cioè – al di là del titolo – anche statunitensi, censendo inoltre quelle ormai diffuse (sebbene ancora “a macchia di leopardo”) nelle università italiane, quanto alla formazione giuridica. Della Di Donato si veda altresì, già in precedenza, l’importante studio – che appunto argomenta teoricamente il rilievo questa metodologia e ne offre una larga casistica esemplificativa, come sviluppo ulteriore della linea di ricerca inaugurata nel volume citato alla nota 23 – *La realtà delle storie. Tracce di una cultura*, con prefazione di Jerome S. Bruner, Napoli, 2012.

³² Alla cui definizione teorica possono da ultimo aggiungersi – *ad adiuvandum* rispetto alle argomentazioni di cui al testo – la realistica ricostruzione di R. BIN, *Processi giusgenerativi ed effettività della Costituzione*, ne «Lo Stato», 4 (2015), p. 11 ss. e gli svolgimenti problematici di M. DOGLIANI, *La sovversione dell’immaginario costituzionale ovvero: come è cambiata la percezione del “fatto” nel diritto costituzionale*, *ivi*, p. 61 ss.

5. *Il nostro specifico impegno programmatico e operativo*

Resta ora da raccontare (guardandoci alle spalle) il percorso del “nostro” impegno di lavoro, incominciato quasi un decennio fa in tutta modestia e sottotraccia.

L’aggettivo tra virgolette non è una concessione al consueto uso accademico del pronome maiestatico, ma intende sottolineare che – attorno allo scrivente – lavora una squadra di giovani di varia esperienza e provvista di titoli formali diversi, che negli anni si è venuta scomponendo e articolando per le normali vicende della vita, ma è rimasta in ogni caso caratterizzata e coesa, sulla base di una sensibilità e di un entusiasmo comuni.

In primo luogo si erano succeduti (durante una lunga fase sperimentale, consistita in seminarî occasionalmente tenuti, a partire dall’anno accademico 2006-2007) gli interventi di Antonio Bevere, Gianrico Carofiglio, Alfonso Celotto, Maurizio de Giovanni, Diego De Silva, Giorgio Fontana, Apollonia Striano, Luciano Vandelli.

Eva Cantarella aveva dal suo canto proposto la propria lettura di Ulisse, personaggio in cui si incarna il rifiuto della logica pre-omerica della vendetta e trova embrionale riconoscimento la nascita di quello che sarà il processo penale moderno, rappresentata nelle Eumenidi di Eschilo e quella, collegata, della concezione retributiva della pena³³.

In occasione della celebrazione del 791° anniversario di fondazione dell’università federiciana, ancora Maurizio de Giovanni, qui in dialogo con Sergio Moccia e con chi firma questo scritto, ha composto espressamente per la circostanza un racconto, *Dieci Centesimi* (letto con bravura dall’attore Roberto Giordano), il cui protagonista è il personaggio dei propri romanzi Luigi Alfredo Ricciardi, un commissario di polizia che opera a Napoli

³³ Si era già dato conto di questa parte iniziale del percorso in S. PRISCO, *Diritto pubblico e comparazione. Riflessioni teoriche e metodologiche a partire da un’esperienza didattica*, in *Costituzione, Economia, Globalizzazione. Liber Amicorum in onore di Carlo Amirante*, Napoli, 2015, spec. p. 909 ss.

negli anni del fascismo e che qui viene colto nel momento e nelle motivazioni intime della scelta della facoltà universitaria.

Il libro che il lettore ha fra le mani documenta appunto in parte questa felice giornata (il testo del racconto, l'impianto originario della presente relazione e quella di Sergio Moccia), mentre in altra contiene studî ulteriori, la cui ispirazione è nata in alcuni giovani colleghi proprio a seguito del suo svolgimento.

Dopo di essa e nelle more della pubblicazione di questi Atti, sono stati con noi due altri importanti ospiti.

Innanzitutto, lo scrittore Erri De Luca, applauditissimo da un numero davvero insolito di studenti e colleghi presenti, che era venuto a parlare, in dialogo con Sergio Moccia e con chi scrive, della vicenda giudiziaria che lo aveva visto processato e infine assolto a Torino, imputato di un'assunta (e assurda) condotta di istigazione a delinquere circa il sabotaggio dei lavori del cantiere della Tav Torino - Lione in Val di Susa³⁴.

In secondo luogo, Giandomenico Scarpelli, economista ed alto dirigente della Banca d'Italia, autore del libro sopra citato in nota, che è stato presentato il successivo 16 novembre, in un suo dialogo – introdotto dallo scrivente – con illustri docenti del nostro Ateneo, come gli economisti Bruno Jossa e Gaetano Cuomo e con il professore di Letteratura italiana contemporanea Matteo Angelo Palumbo.

Sempre in attesa dei presenti Atti, i seminarî del corso di Diritto e Letteratura dell'anno accademico 2015-2016 sono stati dedicati, nel bimestre aprile/maggio 2016, al tema «L'immagine del professore universitario tra diritto e letteratura».

Bruno Capponi, ordinario di procedura civile alla Luiss, ha presentato il suo romanzo *Il concorso*; Fulvia Abbondante della Federico II ha analizzato *Il giocatore invisibile* di Giuseppe Pontiggia; Melania Salazar, costituzionalista dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha ripercorso *Sottomissione*, di Michel

³⁴ *La parola contraria tra istigazione a delinquere e libertà di espressione*, 4 novembre 2015.

Houllebecq e Ines Ciolli, che insegna con identica specializzazione alla Sapienza, quelli di *Prin*, di Vladimir Nabokov. Hanno chiuso gli incontri Alessandro Morelli, costituzionalista dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, con una riflessione su *Stoner* di John Williams e Gennaro Carillo, che insegna Storia del pensiero politico nell'università Suor Orsola Benincasa e nell'occasione si è dedicato a *La macchia umana* di Philip Roth.

In tutti i casi, gli incontri hanno esplorato la condizione esistenziale e professionale del docente universitario (tali sono infatti i protagonisti dei romanzi), colti talora in momenti "privati" e raccontati con toni elegiaci, talaltra con uno sguardo degli autori sarcastico e irridente, ovvero in situazioni rivelatrici di contrasti ambientali e di costruzione di strategie di carriera, risultandone discussioni sempre molto partecipate tra il relatore di turno e gli studenti presenti (alcuni dei quali venivano anche dal prestigioso liceo classico napoletano "Umberto I"), cui in particolare è stata affidata la lettura di brani delle opere scelte, che per la sede in cui erano ospitate costituivano ovviamente l'occasione per l'esame di problemi giuridici.

L'orizzonte che il gruppo si propone è ora (mentre continueranno le sue attività, fatte di seminarî che persistano a coinvolgere in letture e readings studenti, colleghi, scrittori, registi, attori, attrici, anche collegandosi ad iniziative dirette – nella nostra sede universitaria o altrove – in analoga direzione) quello di inventariare letteratura, precedenti ed esperienze che – come si rilevava all'inizio – non sono solo anglosassoni, ma vivono in un ambito anche italiano ed europeo, sono risalenti nel tempo e fondano una fiorente tradizione autonoma, poi messa tra parentesi dall'egemonia delle scuole giuridiche formalistiche, per documentare con ricca esemplificazione ampiezza e varietà dei metodi, delle pratiche, dei risultati nel settore indagato.

Questo approccio ambisce in tal modo a trasfondersi alla fine in una complessiva proposta scientifico-didattica non tradizionale nella cultura giuridica italiana e perciò di rinnovamento degli studi, costruita e vivificata di continuo, grazie alle sugge-

stioni provenienti dai partecipanti, con un metodo di lavoro di impronta “socratica”³⁵.

³⁵ Il gruppo di lavoro di partenza, aperto tuttavia a successive ed auspicabili integrazioni, anche di altre università e dipartimenti, nonché ad apporti di competenze esterne e diverse, è per ora costituito – in ordine alfabetico – da Fulvia Abbondante, Antonia Bernardo, Maria Sarali Bussi, Enrico Buono, Francesca De Simone, Rossella Di Pietro, Chiarastella Gabbanelli, Federica Iovino, Giuseppe Mastrominico, Edda Napolitano, Salvatore Prisco, Angelo Puglisi, Maria Teresa Rovitto, Francesca Scamardella e Stefania Torre.

SERGIO MOCCIA

UN'IPOTESI DI STUDIO
PER IL COMMISSARIO RICCIARDI

Sono particolarmente contento di partecipare a questa giornata, perché ho sempre creduto che compito dell'insegnamento universitario sia quello di formare persone e non solo tecnici ed operatori, perché la dimensione personale costituisce il sostrato che consente a tecnici ed operatori di gestire le proprie funzioni, il proprio mestiere, secondo parametri di umanità.

Per questo, da sempre, agli studenti che seguono le mie lezioni di diritto penale suggerisco di coltivare altri settori dell'esperienza culturale, letteratura, arte, musica: ad esempio, leggere una poesia di Kavafis o di Paul Valéry, se guardiamo ai progetti di riforma degli anni Trenta, soffermarsi sul barocco se parliamo dell'Inquisizione e così via. E gli studenti rispondono egregiamente a questo tipo di sollecitazioni.

In fondo si tratta di utilizzare una "vecchia" metodologia, quella dello strutturalismo, la bella illusione di Claude Lévi-Strauss di avere persone non ad una dimensione, come denunciava Marcuse, ma con caratteristiche ampie e differenziate.

Non si conosce davvero un fenomeno, se non lo si inserisce in un contesto, specialmente quando la missione che ci prefiggiamo è quella di far capire.

Potrebbe essere una missione "scomoda" quella di far capire, perché, una volta preso il vizio di ragionare, un giurista non si pone più di fronte alla *Lex* come a qualcosa che viene dall'alto, ma comprende il rapporto tra diritto e politica e si rende conto di come legislatore vada scritto con la "elle" minuscola.

Perché chi è il legislatore? Quello che noi mandiamo in Parlamento e con questo ho detto tutto, come direbbe il grande Totò. Quello è il legislatore, non un'entità che nasce in un empireo assoluto, rispetto alla quale non possiamo far niente. No, noi possiamo fare tanto, tantissimo, se lo vogliamo.

Ho provato a lavorare di fantasia sul personaggio di Ricciardi. A diciott'anni si iscrive all'Università e all'ultimo momento sceglie Giurisprudenza.

Qui mi permetto una facile previsione: tra le materie di Giurisprudenza, secondo me gli interessa particolarmente il diritto penale. E vediamo un po' quali professori incontra nel corso dei suoi studi.

Certo, non studia soltanto diritto penale. Conviene, dunque, un piccolo accenno agli altri insegnamenti: incontra Fadda, come romanista, Arcoleo, come costituzionalista, Leonardo Coviello *senior*, come privatista. Una bella compagnia di professori, che successivamente ha lasciato il posto a noi. E qui mi fermo, senza domandarmi se Ricciardi sia più fortunato o più sfortunato degli studenti di oggi.

Per quanto riguarda i professori di diritto penale, Ricciardi sicuramente è più fortunato, perché incontra, anzitutto, Enrico Pessina, filosofo e giurista, o, per meglio dire, filosofo idealista che si occupa di diritto penale.

E quest'incontro, secondo me, lascia in Ricciardi una traccia particolare, che trova una certa consonanza nel suo spirito tormentato, a volte anche tormentante, per il lettore che, affascinato, s'identifica con il personaggio.

Tra i penalisti, Ricciardi fa altri due incontri molto importanti per la sua formazione: innanzitutto Arturo Rocco, fratello di Alfredo e vera anima del codice penale del 1930: un professore di diritto penale, che ha una sua visione molto alta, molto forte della giustizia, intesa come una giustizia retributiva, che pone il soggetto di fronte alla maestà della legge, della pena. Certo è un po' difficile da seguire, perché s'inserisce in quella corrente idealista, che trovò a Napoli tanta fortuna con Spaventa, con lo stesso Pessina ed in genere con i neohegeliani napoletani.

Napoli, tra le altre cose, ha avuto sempre la mania, oltre che dell'essere bella, del pensiero e di un pensiero a volte critico, molto avanzato. A Napoli hanno trovato espressione tutte le

idee più innovative: fermandoci alla politica, il socialismo ha avuto diversi interpreti a partire da Labriola, ed in quel alveo ideale va inserito anche il comunismo di Bordiga, come pure qui sono stati accolti esponenti dell'anarchia, primo fra tutti Bakunin: insomma – dal punto di vista del fervore intellettuale – Napoli è sempre stata una città generosa ed impegnata.

Ma torniamo a Ricciardi. Oltre ad Arturo Rocco, come professore di diritto penale, egli incontra, però, anche un libero docente di orientamento diametralmente opposto, Raffaele Garofalo, un allievo di Lombroso.

Siamo agli antipodi. Secondo me Ricciardi ha seguito le lezioni di Rocco, ma anche il corso libero di Garofalo.

Ne sono sicuro, per questa ragione: l'ultimo Lombroso voleva ricostruire la possibilità di conoscenza empirica dello spirito, dell'anima, voleva applicare il metodo positivo-sperimentale anche alle scienze occulte. Egli seguiva una medium famosissima, Eusapia Paladino, una figura controversa, che annoverava numerosi detrattori, ma anche, dalla sua parte, persone celebri, come lo stesso Lombroso.

La Paladino sosteneva di essere in grado, ponendo una mano su di una scatoletta che conteneva argilla, di farne venir fuori, durante una seduta spiritica, addirittura l'impronta della mano o del volto di qualcuno e diceva: «Ecco il fatto», il fatto!

Evidentemente Ricciardi deve aver avuto occasione di sentir parlare del "fatto", perché "il fatto" di Ricciardi è la sua capacità di cogliere gli ultimi istanti della vittima, il momento del "fatto" criminoso.

Inizialmente io non capivo perché egli questo fenomeno lo definisse "il fatto", dal momento che per me, da penalista, il fatto aveva i connotati del fatto tipico, a cominciare dalla materialità del *corpus delicti*.

Invece "il fatto" per Ricciardi è la visione che egli riesce a cogliere nel momento del dramma. Tutto sommato, come per Eusapia Paladino quando riesce a far comparire l'immagine, la similitudine è evidente.

Pensando ai possibili incontri di Ricciardi, studente universitario, con i professori di diritto penale, mi ha colpito molto quest'idea del doppio corso di insegnamento.

Da un lato, la giustizia, l'anelito di giustizia, che lo spinge nell'ultimo racconto, «Dieci centesimi», a cambiare immediatamente indirizzo all'atto dell'iscrizione all'Università: non filosofia, ma giurisprudenza. Da questo si capisce immediatamente che vuole giustizia, un bisogno che pensa di non poter soddisfare come filosofo.

In realtà, il filosofo ha un ruolo importantissimo nel perseguimento della giustizia, perché sul lavoro del filosofo si costruisce quello del giurista ed è il filosofo che consente al giurista di concepire la giustizia non solo come giustizia formale, ma anche come giustizia sostanziale. L'una staccata dall'altra non è giustizia. La giustizia è un concetto complesso. Se ce n'è soltanto metà, non c'è giustizia.

Quella della giustizia è una possibilità che viene data a chi ha la responsabilità di conoscere, comprendere la persona. E la persona non è solo l'azione, ma anche quello che sta prima e quello che sta dopo l'azione. I giuristi sensibili – che siano magistrati, avvocati, professori – lo sanno bene.

Dunque, da un lato, nell'animo di Ricciardi può rinvenirsi un'idea di giustizia, riconducibile all'incontro con Arturo Rocco, ma, dall'altro, in esso è possibile cogliere i segni anche dell'incontro con Garofalo, allievo di Lombroso, che fa nascere in lui un'esigenza di conoscenza non più, o non solo, dell'"ente giuridico" delitto, ma anche dell'"uomo delinquente".

STEFANIA TORRE

“INTERNI FAMILIARI”.
L’INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO
NELLA LETTERATURA, NEL TEATRO
E NELLA CULTURA GIURIDICA ITALIANA
DI FINE OTTOCENTO*

SOMMARIO: 1. I possibili linguaggi della comunicazione giuridica: scrittura, immagini, mass media. – 2. Dalle raccolte di “cause celebri” ai romanzi giudiziari. – 3. Teatro e letteratura a difesa dell’amore: nuove suggestioni per l’opinione pubblica.

1. *I possibili linguaggi della comunicazione giuridica: scrittura, immagini, mass media*

“*Interni familiari*” richiama alla memoria le fotografie custodite come ricordo di giornate speciali, che immortalano in un momento particolare tutti i componenti della famiglia, stretti nei pochi centimetri di un’inquadratura.

Fa pensare alle fotografie ingiallite, color seppia, dei nostri nonni o dei nostri più lontani ascendenti, colti molto spesso in una posa comune, con il padre e la madre seduti – quest’ultima che stringe tra le braccia l’ultimo arrivato – e tutt’intorno una moltitudine variopinta di figli, nuore, generi, nipoti e talvolta anche i fedeli cani di casa!

Risalendo più indietro nel tempo, vengono alla memoria i

* Lo studio che qui si presenta è stato illustrato nel corso del convegno dell’Associazione Matrimonialisti Italiani sul tema dell’influenza dei mass media e delle nuove tecnologie nelle dinamiche familiari, tenutosi a Napoli il 21 marzo 2014. Era un appuntamento pensato per la formazione professionale degli avvocati di diritto di famiglia ma con aperture significative ai contributi interdisciplinari di docenti universitari, storici del diritto, sociologi, psicologi, giornalisti e rappresentanti del mondo delle istituzioni. Dedico queste pagine al mio maestro, Aldo Mazzacane, che con le sue brillanti intuizioni e una vivacità culturale non comune ha sempre saputo stimolare negli allievi percorsi di ricerca originali e innovativi.

ritratti delle casate nobili, aristocratiche o dell'alta borghesia, commissionati ai grandi pittori di età moderna e contemporanea, che andavano a decorare i saloni delle corti o delle magnifiche residenze familiari italiane ed europee. Maestri indiscussi del genere furono Goya, Rembrandt, gli artisti della scuola fiamminga, Angelika Kaufmann, Bazille e l'elenco potrebbe essere decisamente lungo fino ad arrivare oggi agli interni di famiglia di Fernando Botero.

I ritratti, oltre ad emozionarci, sono documenti interessanti anche da una prospettiva di tipo storico-giuridico, perché ci raccontano la "famiglia" così come è cambiata nel tempo. Essi si prestano ad un confronto molto intrigante: affiancando i quadri o le fotografie di diversi interni intimi, ripresi in una stessa epoca, si possono cogliere delle sfumature interessanti negli equilibri del nucleo domestico riprodotto. Così elementi di diversità si possono individuare facilmente nelle raffigurazioni delle famiglie aristocratiche, borghesi e contadine dell'Ottocento italiano.

Se oggi provassimo a fare la stessa operazione, quante rappresentazioni della moderna famiglia dovremmo accostare? Alla classica immagine – padre/madre/figlio – dovremmo avvicinare il ritratto di un solo genitore con uno o più figli. Ancora, nuovi nuclei familiari sono composti da adulti dello stesso sesso con figli adottivi. E poi: il ventaglio molto ampio di famiglie appartenenti a etnie o culture diverse; le famiglie "ricomposte", che nascono dalla fusione di due distinti nuclei che si intersecano nel momento in cui si costituisce una nuova coppia affettiva.

In ogni tempo, dunque, la parola "famiglia" ha sempre rinviiato ad un significato piuttosto complesso, che ha dovuto plasticamente adattarsi a situazioni reali, talvolta profondamente differenti, sebbene appartenenti allo stesso contesto storico, ai medesimi luoghi e ad una sola cultura.

L'obiettivo dello studio che qui si presenta è teso a sperimentare, o meglio, a sondare senza alcuna pretesa di esaustività, come i molteplici linguaggi della comunicazione si intrecciano fra loro, giungendo alla elaborazione di concetti, valori e cate-

gorie del reale molto articolati, in cui si integrano i codici linguistici. Si proverà a seguire il flusso comunicativo attraverso cui si perviene a costruzioni concettuali rilevanti soprattutto sul terreno del diritto, che spesso risultano in conflitto con il paradigma tradizionale di un istituto confluito nella legislazione vigente, stimolando la ricerca e l'affinamento di nuovi assetti normativi e una diversa sensibilità giuridica per fenomeni assolutamente originali.

Dalla lezione degli storici dell'arte, che si sono occupati di ritrattistica¹, e dei semiologi, che hanno approfondito il linguaggio fotografico², apprendiamo che dietro ogni immagine ci sono almeno tre rappresentazioni che concorrono alla definizione del significato simbolico: il soggetto o i soggetti che si fanno ritrarre, che sono coloro che scelgono la posa, l'abbigliamento, il profilo migliore; quindi, l'impronta personale che conferisce al ritratto il suo autore, il quale interviene nella ricerca della migliore illuminazione, dello sfondo, della collocazione delle persone nello spazio; e infine, il punto di vista di chi osserva la fotografia o il ritratto, che può variare in funzione del contesto di appartenenza, delle circostanze sociali, degli strumenti di lettura e di interpretazione di un messaggio propri di colui che guarda. Tutti costoro insieme concorrono alla produzione creativa di un testo finale, che svela la complessità della realtà.

Non diverso è il processo di interazione comunicativa che attivano oggi i moderni mezzi della comunicazione globale, quali la televisione e soprattutto Internet, che lungi dal costituire strumenti neutri di informazione, producono oggetti culturali e sociali che entrano nella vita quotidiana dei riceventi, divenendo elementi di riflessione, in forza dei quali gli individui meditano

¹ E. CASTELNUOVO, *Ritratto e società in Italia. Dal Medioevo all'Avanguardia*, Torino, 2015.

² Vedi su tutto R. BARTHES, *La Chambre claire. Note sur la photographie*, Paris, 1980 (trad. it., *La camera chiara. Note sulla fotografia*, trad. Renzo Guideri, Torino, 1980).

su loro stessi, sugli altri e sul mondo a cui appartengono. La tecnologia della comunicazione globale rielabora attraverso i propri codici linguistici eventi, situazioni, microstorie che raccontano le istanze della società contemporanea; situazioni che acquistano, attraverso l'azione dei media, una nuova dimensione reale che giunge al pubblico in forma di messaggio facilmente decodificabile e accessibile. Naturalmente, ancora una volta il significato ultimo dell'oggetto mediatico varia da destinatario a destinatario, perché la comprensione passa obbligatoriamente per le diverse competenze, conoscenze, abilità, esperienze personali del singolo.

Raggiunto il ricevente, il messaggio viene incorporato e rielaborato in maniera discorsiva, e così condiviso con altri. In questa fase, la forma simbolica si integra con i pensieri, i sentimenti, le esperienze delle persone, e subisce un'operazione continua di reinterpretazione e di narrazione penetrando in profondità nella vita quotidiana e generando nuove situazioni e nuove idee³. Certo, non può tacersi il pericolo che si nasconde dietro un processo comunicativo veloce e in alcuni casi, come per Internet, privo di filtri e di una attenta selezione delle informazioni e dei messaggi. Si assiste costantemente a fenomeni di diffusione di idee, valori e discorsi destabilizzanti per la società civile che svelano il profilo minaccioso della comunicazione globale. Cyberbullismo, proselitismo integralista, ossessioni omofobe sono solo alcuni dei risvolti negativi di una cultura fortemente segnata dall'uso della rete informatica.

La forza plasmante delle moderne tecnologie è particolarmente evidente nel complesso rapporto con l'ordinamento giuridico, rispetto al quale si può senza dubbio affermare che gli strumenti della comunicazione di massa non si limitano ad esporre il diritto bensì ad informare *circa il diritto*, al pari di ciò che ac-

³ J.B. THOMPSON, *The Media and Modernity. A Social Theory of the Media*, Cambridge, Polity Press, 1995 (trad. it. *Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media*, Bologna, 1998).

cade per altri saperi come la medicina, le scienze, l'arte⁴. L'aspetto poi che suscita oggi grande attenzione è il tema della circolarità del rapporto tra comunicazione globale e diritto che coinvolge ogni ramo dell'ordinamento, primo fra tutti in modo particolarmente evidente il diritto di famiglia e delle persone.

La grande attenzione prestata dagli strumenti della comunicazione di massa ad alcuni comportamenti sociali ha generato un effetto innovativo per il diritto, accelerando i tempi di adeguamento dell'ordinamento alle istanze della società contemporanea. Ancora, la circolazione veloce della comunicazione ha prodotto profondi cambiamenti nelle relazioni intersoggettive, e soprattutto familiari, sensibilizzando il legislatore e la collettività sugli interessi propri di ciascun componente della famiglia. Gli esempi che potremmo citare sono tanti. Solo a titolo esemplificativo si potrebbe accennare all'attenzione con cui i media e Internet hanno seguito e raccontato storie di famiglie "same-sex" o di figli generati al di fuori del matrimonio, situazioni che hanno attirato l'attenzione degli avvocati e dei magistrati, investiti quotidianamente della responsabilità di misurarsi con relazioni non contemplate dal diritto vigente ma sempre più diffuse e condivise dalla collettività, e rispetto alle quali era necessario chiedere e ottenere una soluzione giuridica dal legislatore.

2. *Dalle raccolte di "cause celebri" ai romanzi giudiziari*

La complessità del rapporto comunicativo che coinvolge oggi il diritto e i linguaggi della comunicazione globale tra Otto e Novecento caratterizzava i rapporti tra letteratura, teatro e ordinamento giuridico, codici della comunicazione collettiva molto diffusi e familiari alla società europea della prima età contem-

⁴ G. RESTA, *I nuovi oracoli della giustizia: processi mediatici e laicità del diritto*, in «Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile», Anno LXIV, 1 (2010), pp. 129-154.

poranea. Soprattutto il diritto e la letteratura, quali capisaldi della cultura occidentale, nonostante la diversità dei loro interessi e procedimenti, condivisero a lungo la natura di sistemi comunicativi in grado di modellare le categorie mentali che governavano la società, attraverso un gioco di alleanze sottili su cui vale la pena soffermarsi.

Tra Settecento e Ottocento un genere letterario destinato a una fortuna di lunga durata fu quello delle raccolte di “*cause celebri*”⁵. La moda delle pubblicazioni di *causes célèbres* aveva conquistato già alla metà del secolo XVIII il pubblico colto e salottiero francese, per poi diffondersi rapidamente nei circuiti intellettuali di tutta l’Europa illuminata. Determinante per il successo internazionale delle pubblicazioni fu anche la scelta del formato editoriale, che ricadde sulla misura del volume in dodicesimo, più agevole e pratico per il trasporto durante i viaggi o per la collocazione sui tavolini degli studi privati o delle dimore di ricevimento.

Nelle raccolte erano raccontati in forma romanzata processi suggestivi e di grande clamore, sia del passato sia del tempo più recente. Non solo casi penali occupavano pagine e pagine dei volumetti, ma anche altre vicende giudiziarie, specie relative ai rapporti familiari e matrimoniali. Artefici delle raccolte erano molte spesso avvocati assai ingegnosi ma poco fortunati nella loro professione, che per sopravvivere, cavalcando l’onda del successo di una letteratura più sensibile agli interessi e ai gusti di una opinione pubblica in espansione, traducevano in racconti e brevi romanzi appassionanti e carichi di emozioni, i giudizi freddi e rituali che si celebravano nelle aule dei tribunali.

Scopo delle antologie era soddisfare la curiosità dei lettori e al tempo stesso costruire un immaginario forte relativamente al

⁵ A. MAZZACANE, *Letteratura, processo e opinione pubblica. Le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*, in «Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte», 3 (2003), pp. 70-97.

diritto, al processo, agli attori del giudizio e alla giustizia in generale, sia come valore sia come istituzione.

L'intuizione che determinò la fortuna del genere fu quella di fondere il linguaggio forense con gli schemi narrativi delle storie e dei racconti. In questo modo, le raccolte svelavano al pubblico i misteri delle decisioni, spogliandole dei contorni più dogmatici e astratti, senza però rinunciare alla descrizione dei dettagli della procedura, utili per spiegare l'intreccio. Seguendo questo schema, le storie utilizzavano gli atti dell'accusa e della difesa, le scritture di parte, le testimonianze, raccontandoli però con uno stile facilmente accessibile al lettore, appunto romanizzato, per superare il tecnicismo e la retorica propri dell'eloquenza forense. In sintesi, l'intenzione degli autori delle cause celebri consisteva nel garantire un'informazione giuridica, esatta, aderente alle pratiche giudiziarie ma resa con uno stile narrativo gradito tanto ai profani quanto agli esperti di diritto.

L'impresa editoriale fu decisamente fortunata e accolta con grande partecipazione da un pubblico estremamente eterogeneo nel quale erano compresi anche giudici, avvocati e procuratori.

L'alleanza fra il diritto e la letteratura permetteva di istruire il lettore. Le cause erano narrate con una tale carica commovente da suscitare poi emozioni, passioni, tentazioni. Nei testi si accavallavano due linguaggi, quello forense e quello letterario, che pur retti da logiche diverse si compenetravano a vicenda. L'argomentazione giuridica conferiva veridicità al racconto, ma era la narrazione passionale a rendere condivisibile l'argomentazione tecnica.

Ben presto le antologie divennero cataloghi delle passioni umane, di cui il foro offriva un repertorio vastissimo. La giustizia dei tribunali proponeva un quadro molto reale dei tanti aspetti della vita civile e un inventario dei costumi di tutti i ceti sociali.

Le raccolte oltre a svelare i misteri della procedura finivano con l'azionare anche l'approvazione o la disapprovazione del lettore, una inevitabile critica morale e sociale. Affari privati – come

i matrimoni, le doti, le tutele – divenivano oggetto di dibattito generale. Le storie narrate dalle cause celebri venivano discusse nei luoghi della socialità ottocentesca, come i caffè o i salotti dell’alta borghesia cittadina. Il processo veniva tradotto in un racconto che produceva immagini e tipi a disposizione del giudizio sociale e avviava un vero e proprio processo “pubblico”.

Dalla vicina Francia la moda delle antologie di cause celebri varcò i confini per diffondersi, con pari successo, anche nelle accademie e nei circoli intellettuali italiani, dove trovarono un’entusiastica accoglienza le traduzioni delle più note collezioni d’Olttralpe⁶. La curiosità e la passione con cui anche in Italia furono recepiti questi moderni testi si alimentava anche delle vicende politiche e culturali della penisola, a cavallo dell’unificazione nazionale. I materiali con cui si confezionavano le raccolte offrivano sempre più l’occasione al pubblico dei lettori, in costante crescita ed ampliamento, di interrogarsi sui limiti e sui pregi della giustizia civile e penale, nonché sulle aporie di alcuni istituti tradizionali del diritto privato vigente, specie con riferimento alla proprietà, alla famiglia, alla condizione giuridica della donna. Contemporaneamente, attraverso la narrazione dei processi si ripercorrevano tutte le pieghe dell’animo, delle attese, delle passioni e dei sentimenti dei lettori italiani, guidandoli verso la condivisione di valori e principi fondanti della comune identità nazionale. D’altra parte, proprio le raccolte di cause offrirono l’opportunità ai giuristi di apprendere nuovi stili e tecniche di argomentazione giuridica, mutuati dal modello letterario, e in grado di conquistare e travolgere con la forza della parola un pubblico di non esperti.

La ricerca di una retorica forense colta ma al tempo stesso anche appassionante e affabulatrice era divenuta fin dal principio del secolo XIX una tra le maggiori preoccupazioni degli avvocati di tutta la penisola. La progressiva affermazione dei fon-

⁶ Si pensi al *Repertorio delle cause celebri di tutte le Nazioni. Prima compilazione italiana*, Firenze, 1840-45.

damenti dello Stato unitario e liberale riformulò gli equilibri sociali e dei ceti colti, impegnati nell'appropriazione degli apparati simbolici della nascente nazione. L'ampliamento della cerchia degli "intellettuali" – compagine complessa e articolata in cui confluivano adesso anche giuristi, scrittori, giornalisti, artisti, scienziati – animò un confronto molto vivace tra i letterati, che insistevano sugli aspetti morali e sentimentali come substrato della coscienza pubblica, e gli esperti di diritto, che attraverso le categorie logico-formali dell'ordinamento vigente perseguivano il progetto di educazione dei cittadini ai valori civili di comune appartenenza⁷.

Guidati dai nuovi obiettivi politici e sociali, gli avvocati italiani si dedicarono con grande passione alla cura e al rilancio dell'eloquenza forense. Sul modello delle *cause celebri* fecero la loro apparizione nel panorama editoriale italiano le raccolte di arringhe degli avvocati più conosciuti, che offrivano un saggio della retorica giuridica. Dall'antologia di scritti dell'avvocato milanese Giuseppe Marocco⁸, alle cause dell'avvocato penalista Francesco Lauria⁹, fino alla collezione delle allegazioni di Giovanni Carmignani¹⁰ e poi nel tempo le raccolte di allegazioni a stampa dell'avvocatura italiana¹¹ si ebbe una eccezionale fioritura di edizioni di materiale forense destinato prevalentemente ai giuristi in formazione. La finalità educativa infatti impressa alle colle-

⁷ P. BOURDIEU, *La responsabilità degli intellettuali*, Roma-Bari, 1991; Z. BAUMAN, *La decadenza degli intellettuali. Da legislatori a interpreti*, Torino, 2007, pp. 51-64.

⁸ G. MAROCCO, *Difese criminali dell'avvocato Giuseppe Marocco, ad uso della gioventù iniziata nello studio della giurisprudenza pratica criminale*, Milano, 1818.

⁹ F. LAURIA, *Raccolte di arringhe penali dell'Avvocato Francesco Lauria precedute dall'elogio storico della sua vita*, Napoli, 1832.

¹⁰ G. CARMIGNANI, *Cause celebri discusse dal Cav. Commendatore Giovanni Carmignani*, Pisa, 1843.

¹¹ C. VANO, *Avvocati «innanzi all'eccellentissima Corte». Una collezione ritrovata di allegazioni forensi*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, 1994, pp. 405-420.

zioni di arringhe e allegazioni un tratto specifico che le differenziò dalle *cause celebri*, il cui pubblico di lettori oltrepassava la linea di confine dei pratici del diritto. Ciò nonostante, non mancarono opuscoli che riuscirono a conquistare l'attenzione della società colta e impegnata.

Nel 1877 l'avvocato napoletano Francesco Peluso pubblicava un fascicoletto intitolato *Separazione e divorzio. Causa celebre decisa dal Tribunale di Napoli*, che riscosse molto interesse nel pubblico¹². La vicenda narrava la separazione di una coppia di coniugi, lui aristocratico napoletano, lei ricca donna di nazionalità inglese, residenti a Napoli, che avevano contratto matrimonio nel 1854 a Londra secondo il rito previsto dal Concilio di Trento. La convivenza era presto naufragata anche a seguito di una relazione amorosa della moglie con un giovane diplomatico londinese, sfociando in una complessa vicenda giudiziaria. Nel 1872 le parti avevano sottoscritto un accordo di separazione personale, voluto da entrambi. Ma pochi anni dopo, la donna, tornata a vivere in Inghilterra, chiedeva e otteneva dal giudice inglese il divorzio dal marito, al fine di potere coronare il sogno d'amore con l'amante. Venuto a conoscenza dell'accaduto, il marito si rivolgeva al Tribunale civile di Napoli per chiedere la separazione per colpa dalla consorte, rea di averlo ingiuriato con il divorzio e l'infedeltà coniugale.

L'opuscolo riporta tutta la documentazione relativa alla storia raccontata: i verbali di udienza, gli atti della difesa del marito a firma di Giuseppe Pisanelli, uno dei padri del codice civile italiano del 1865, e anche la trascrizione e traduzione dall'inglese di una vibrante lettera di amore del giovane amante alla moglie infedele, origine e causa della vicenda processuale. Dal punto di vista squisitamente giuridico, è un caso interessantissimo di diritto privato internazionale relativo alla disciplina del matrimonio e dei rapporti coniugali. La difesa di Pisanelli, pro-

¹² F. PELUSO, *Separazione e divorzio. Causa celebre decisa dal Tribunale di Napoli*, Napoli, 1877.

nunciata all'udienza del 4 aprile 1877 innanzi al Tribunale di Napoli, ruota proprio intorno alle fonti che disciplinano il consorzio coniugale e familiare di una coppia formata da cittadini di diversa nazionalità. Una causa tuttavia estremamente intrigante anche per il pubblico italiano meno esperto dell'ultimo quarto del secolo XIX, perché centrata su due temi di interesse giuridico ma anche di rilievo morale e religioso: l'adulterio e l'ammissibilità del divorzio.

È noto che l'istituto del divorzio nell'Italia appena unita suscitò un vivace dibattito politico e culturale sull'opportunità di recepirlo nell'ordinamento nazionale¹³. Introdotto nella penisola da Napoleone all'inizio del secolo, era stato poi abolito dai codici preunitari, perché giudicato poco confacente alla società civile italiana. Forti erano le pressioni da parte della Chiesa romana e del mondo cattolico per ostacolare una riforma contraria ai principi della sacralità e indissolubilità del vincolo coniugale.

All'atto dell'unificazione nazionale del diritto civile si riaccese il confronto tra i sostenitori e i detrattori dell'istituto. Le argomentazioni giuridiche poggiavano su due piattaforme differenti: i divorzisti, insistevano sulla natura contrattuale e consensuale del matrimonio e sulla rilevanza privata e tutta personale del vincolo coniugale; gli antidivorzisti, di contro, insistevano per rivendicare l'interesse pubblico del matrimonio e in generale dei rapporti familiari, e quindi la legittimità dell'intervento dello Stato nella sfera personale, qualora ciò fosse dettato da una ragione superiore degna di tutela.

Le polemiche generate dal confronto sul divorzio lasciavano trasparire una critica più generale alle scelte di fondo compiute dal legislatore nel dare assetto alla materia civilistica. In discussione era la centralità tributata alla proprietà fondiaria, intorno alla quale ruotavano tutti gli articoli del codice del 1865, com-

¹³ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2004.

preso le norme riguardanti la famiglia e il matrimonio¹⁴. Quest'ultimo significativamente era regolato nel Titolo V del libro terzo del codice dedicato ai "Modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose". Gli articoli relativi alla disciplina del rapporto coniugale e con i figli erano invece contemplati nel primo libro del codice, che fissava requisiti e presupposti per il conseguimento della piena capacità giuridica della persona. La funzionalità agli interessi della proprietà terriera traspare con evidenza in alcuni articoli del testo. L'art. 131 cc. attribuiva espressamente al marito il ruolo di "capo della famiglia", subordinando al suo volere e alla sua autorizzazione la capacità giuridica della moglie. Echi dell'antico *ius in corpus*, connesso al rapporto coniugale, filtravano dalla formulazione dell'art. 130 cc. che imponeva l'obbligo in capo ai coniugi di coabitazione, fedeltà e assistenza, e ancor più dal dettato dell'art. 132 che imponeva al marito il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che fosse necessario ai bisogni personali¹⁵.

La costruzione del matrimonio come istituzione politica e civile, della cui disciplina lo Stato liberale doveva occuparsi per vigilare sull'ordine etico della società, e per garantire la tutela dei soggetti deboli del consorzio familiare, escludeva dall'orizzonte del legislatore e di una larga parte della cultura giuridica italiana la considerazione della componente intima e sentimentale della relazione nuziale. L'adesione convinta della cultura giuridica italiana al modello pandettistico tedesco nella costruzione del discorso giuridico implicava che l'"amore passionale", quale fondamento primo della coppia coniugale, non avesse alcun riconoscimento negli articoli dei codici¹⁶. La minaccia rappresen-

¹⁴ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale" in Italia*, Milano, 2011.

¹⁵ M. S. TESTUZZA, *Matrimonio e codici. L'ambiguo statuto della corporeità*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 42 (2013), pp. 281-321.

¹⁶ G. MASTROMINICO, *Sanzione e sentimento. Percorsi letterari della penali-*

tata dalla forza dirompente e irrazionale dell'amore alla stabilità dei rapporti del diritto patrimoniale suggerì di ridurre il sentimento amoroso entro i soli confini rigidi e stringenti della disciplina codicistica del matrimonio. In questo senso il diritto si impadroniva dell'amore, conferendogli l'unica veste possibile per una sua considerazione in ambito giuridico. Più di un secolo sarebbe occorso per ripensare la relazione diritto e amore e per temperare l'ostilità del campo giuridico a quello emozionale e sentimentale¹⁷.

Sullo sfondo tracciato si collocava la difficile discussione sul divorzio. Il principio della indissolubilità dell'unione matrimoniale costituiva il fondamento del modello familiare proposto dal legislatore del 1865, che privilegiava solo uno degli interessi in gioco: quello della borghesia agraria, protesa ancora alla protezione dei patrimoni terrieri e preoccupata di garantire la trasmissione alle generazioni future di tutto l'asse ereditario nella sua compattezza, evitando dispersioni e frammentazioni.

Giuseppe Pisanelli, l'avvocato difensore del Duca Luigi Caracciolo, protagonista della causa celebre del 1877, nel corso dei lavori preparatori al testo finale della codificazione civile aveva proposto di lasciare fuori dalle previsioni codicistiche i diritti della persona e i diritti della famiglia, per i quali immaginava una piena costituzionalizzazione, e quindi la totale autonomia dalla sfera patrimoniale. Il 15 luglio 1863 il Guardasigilli Pisanelli presentava al Senato del Regno il primo libro del codice civile, accompagnandolo con un discorso che spiegava le ragioni per cui si era risoluto a sottoporre al giudizio non tutto il progetto di codice bensì solo il libro primo. Secondo l'opinione di Pisanelli, anche alla luce degli umori raccolti nel corso dei lavori prepara-

stica italiana del secondo '800, in Il contributo di Law & Humanities nella formazione del giurista, Italian Society for Law and Literature - ISLL, Atti del quarto convegno nazionale. Benevento 31 maggio-1 giugno 2012, a cura di F. Casucci e M.P. Mittica, pp. 237-255.

¹⁷ S. RODOTÀ, *Diritto d'amore*, Roma-Bari, 2015.

tori, l'approvazione del libro primo avrebbe garantito il successo di tutta l'impresa ministeriale. Troppo importanti e delicate erano le materie trattate in quegli articoli che disciplinavano la famiglia e la società civile. Nelle intenzioni del relatore il primo libro del codice sarebbe dovuto restare fuori del testo, trasformato in una legge speciale intermedia tra «il codice civile e lo Statuto. Il codice civile riguarda l'individuo: il primo libro del codice, la società di famiglia, lo Statuto, la società politica»¹⁸.

Il progetto di Pisanelli andava molto oltre l'immaginazione del legislatore del 1865. Come avrebbe ricordato nella difesa del Duca Caracciolo quel giorno di aprile del 1877, invano aveva proposto di riconoscere la possibilità del divorzio sia pure in pochi casi e solo dopo molti anni dalla separazione. L'opposizione parlamentare e di parte dell'opinione pubblica avevano suggerito di abbandonare l'idea¹⁹.

Coerentemente con le finalità principali della materia privatistica, il codice regolò unicamente la possibilità della separazione coniugale e non il divorzio, per giunta individuando anche le cause giustificative dell'allontanamento dei coniugi: l'adulterio, l'abbandono volontario, gli eccessi, le sevizie, le minacce e le ingiurie gravi. In merito all'adulterio, più grave era il tradimento della moglie rispetto a quello del marito, che di per sé non giustificava la domanda di separazione da parte della donna oltraggiata, occorrendo dimostrare di avere dovuto subire l'umiliazione della presenza della concubina nella casa familiare, oppure l'ospitalità dell'amante in un luogo noto. Viceversa, molto severo era il regime per la donna, suscettibile di essere accusata di adulterio anche in caso di amore platonico. Bastava intercettare una lettera d'amore per fare ricadere sulla moglie l'accusa infamante di adultera.

¹⁸ Atti Parlamentari, SENATO, *Discussioni*, tornata del 15 luglio 1863, in appendice a A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, pp. 127-129.

¹⁹ F. PELUSO, *Separazione e divorzio*, cit.

Unica concessione alla volontà dei coniugi era il riconoscimento della separazione consensuale, la quale tuttavia doveva essere sempre omologata dal Tribunale²⁰.

Preclusa la possibilità del divorzio, i matrimoni infelici e loro mogli potevano solo parzialmente trovare un pò di sollievo nella scelta della separazione dei coniugi, rimedio estremo e soprattutto rischioso specie per le sorti sociali ed economiche della donna. Nell'alternativa tra una convivenza difficile e tormentata e un futuro fatto di incertezza e di sospetto morale, alle mogli in fondo non restava che affidarsi alla penna degli scrittori e dei giuristi sensibili ai diritti delle donne e alla riformulazione dei rapporti familiari che, traendo spunto proprio dalle "cause celebri" e dalle allegazioni forensi, imbastirono romanzi dedicati all'amore coniugale e familiare.

3. *Teatro e letteratura a difesa dell'amore: nuove suggestioni per l'opinione pubblica*

Il divorzio nella prospettiva del legislatore del 1865 era dunque una minaccia alla stabilità dei rapporti familiari e alla salvaguardia degli interessi economici e protoindustriali dell'Italia di fine Ottocento.

Tuttavia, le opinioni del pubblico e di alcuni giuristi e intellettuali sulla pericolosità dell'istituto erano tutt'altro che univoche. Molti erano i simpatizzanti di ispirazione laico-liberale favorevoli all'introduzione dell'istituto nel Regno d'Italia, come condizione di crescita e di accelerazione della circolazione economica e sociale²¹. Al tempo stesso, crebbero nella seconda metà del secolo XIX le riflessioni e le critiche alla visione rigidamente formalistica e dogmatica del diritto, che allontanava da sé con timore l'ambito dei sentimenti, delle emozioni e delle passioni

²⁰ Vedi artt. 148-158 c.c.

²¹ C. VALSECCI, *In difesa della famiglia?*, cit., p. 133 ss.

umane alle quali davano voce i romanzieri, gli scrittori di novelle e i giornalisti. Negli anni più difficili della piena attuazione del progetto di costruzione della nazione italiana, la famiglia divenne il tema privilegiato anche dei letterati impegnati nel compito di unificazione nazionale. Il rigore familiare e la saldezza delle relazioni coniugali venivano celebrate come presupposti indispensabili per il successo stesso del programma di educazione all'identità politica e civile italiana e il romanzo appariva il genere letterario più adatto all'impresa. Tuttavia, già nella seconda metà dell'Ottocento il panorama editoriale italiano si popolava di romanzi destinati ad un successo di lunghissimo periodo, che squarciavano il velo dell'apparenza e del costume per mostrare i drammi e le contraddizioni dell'istituzione "famiglia".

Conquistati dalla letteratura internazionale più attenta alla ricostruzioni delle "vere" relazioni della vita quotidiana, e alle conseguenze aberranti delle sovrastrutture sociali, molti autori italiani cominciarono a scrivere storie di famiglie che denunciavano le aporie, le incoerenze e le deformazioni di una società in rapida trasformazione. Giovanni Verga, Federico De Roberto, Antonio Fogazzaro, Salvatore Di Giacomo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gabriele D'Annunzio ritrassero immagini della famiglia italiana sempre meno allineate al modello giuridico regolato dal codice civile²². E al romanzo ricorse anche un giurista e avvocato veneziano per divulgare nel pubblico dei comuni lettori le ragioni a favore dell'introduzione del divorzio. Nel 1892 Domenico Giuriati pubblica *Sul confine*²³ la storia di un matrimonio infelice che offriva all'autore l'occasione per argomentare con forza e suggestione le ragioni del divorzio. Già 11 anni prima Giuriati aveva scelto la strada della narrazione semplice e

²² E. RAGNI, *Matrimonio e famiglia nella letteratura italiana*, in *Le certezze svanite. Crisi della famiglia e del rapporto di coppia nel romanzo italiano dell'età giolittiana e del primo dopoguerra*, a cura di U. Åkerström e E. Tiozzo, Roma, 2008, pp. 11-54.

²³ D. GIURIATI, *Sul confine. Narrazione giudiziaria*, Milano, 1892.

priva di tecnicismi per avvicinare il grande pubblico al dibattito sulla indissolubilità del matrimonio. Nel 1881 aveva infatti pubblicato *Le leggi dell'amore*, un corposo ed eclettico saggio, arricchito dalla citazione delle discussioni parlamentari, codici e aneddoti giudiziari, che raccontava l'amore, la condizione della donna, il matrimonio e l'importanza del divorzio in una società civile improntata alla felicità dei suoi componenti²⁴.

Ma il dibattito sul divorzio tra fine Ottocento e inizio Novecento si arricchisce anche di nuovi testi teatrali, espressione di quella nuova missione pedagogica dell'arte tutta protesa all'educazione e alla modernizzazione della società civile.

Le storie narrate da Gualberta Adelaide Beccari in *Un caso di divorzio*²⁵, da Giovanni Battista Bruna in *Il divorzio. Dramma in 5 atti con prologo del Dr. G.B. Bruna*²⁶, da Pasquale Lafragola in *Il divorzio: commedia in cinque atti*²⁷, da Victorien Sardou nel *Facciamo divorzio*, commedia tradotta in italiano dal francese da Vittorio Bersezio, l'autore del noto *Le miserie di*

²⁴ D. GIURIATI, *Le leggi dell'amore*, Torino, 1881; 1895².

²⁵ G.A. BECCARI, *Un caso di divorzio. Commedia in tre atti*, Milano, 1884. Gualberta Adelaide Beccari (Padova, 1842-1906) fu una scrittrice, giornalista e autrice di testi teatrali dedicati al tema dell'emancipazione femminile. Di fede mazziniana la sua notorietà è legata al periodico «La donna» (1868-1891) che per anni fu organo del movimento per l'emancipazione femminile in Italia. La commedia *Un caso di divorzio* fu rappresentata per la prima volta a Bologna nell'agosto del 1881. Notizie sulla vita della Beccari in M. SCHWEGMAN, *Gualberta Adelaide Beccari. 1842-1906*, Pisa 1996; L. GAZZETTA, *Figure e correnti dell'emancipazionismo post-unitario*, in *Donne sulla scena pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento*, a cura di N.M. Filippini, Milano 2006, p. 138 ss.

²⁶ G.B. BRUNA, *Il Divorzio. Dramma in cinque atti con prologo*, Milano, 1884. Giovanni Battista Bruna fu avvocato e autore anche di altri testi teatrali nonché di uno studio sulla famiglia pubblicato a Firenze nel 1866. La vicenda narrata si svolge a Milano al principio del 1879 e termina tre anni dopo. La trama intreccia la storia tragica di due matrimoni in crisi condannati dalla impossibilità per i coniugi di porre fine all'unione e vivere finalmente un amore sereno. Il finale è scontato, con un omicidio passionale e un suicidio che gettano un'ombra funesta sul principio dell'indissolubilità del matrimonio e sulla freddezza della logica giuridica.

²⁷ P. LAFRAGOLA, *Il divorzio: commedia in cinque atti*, Napoli, 1876.

*Monsù Travet*²⁸ hanno come protagonisti coppie di sposi appartenenti all'alta borghesia delle professioni – per intenderci medici e avvocati per lo più – immersi in una dimensione patrimoniale e sociale più dinamica rispetto al modello familiare tradizionale, costruito sulla proprietà terriera²⁹.

I testi teatrali raccontavano storie disperate di insoddisfazioni, di noia, di mogli giovani spesso sacrificate dai padri in difficoltà economica e date in spose a uomini autorevoli, ricchi, ma molto più anziani, già appagati dai piaceri della vita mondana e desiderosi solo della quiete domestica e di una serena *routine* quotidiana. Matrimoni quasi sempre privi di sentimenti ed emozioni sincere, frutto solo di calcoli e di ragione. Di fronte a tanta sofferenza e disperazione, l'infedeltà coniugale perdeva l'onta della peccaminosità e della amoralità e veniva giustificata. Si rimarcavano le sofferenze dei coniugi, costretti ad accettare una convivenza dolorosa anche per i figli. Se per gli antidivorzisti proprio in nome dei figli, del loro bene e della loro reputazione era necessario impedire lo scioglimento del matrimonio, per i divorzisti la pace dei figli era uno dei motivi a favore del riconoscimento dell'istituto. Aprire al divorzio avrebbe significato anche porre un freno a pratiche illegali molto diffuse ancora a fine XIX secolo in alcuni ambienti della società italiana. L'adulterio era di frequente "lavato" con la sfida a duello, costume di antica tradizione che procurava alle famiglie, dolori, sofferenze e conseguenze penali e morali ben più gravi del divorzio.

Il rischio di commettere un "delitto d'onore"³⁰ e di cadere nella trappola di un crimine per ragioni di cuore fu lambito pericolosamente anche Giuseppe Garibaldi, a seguito di una delicata vicenda che lo vide coinvolto con la seconda moglie, Giu-

²⁸ V. SARDOU, *Facciamo divorzio. Commedia in tre atti*, traduzione dal francese di Vittorio Bersezio, Milano, 1881.

²⁹ P. MACRY, *Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli*, Bologna, 2002.

³⁰ M. CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, 2005.

seppina Raimondi. Sposata dopo la morte della rimpianta Anita, Giuseppina, figlia adottiva del marchese Giorgio Raimondi, aveva conquistato il Generale con la sua giovinezza e la bellezza, ma non respingeva le attenzioni amorose di un tenente piemontese, ricco e di bell'aspetto. Con il consenso del genitore, il 24 gennaio 1860, presso Como, Garibaldi sposava Giuseppina con il rito ecclesiastico richiesto dalla legislazione austriaca ancora vigente nei territori lombardi, ignorando una verità scandalosa che gli sarà comunicata al termine della cerimonia dai suoi fidati amici. La Raimondi infatti era incinta ma aveva nascosto la gravidanza adulterina al futuro marito. Il costume del tempo avrebbe voluto che il Generale sfidasse a duello l'amante della sua consorte, ma sconvolto e amareggiato, scelse la via "eroica" della partenza e dell'abbandono immediato della donna. Solo all'incirca venti anni dopo Garibaldi avrebbe intentato la causa di annullamento del matrimonio, rato e non consumato. In primo grado la richiesta fu respinta dal Tribunale di Como, ma in appello, innanzi alla Corte romana, Garibaldi, sapientemente assistito da Pasquale Stanislao Mancini vinse la causa. Risolutiva fu la scelta tecnica dell'avvocato Mancini di centrare gli atti difensivi sulla legislazione vigente in Lombardia al tempo del matrimonio e sull'operatività della normativa austriaca che, avendo recepito in materia la disciplina canonistica, includeva il matrimonio rato e non consumato tra le ragioni dell'annullamento. Seguendo questa linea Mancini riuscì a sottrarre il Generale alle conseguenze di una delicata discussione sul divorzio, semplicemente insistendo sull'imperfezione del vincolo matrimoniale che ne aveva pregiudicato il pieno compimento³¹. In questo modo non solo veniva cristallizzata la netta separazione tra il divorzio e l'annullamento del matrimonio, ma l'immagine virtuosa e mitica di Garibaldi ne usciva assolutamente rafforzata.

³¹ C. ZICCARDI - M. MISCIÀ, *L'annullamento del matrimonio di Garibaldi*, Grottaminarda, 2012. Ringrazio l'amico Giuseppe Mastrominico per la segnalazione della vicenda.

In altre storie messe in scena dagli autori teatrali l'infelicità provocata da un matrimonio mai desiderato toccava l'apice delle emozioni umane e conduceva al suicidio, al sacrificio di sé, ad una soluzione drammatica per gli effetti che poteva recare alla famiglia e soprattutto ai figli rimasti orfani di un genitore³².

In questi rappresentazioni, il divorzio appariva quasi come la soluzione auspicabile alla prevenzione di mali maggiori.

Normalmente, tra i personaggi dell'opera c'è sempre un avvocato di famiglia che informa gli altri protagonisti – e indirettamente il pubblico – delle scelte compiute dal legislatore italiano, dei motivi della disciplina giuridica, delle legislazioni comparate³³, delle proposte parlamentari di riforma del regime matrimoniale, esponendo il tutto con un linguaggio e una mimica densi di emozioni e vibrazioni. Qualche autore giunge a fare dire alle sue creature che il divorzio può essere addirittura un espediente per riscoprire il vero amore, la passione, la complicità tra i coniugi. In alcune commedie, grazie al divorzio gli ex sposi oramai liberi scoprono, passando attraverso varie traversie, di amare sinceramente il marito o la moglie. In altri testi teatrali più tragici il divorzio funziona come percorso di espiazione del peccato di abbandono della famiglia, un itinerario complesso e tortuoso che porta alla fine all'apprezzamento per la devozione della moglie, per il sacrificio d'amore che ella ha patito a causa del marito sciagurato, il quale, pentito e innamorato, torna da lei³⁴.

³² Duello e suicidio sono i drammi che segnano la vicenda raccontata dal testo teatrale di Pasquale Lafragola, *Il divorzio*, cit.

³³ Ancora ne *Il divorzio* di Pasquale Lafragola si fa cenno al diritto inglese che riconosceva il divorzio, mentre il *Facciamo divorzio* di Sardou, adattato per il pubblico italiano, offriva uno spaccato dei costumi e della legislazione francese in materia di scioglimento del matrimonio. Per un'analisi comparata sul diritto di famiglia europeo nel secolo XIX cfr. L. BONFIELD, *Il diritto di famiglia in Europa nel lungo Ottocento*, in *Storia della famiglia in Europa. Il lungo Ottocento*, Roma-Bari, 2002, pp. 171-231.

³⁴ È quel che accade ai protagonisti della storia messa in scena dalla Becari. Marito e moglie dopo avere divorziato, in quanto residenti a Londra, si ri-

Teatro e letteratura concorsero dunque, insieme con il linguaggio forense, a orientare l'immaginario sociale relativamente al diritto e alla giustizia, sia favorendo atteggiamenti critici di fronte a scelte troppo crudeli e severe fatte dal legislatore, come nel caso degli istituti della famiglia o della posizione giuridica della donna e dei minori, sia in altri casi, consolidando tradizioni e consuetudini di lunghissima durata.

Certamente poi l'intreccio fra tre linguaggi così diversi ebbe effetti sul versante degli avvocati, che inaugurarono un nuovo stile legale, caratterizzato dalla particolare cura prestata alla costruzione letteraria dell'arringa o dell'allegazione, dallo studio della mimica in udienza, dalle gradazioni e sfumature della voce, fino alla ricostruzione con l'impiego delle risorse narrative della fattispecie e dei problemi giuridici. Uno stile pensato per un diritto e un processo che richiamavano un pubblico sempre più ampio e variegato. Andare in tribunale nell'Ottocento significò assistere ad una rappresentazione degna dei migliori teatri nazionali, e forse anche più intrigante della commedia o della tragedia, perché nelle aule giudiziarie si assisteva, a pagamento sia chiaro, alla spettacolo reale, e non inventato, della vita, della giustizia e del diritto³⁵.

troveranno al termine di una serie di vicende che li rifarà incontrare a Napoli. Grazie al divorzio e alla libertà ritrovata, i coniugi scopriranno di amarsi profondamente e di essere pronti a ricominciare la vita familiare.

³⁵ P. BENEDEUCE, *Cause in vista. Racconto e messa in scena del processo celebre*, in «Giornale di Storia costituzionale», 6 (2003), pp. 397-425.

FULVIA ABBONDANTE

UNA RILETTURA DEL FEMMINISMO
ANTIFEMMINISTA DI MATILDE SERAO
TRA CULTURA E DIRITTO*

*A mia madre Giovanna,
in me e con me per sempre*

SOMMARIO: 1. Genere, diritto e narrazione. – 2. Ambiguità e contraddizione nella narrativa seraiana: l'inferiorità della donna tra natura e cultura. – 3. Il femminismo antifemminista nel pensiero di Matilde Serao: uguaglianza formale vs. uguaglianza sostanziale. – 4. La contraddizione nella narrativa di Matilde Serao come riflesso dell'ambiguità del discorso giuridico sulle questioni di genere nell'ordinamento italiano tra Ottocento e Novecento... - 4.1. ...e nella narrativa costituzionale. – 5. L'eredità di Matilde Serao nell'attuale dibattito tra femminismo e multiculturalismo.

1. *Genere, diritto e narrazione*

La recente riscoperta dell'opera complessiva di Matilde Serao non è causale e si colloca in un più ampio movimento di rivalutazione della letteratura femminile come un diverso modo di leggere il mondo¹. Questo rinnovato interesse per le autrici

* Desidero ringraziare il Prof. Salvatore Prisco per avermi coinvolto nel progetto per l'istituzione di una cattedra di Diritto e Letteratura presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e dato la possibilità di scrivere questo saggio per il 791esimo anniversario del prestigioso Ateneo. Lo ringrazio soprattutto per avermi permesso di conoscere più profondamente Matilde Serao che è un pezzo della mia storia di donna e di napoletana.

¹ A. SANTORO, *Creatività ed etica della lettura di genere*, in «Questioni di Italia», 6, 2000, p. 41 ss. Sottolinea ancora l'A. che proprio a Napoli, negli anni Ottanta del secolo scorso, fu pubblicato un *Catalogo della scrittura femminile italiana presente nei fondi della Biblioteca Nazionale di Napoli (dalle origini della stampa al 1860)*, ancora oggi un riferimento bibliografico importante per i ricercatori del settore, il cui scopo è chiaramente individuato nelle pagine iniziali della pubblicazione. «Questa inchiesta nasce per conoscere ciò che hanno scritto le donne in Italia. [...] non si conosce questa produzione che dunque non è usata

italiane vissute tra l'inizio Ottocento e gli inizi del Novecento è coinciso con un nuovo approccio alle questioni della parità uomo/donna soprattutto da parte del femminismo statunitense² che molto ha insistito sul valore della narrativa quale strumento di comprensione di quei fattori culturali che sono alla base della costruzione di genere e della struttura patriarcale presupposto a tale schema. L'idea di genere come modello sociale viene espressa, per la prima volta, verso la fine degli anni Settanta del secolo

nelle analisi (3). [...] Questo lavoro di fatto serve a mostrare la base culturale, grazie alla quale o nonostante la quale, altre donne [...] hanno saputo e voluto scegliere di esprimere se stesse e il loro rapporto con la realtà (5-6)». Tra i numerosi autori che avviarono questo percorso di conoscenza si ricordano: F. BASAGLIA ONGARO, *Una voce*, Il Saggiatore, 1982; A. BIANCHINI, *Voce donna*, Bompiani, 1979; G. BOMPIANI, *Lo spazio narrante*, Milano, 1978; P. MAGLI (a cura di), *La donna e i segni: scrittura, linguaggio, identità nel segno della differenza femminile*, Ancona, 1985. A. NOZZOLI, *Tabù e coscienza femminile nella letteratura italiana del Novecento*, Firenze, 1978. Più specificamente su Matilde Serao: A. BANTI, *Matilde Serao*, Torino, 1965; successivamente U. ECO - M. FEDERZONI - I. PEZZINI - M. POZZATO, *Carolina Invernizio, Matilde Serao, Liala*, Firenze, 1979; A. GHIRELLI, *Donna Matilde*, Venezia, 1995; M. PRISCO, *Matilde Serao una napoletana verace*, Roma, 1995; T. SCAPATICCI, *Introduzione a Matilde Serao*, Roma-Bari, 1995. L.A. SALSINI, *Gender genres. Female experiences and narrative patterns in the works of Matilde Serao*, London, 1999; W. DE NUNZIO SCHILARDI, *L'invenzione del reale: studi su Matilde Serao*, Bari, 2004.

² Si tratta del movimento dei *Gender Studies* settore del più ampio movimento del femminismo radicale le cui origini sono spiegate, in seguito, nel testo. Tale orientamento propone un'analisi non esteriore dello scritto narrativo ma del con-testo attraverso il quale la femminilità e la mascolinità si esprimono riproducendo modelli tradizionali consolidati. Tra le fondatrici di questa corrente di pensiero *radical* si ricordano S. FIRESTONE *The Dialectic of Sex: the Case for Feminist Revolution*, New York-London, 1970 e K. MILLETT, *Sexual Politics*, Avon, New York, 1970. In particolare quest'ultima esamina varie opere letterarie di autori come D.H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer, e Jean Genet, mettendone in luce i pregiudizi maschilisti e il sessismo. Sulle connessioni fra letteratura e cultura si era, peraltro, già espresso François de La Rochefoucauld che notava come la narrativa plasma il nostro modo pensare al punto di farci ritenere naturale ciò che naturale non è. Tra i molteplici esempi che l'A. francese proponeva vi era quello dell'amore romantico il quale, lungi dall'essere un sentimento impresso nella natura umana e universale, era il prodotto della cultura letteraria da Dante in poi.

scorso, dal movimento di liberazione femminile *radicale*. Tale corrente di pensiero, in antitesi con il movimento femminista liberale, esprime la volontà di andare ‘alle radici’ del predominio maschile sul femminile e di indagare le relazioni di forza all’interno della struttura familiare. Secondo tale impostazione concettuale i ruoli attribuiti alle donne e le connesse attitudini a svolgerli (l’allevamento dei figli, o la mancanza di aggressività, o persino il contenuto degli interessi sessuali delle donne), descritte come ‘naturali’ e associati alla debolezza e irrazionalità (caratteristiche tipicamente infantili), sono in realtà di altra matrice: derivano cioè dal processo di elaborazione culturale³ che si è nutrito di atteggiamenti, valori e orientamenti⁴ tutti diretti

³ La bibliografia e le autrici che sul tema hanno scritto è ampissima, tra le più significative anche per la diverse prospettive affrontate sulla costruzione di genere si v., S. MOLLER OKIN, *Le Donne e la Giustizia. La famiglia come problema politico*, trad. it., Bari, 1999; C.A. MACKINNON, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard, 1991; R. WEST, *Jurisprudence and Gender*, in «University Chicago Law Review», 55, 1988.

⁴ È noto che, in occidente, la costruzione androcentrica ha avuto origine con la teorizzazione aristotelica dell’organizzazione statale basata su due elementi fra loro connessi. Il primo riconosce l’esistenza di differenze naturali e storiche fra individui, diversità che sono costitutive di un ordine politico piramidale mentre il secondo distingue l’ambito nella *polis* fra sfera pubblica e privata. L’uomo inteso come genere umano, corrisponde al maschio adulto e libero; mentre coloro che differivano da tale archetipo vengono definiti, rispetto alle differenze assunte, in termini di manchevolezza/ inferiorità: per le donne in quanto non maschi, per gli schiavi in quanto non liberi, per gli adolescenti in quanto non adulti. Ponendo, poi, la pregiudiziale differenza fra sfere dell’esistenza, il filosofo greco distingue tra due gruppi separati, genere maschile e genere femminile, rispettivamente dediti alla sfera pubblica e a quella privata. Sulla diffusione del pensiero aristotelico si v. A. CARAVERO, *Il modello democratico nell’orizzonte della differenza sessuale*, in «Dem. Dir.», 2, 1990, pp. 222-226. Ulteriori elementi di svalorizzazione che però agiscono su un piano più profondo e psicologico sono stati introdotti da I cristianesimo e dalla cultura ebraica. Nella religione ebraica Eva è colei che ha determinato la rottura del patto fra Dio e l’uomo imprimendo come marchio indelebile su tutta l’umanità il peccato originale e la morte non prevista nell’originario disegno divino. Il femminile è, dunque, portatrice di una colpa incancellabile e soprattutto eterna. E ciò conferisce al genere maschile una

a creare e confermare stereotipi e pregiudizi sulla presunta minorità femminile, costruendo una società basata su un'organizzazione, il patriarcato, che, anche attraverso il controllo del corpo femminile e della riproduzione, sta alla base della costruzione di genere. Quest'ultima determina una distribuzione asimmetrica del potere, concepito come possibilità di accedere alle risorse politiche ed economiche, che definisce e legittima, in modo costante, gli spazi nei quali l'uno o l'altro sesso possono esprimere la propria specificità⁵. L'avvento delle idee femministe e l'apertura ad altre discipline del sapere umano hanno condotto a un ripensamento anche del modo di studiare la scienza giuridica⁶. La concezione giuspositivista del diritto, come prodotto umano

superiorità non solo intellettuale ma anche etica e morale. La posizione di subordinazione e d'inferiorità nella cultura ebraica viene espressa in maniera chiara nel Comandamento "Non desiderare la donna d'altri". Come osserva A. TAGLIAPIETRO *Non desiderare la donna e la roba d'altri*, Bologna, 2010, 12: «Il divieto di non desiderare la donna d'altri significa che in realtà si desidera la donna d'altri. Perché nelle società patriarcali le donne sono sempre d'altri [...] padre, del fratello e infine anche del marito». Ma si veda anche E. KANT, *Métaphysique des moeurs, Doctrine du droit*, in *Oeuvres philosophiques*, Paris, 1986, vol. III, p. 586 «Il genere femminile intero è, infatti, assegnato allo *status* minorile, deprivato della capacità stessa dell'autonomia di giudizio razionale, prima ancora che delle condizioni materiali dell'indipendenza, non potendo una donna prescindere dall'affezione verso l'altro da sé, inerente alla funzione materna, e ritenuta un connotato imprescindibile della sua natura».

⁵ Propone questa lettura B. PEZZINI, *L'uguaglianza uomo/donna come principio antidiscriminatorio e come principio antisubordinazione*, in G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, III, Napoli 2009, pp. 1147-1148.

⁶ Le teorie post moderne del diritto hanno utilizzato le conoscenze della sociologia, l'antropologia, la storia e ad anche la letteratura, coniando così l'espressione *Law and....* Una completa analisi della complessità e varietà di tale movimento riformatore è possibile trovarla in G. MINDA, *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna, 2001. Di recente il tema è stato affrontato anche da F. DI DONATO, *La realtà delle storie. Tracce di una cultura*, Napoli, 2015 in particolare nel I capitolo. A proposito dell'importanza del femminismo si v. sempre G. MINDA, *ivi*, p. 266 nota 14 che sottolinea come esso sia l'unica scuola di pensiero effettivamente alternativa in grado cioè di proporre e ricostruire tutte le istituzioni giuridiche e sociali esistenti.

razionale chiuso in sé e composto esclusivamente da norme giuridiche astratte, universali e perciò neutrali, si è rivelata ben presto irrealistica oltre che insufficiente. Pian piano si è affermata una visione del giuridico come sistema composito e aperto alle influenze di quei gruppi capaci di imporre una propria visione del mondo. Il diritto, dunque, non più sinonimo di ordinamento proveniente dall'alto, di legge scritta avulsa dal contesto in cui opera⁷, ma materiale flessibile il cui contenuto si riempie anche di significati "impliciti", cioè presupposti, che rappresentano tradizioni, credenze, usi consuetudini che ne influenzano l'applicazione e l'effettività⁸. Come è stato opportunamente osservato dall'antropologo R. Mac Donald: «Il diritto nel suo insieme è un iceberg la cui parte emergente è rappresentata dal diritto scritto e la cui massa sommersa è rappresentata dal diritto implicito e inferenziale»⁹. Un esempio di questa relazione tra dato testuale ed extra testuale è senza dubbio evidente nel rapporto fra genere e diritto. La presunta inferiorità della donna è stata, per lungo tempo, considerata il presupposto metanormativo su cui costruire disposizioni evidentemente penalizzanti nel godimento dei diritti per il genere femminile. A sua volta la norma codificata veniva letta e interpretata *come se* tale presupposto

⁷ Sulla confusione fra legge e diritto si v. G. ZAGREBLESKY, *La Legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, Roma-Bari, 2008, p. 15. Questo nuovo modo di concepire il diritto consente di recuperare la complessità della dimensione giuridica come storia vivente, come specchio ed espressione della società e quindi dei valori in esso presenti. In tal senso P. GROSSI, *Società diritto e Stato, Un recupero per il diritto*, Milano, 2006, p. 36; nonché L. TAFARO *Diritto e cultura: alla ricerca di un legame perduto. Il ruolo del giurista*, in http://postfilosofie.it/archivio_numeri/anno5_6_numero6/anno5:6_numero6_Tafaro.pdf 106. In precedenza E. EHLIRICH, *I fondamenti della sociologia*, 1913, ed. it. a cura di A. Febbrajo, Milano, 1976.

⁸ L. MORRA - B. PASA, *Diritto tacito, diritto implicito e questioni di genere nei testi normativi*, in L. MORRA - B. PASA (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Torino, 2015, p. 9.

⁹ Il pensiero di R. Mc Donald è contenuto in R. SACCO, *Il diritto muto*, Bologna, 2015, p. 9.

fosse giuridico¹⁰. Le narratrici dell'Ottocento, come del resto la sociologia e l'antropologia, ma in maniera più suggestiva e incisiva delle scienze emergenti, hanno contribuito a svelare quella *ideologia sottostante al diritto*¹¹, che è stata alla base del *corpus* normativo palesemente discriminatorio fra uomini e donne, un documento storico ma al contempo reale, perché vissuto direttamente o indirettamente dalle scrittrici del tempo, che fornisce elementi di analisi necessari a individuare le ragioni che hanno portato a un processo lento, tortuoso e contraddittorio dell'ancora (incompiuta) parità di genere nel nostro paese.

2. *Ambiguità e contraddizione nella narrativa seraiana: l'inferiorità della donna tra natura e cultura*

L'attenzione crescente al lavoro della grande scrittrice partenopea nasce non solo dall'indubbia personalità della Serao, capace di imporsi, in un periodo e in un ambiente abbastanza ostile e arretrato quale quello dell'Italia meridionale, come prima donna fondatrice e direttrice di un giornale, romanziera e attenta conoscitrice dei salotti intellettuali¹² e politici dell'epoca, quanto e soprattutto per la dissociazione profonda e all'apparenza inspiegabile fra la sua vita privata, così trasgressiva e fuori dagli schemi¹³, e la posizione quanto mai tradizionalista rispetto

¹⁰ B. PEZZINI, *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare fra genere e diritto*, in L. MORRA - B. PASA (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: implicite e crittotipi*, cit., p. 207.

¹¹ L'espressione è contenuta in C. GIORGI - G. BONACCHI, *Due di diritto. Differenza sessuale e cittadinanza*, in A. PITINO (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata*, Torino, 2016, p. 104.

¹² Matilde Serao era conosciuta e apprezzata a livello internazionale. H. JAMES le dedicò un saggio, *Matilde Serao*, *The North American Review*, Vol. 172, No. 532 (Mar., 1901), pp. 367-380 ed E. WHARTON ci ha lasciato una delle immagini più belle della narratrice napoletana in *A backward glance*, New York, 1964, p. 277.

¹³ Non solo divorziò dal marito e compagno di lavoro Edoardo Scarfoglio

alle battaglie del nascente movimento di liberazione femminile. Sia la critica letteraria, sia parte degli studi di genere, hanno spesso messo in luce come la concezione delle donne che emerge dalla sua copiosa attività sia una visione conformista e borghese, molto simile all'immagine femminile veicolata da scrittori uomini¹⁴, tutta protesa alla realizzazione dell'aspetto affettivo e familiare, privo di ogni possibilità di cambiamento o riscatto¹⁵. Un'immagine claustrofobica e pessimistica del vissuto delle donne che prescinde dalla classe sociale, dalle condizioni economiche e che vede nel matrimonio, nell'amore e nella maternità l'orizzonte entro il quale le protagoniste si muovono e vivono. Significativi esempi di questa sua visione del femminile sono rinvenibili nella novella *Non più*, dove l'eroina del racconto si spegne lentamente perché in grado di trovare marito o nei romanzi *Suor Giovanna della Croce*¹⁶ e *Per Monaca*¹⁷ nei quali viene affrontato il tema della monacazione come alternativa a un amore

in un'epoca in cui il divorzio era uno scandalo ma visse *more uxorio* fino alla fine dei suoi giorni con Giuseppe di Natale, avvocato, dal quale ebbe una figlia di nome Eleonora.

¹⁴ Su tale aspetto molti studiosi hanno individuato la causa di questo appiattimento su una visione stereotipata del femminile la frequentazione con un ambiente prevalentemente maschile e caratterizzato da un forte impianto culturale sessista. Se nella prima fase della sua vita un certo "virilismo" le era stato utile per affermarsi in un mondo difficile e misogino, successivamente il suo atteggiamento cambiò per farsi accettare all'interno del circolo di intellettuali fra cui spiccava fra le figure più illustri del tempo G. D'Annunzio. Si v. su queste posizioni A. BANTI, *Matilde Serao*, cit., pp. 126-127; W. DE NUNZIO SCHILARDI, *L'invenzione del reale*, cit., pp. 302-303. In senso contrario T. SCAPATICCI, *Introduzione a Matilde Serao*, Roma-Bari 1995, pp. 13-14 che, invece, ritiene fosse una precisa posizione della scrittrice napoletana avendo la stessa manifestato un'idea molto conservatrice della donna molto prima dell'incontro con Scarfoglio e il mondo letterario dei superuomini abruzzesi.

¹⁵ W. DE NUNZIO SCHILARDI, *Matilde Serao*, cit., p. 36 e ancora più specificamente p. 153.

¹⁶ M. SERAO, *Suor Giovanna della Croce*, *Liber Liber* <http://www.liberliber.it/>

¹⁷ M. SERAO, *Per Monaca*, *Liber Liber* <http://www.liberliber.it>.

deluso o alla condizione di non sposata¹⁸. Questa concezione paternalistica del femminile si rispecchia anche nelle sue idee politiche che, almeno in linea di principio, la collocano nell'ambito dei valori cattolici della sua epoca; per tale ragione la Serao manifestò la sua contrarietà al divorzio, al suffragio e alla partecipazione attiva in politica delle donne. Nota è la sua presa di posizione a favore dell'espulsione di Anna Kulishof dall'ospedale di Milano per la sua propaganda politica¹⁹ o la sua polemica con Anna Maria Mozzoni²⁰. Un esame più accurato di alcuni testi seraiani e un'analisi critica meno ideologicamente orientata mette, però, in luce altri aspetti. La dimensione affettiva che, in apparenza, sembra esprimere l'unica identità femminile possibile, serve, secondo una più lucida lettura, a rafforzare l'elemento di denuncia verso una società patriarcale e chiusa quale era, tra il finire dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, quella dell'Italia del sud, che considera l'uso del matrimonio come mezzo di emancipazione sociale ed economica. Gli elementi di contraddizione emergono anche nella parte iniziale del racconto *Non più*, già citato, che vede riunite ragazze di varie estrazioni sociali per la festa della Vergine Maria. Con la sua capacità di descrivere chirurgicamente la realtà, la Serao si affretta a tratteggiare le diverse condizioni economiche delle ragazze convenute all'evento. La protagonista, povera, che appunto è giunta alla festa per chiedere la grazia di trovare marito e la altre che invece, la Serao descrive così: «Le tre sorelle Capitella portavano in dote 150 mila lire, le tre sorelle Roccatagliata 100 mila lire, e Clelia Mesolella 200 mila lire»²¹. L'insistenza sull'aspetto patrimoniale della dote ha il chiaro intento di mostrare il valore economico del matrimonio e, dunque, come l'accesso al mercato

¹⁸ Mette in parallelo queste tre storie L.A. SALSINI, *Gender*, cit., pp. 22-24.

¹⁹ Riportano l'episodio A. BANTI, *Matilde Serao*, cit., p. 126; T. SCAPATICCI, *Introduzione*, cit., p. 15 nonché si v. *Il Giorno*, 6 sett. 1906.

²⁰ T. SCAPATICCI, *Introduzione*, cit.

²¹ M. SERAO, *Non più*, cit., p. 187.

coniugale fosse un modo per sfuggire alla famiglia di origine²². Nel romanzo *La virtù di Checchina*, uno dei più riusciti a giudizio dei critici, viene messa in luce la mediocrità della vita della protagonista, dovuta prevalentemente alla condizione di quasi povertà in cui vive e all'insipienza di un marito avaro e banale che nulla riesce a offrire a questa donna. L'analisi psicologica delle difficoltà della protagonista vengono utilizzate dalla Serao per disidealizzare la vita nunziale e a raffigurare il senso di profondo isolamento e di sconforto della giovane²³. La dimensione opprimente dell'esistenza familiare induce la protagonista a pensare di tradire il marito; tradimento che non avrà mai una realizzazione concreta, non tanto per quella *virtù* pure citata nel titolo, quanto per l'impossibilità di scegliere una realtà diversa da quella che ha intrapreso²⁴. In un'altra opera minore e meno conosciuta, *La vita di un grand'uomo*, la romanziera mette in discussione i valori tradizionali presenti nella società meridionale dell'epoca attraverso il racconto di una donna brillante che legge di letteratura, partecipa a conferenze scientifiche, letterarie e storiche, in grado di prendere parte a discussioni di ogni genere. Una donna, insomma, inconsueta per il tempo e che fa delle sue capacità l'elemento di differenziazione rispetto alle altre. La sua modernità le impedisce di scegliere un uomo qualunque come compagno e per tale ragione rifiuta un venditore di zucchero per sposare un uomo *grande*, ricco e colto. Non è però una storia a lieto fine, perché la protagonista scopre, con amarezza, dopo il matrimonio l'assoluta inconsistenza del suo amato e la sua totale incapacità di trattarla come intellettualmente meriterebbe. L'esperienza in coppia non protegge la donna dalla paralisi mentale e spirituale. Questa idea negativa del matrimonio traspare, in maniera velata, anche in un articolo di gior-

²² L.A. SALSINI, *Gender*, cit., p. 14.

²³ *Ivi*, p. 12.

²⁴ I.T. OLKEN, *La virtù di Checchina. Ancabronism and Resolution*, in «Romance Quarterly», 30 (1983), p. 48.

nale comparso nel 1906 sul *Giorno Perché le ragazze non si maritano?*, nel quale la scrittrice napoletana critica un maggior numero di donne che non intendevano sposarsi allineandosi a quel modello tradizionale, più volte condiviso, della donna angelo del focolare. Ciò che rende interessante la presa di posizione della Serao è tuttavia l'ammonimento contenuto nell'articolo: se le donne credono che sposarsi sia liberarsi dal giogo patriarcale questa aspettativa deve essere subito abbandonata perché il marito: *è un maestro più austero, più geloso, più meticoloso, più pretenzioso di ogni genitore*²⁵. Nel pamphlet *Saper vivere*, un breve manuale di galateo per donne giovani pronte a sposarsi, l'autrice napoletana discute anche dei vantaggi e la bellezza della condizione di nubilato e, «*almeno da una certa età in poi: si può viaggiare, vivere da soli, confondersi liberamente con gli uomini in società*»²⁶. Un discorso di una modernità sconcertante. Accanto a questa parte della produzione concentrata quasi esclusivamente sull'analisi della vita domestica e matrimoniale, la Serao dedica una parte della sua creazione al mondo del lavoro. In tre bellissimi racconti *Telegrafi di Stato* e *Scuola Normale femminile*²⁷, dove regna una corallità tutta al femminile quasi a simboleggiare il sentimento di dolore e di fatica che accomuna tutte le donne²⁸, e nel meno noto *Nicoletta*²⁹ l'attenzione della Serao è tutta puntata sulla criticità che attraversa tutte le fasi dell'esistenza femminile a causa di una carriera ristretta, basse retribuzioni e mariti violenti e inetti³⁰. Il messaggio che traspare da questi racconti è chiaro: le donne devono avere aspi-

²⁵ *Il Giorno*, 25 dicembre 1906.

²⁶ M. SERAO, *Saper vivere. Norme di buona creanza*, Passigli, 1989, p. 242.

²⁷ Entrambe pubblicate nella raccolta, *Il romanzo della fanciulla, in liberlibri.it*.

²⁸ A. CILENTO, *Matilde Serao tra scritture e scrittrici, allora e ora*, in G. LIBERATI - G. SCALERA - D. TROTTA (a cura di), *Visibili, invisibili - Matilde Serao e le donne nell'Italia post-unitaria*, Roma, 2016, p. 231.

²⁹ M. SERAO, *Nicoletta*, in *La vita è così lunga*, Milano, 1918.

³⁰ L.A. SALSINI, *Gender*, cit, pp. 42-44.

razioni minime per conformarsi quanto più possibile a tale modello sociale soffocante. L'ambiguità e la contraddittorietà che permea la rappresentazione del femminile nella produzione seraiana ci consente di immaginare che per la scrittrice napoletana l'inferiorità del genere femminile, di cui era peraltro ferma sostenitrice, non è da attribuirsi esclusivamente alla *natura* ma anche ad un modello sociale fondato su una precisa gerarchia fra i sessi che, senza dubbio, rafforzerebbe, sebbene non elimini, l'elemento di minorità delle donne³¹.

3. *Il femminismo antifemminista nel pensiero di Matilde Serao: uguaglianza formale vs uguaglianza sostanziale*

La consapevolezza da parte della Serao dell'esistenza di questa relazione asimmetrica tra sessi a causa di una struttura sociale patriarcale, consente una rilettura del suo antifemminismo che è stato, per tale ragione, considerato un femminismo antifemminista³²; utilizzando un linguaggio contemporaneo, si può

³¹ *Ivi*, p. 128.

³² La critica maggioritaria ritiene che non vi sia nessuna dissociazione fra la Serao antifemminista e la posizione di denuncia implicita che esiste nei suoi romanzi e che, anzi i suoi racconti non andrebbero letti come critica al modello androcentrico bensì come conferma della sua visione piccolo borghese. Sarebbe, infatti, sbagliato utilizzare il suo lavoro di romanziera per smentire ciò che pubblicamente sosteneva e soprattutto interpretare la sua letteratura come strumento di narrazione parallela volta a smascherare il mondo patriarcale. Sostengono, con sfumature diverse, queste posizioni sia studiosi italiani sia stranieri. Si v. W. DE NUNZIO SCHILARDI, *L'antifemminismo in Matilde Serao*, in G. DE DONATO (a cura di), *La parabola della donna nella letteratura italiana*, Bari, 1983, pp. 277-305; A. AMATO, *Femminismo e femminilità in Matilde Serao tra giornalismo e letteratura*, in G. INFUSINO (a cura di), *Matilde Serao tra giornalismo e letteratura*, Napoli, 1981, pp. 105-109; J. HOWARD, *The femmin vision of Matilde Serao*, in «Italian Quarterly», (1975), pp. 55-77; L. KROHA, *Matilde Serao's Fantasia: an author in search of character*, in *Women and Italy, Essays on Gender, Culture and History*, London, 1991, pp. 245-262. In senso più problematico e tendente a vedere una dissociazione tra pensiero pubblico e quello emergente dal discorso

infatti dire che era contraria al femminismo liberale, che ha fatto dell'uguaglianza formale, di un pari trattamento dinanzi alla legge, la battaglia per la realizzazione della parità di genere. Come ha sostenuto Nancy Harrowitz, la Serao era *sottilmente femminista*³³, nel senso che criticava un'idea di uguaglianza che fosse solo di facciata, di un'uguaglianza sbandierata ma non concretamente realizzabile e soprattutto non inclusiva. La narratrice napoletana, aveva compreso più per intuizione che per consapevolezza autentica, la parzialità delle soluzioni proposte da una parte dei primi movimenti di liberazione delle donne. L'acquisizione sulla carta dei diritti civili e politici a nulla sarebbe valsa se non fosse stata preceduta almeno da un miglioramento dell'istruzione e delle condizioni di lavoro nelle quali versavano le sue contemporanee. Questa sua posizione è espressa

letterario ampiamente inteso si v. D. TROTTA, *La paladina dello spirito. Femminile*, in D. TROTTA (a cura di), *La via della penna e dell'ago. Matilde Serao tra giornalismo e letteratura. Con antologia di scritti rari e immagini*, Napoli, 2008, p. 57 e specificamente nota 14 e più di recente ID., *Ritratto di una "grafomane"*, *un miracolo artistico ed esistenziale*, in *Visibili, invisibili*, cit., che rileva come qualificare femminista o meno la Serao dipende delle fonti che si utilizzano, evidenziando anche che la non coerenza delle posizioni della scrittrice non giustifica una definizione netta nell'uno o altro senso.

³³ N. HARROVITZ, *Double marginality, Matilde Serao and politics of ambiguity*, in M. MAROTTI (a cura di), *Italian Women Writers from the Renaissance to the Present: Revising the Canon*, specificamente p. 94 dove definisce la Serao: «A subtly feminist viewpoint after all but tinged with betterness an defeat»; I.T. OLKEN, *La virtù di Checchina*, cit., considera, invece, la Serao «the grandmother of Italian feminism», L.A. SALSINI, *Gender*, cit., specificamente p. 123 dove l'A. pur negando l'etichetta di femminista sottolinea: «Although I'm reluctant to identify Serao by label she is so firmly repudiated, I recognize that despite the contradictions inherent her writings, she significantly advanced the debate regarding the deleterious effects of cultural norms, and expectations women in both social and literary contexts. In her works were not more overtly innovative form an ideological standpoint, that was in part to her awareness of Italy's history relatively late (in comparison with others European nations) advancements in the political, economic and cultural sphere, as well as the social role and religious discourse played in the construction of ideologies concerning women».

in più occasioni a proposito della sua contrarietà alla questione del suffragio universale: «Tentate di provvedere se vi riesce, facendo delle conferenze, delle riunioni, dei comizi, insegnando a queste donne che cosa mai sia un consiglio comunale [...] date a queste donne che non sanno niente di niente, un insegnamento rudimentale, terra terra, perché non vadano a votare come tante oche presuntuose³⁴». L'idea di un diverso modo di concepire il femminismo sembra essere ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rilasciate in un'intervista ad Alfredo Catapano: «Ma crede lei che abbia ragion d'essere una questione femminista? [...] Il femminismo non esiste, esistono solo questioni economiche e morali che si scioglieranno o si miglioreranno quando saranno migliorate le condizioni generali dell'uomo. Assicurare alla donna il diritto sacrosanto di vivere, darle i mezzi per esercitarlo, questo, se accetto la parola, è femminismo»³⁵. E altrettanto indicative sono le pagine de *Il Ventre di Napoli*, forse il punto più alto della sua produzione giornalistica, un *j'accuse* sullo sfruttamento e sullo stato di profonda povertà e miseria in cui viveva la maggioranza della popolazione napoletana, sottolineando peraltro come il genere femminile versasse in una situazione ancora più disperata a causa del doppio compito svolto dentro e fuori l'ambito familiare, insistendo sul tema a lei caro, quello dell'istruzione soprattutto per le ragazze più indigenti: «E andai piena d'interesse, di gentile ansia segreta, di emozione, persino, a fare la tirocinante e trovai fra molte bimbe assai decentemente vestite, alcune con eleganza. Una per una le interrogai, queste figlie del popolo, chi fossero, donde venissero; e appresi, man mano, che erano scuole di professionisti, d'impiegati, di negozianti, di bottegai, e fra settantadue scolare, un fra tante, una, era una figlia del

³⁴ M. SERAO pubblicò quest'articolo con lo pseudonimo di Sigma, *Ma che fanno?*, *Il Giorno*, 19-20 giugno 1925.

³⁵ Il frammento dell'intervista del 1904, pubblicata sul mensile *Il Secolo XIX*, è riportato in D. TROTTA, *La paladina dello spirito*, cit., p. 58.

popolo, lacera, pallida, impertinentissima, intelligentissima, nante. Una! Più tardi, io sparvi dalla scuola, perché avevo finito di fare la tirocinante: la Buonfantino, indimenticabile al mio cuore tenerissimo, ne sparve, perché morì, di tisi, a sei anni. Era una figlia del popolo, quella: ma la scuola non era fatta per essa»³⁶. E qui si apre uno scenario inedito sulla vita di Napoli, quello della solidarietà fra donne rispetto alla difficile conciliazione fra lavoro domestico ed extradomestico, risolto nella Napoli laboriosa e partecipe, attraverso una sorta di sussidiarietà orizzontale *ante litteram*: «Ho visto anche altro: una povera donna andava in servizio, non poteva tenere presso di sé il suo bimbo; lo lasciava a un'altra povera donna, che orlava gli stivaletti, e lavorava in casa, cioè nella strada. Ella metteva i due bimbi, il suo e quello della sua amica, nello stesso sportone (culla di vimini), attaccava una funicella all'orlo dello sportone e dall'altra parte al proprio piede, e mentre orlava gli stivaletti, canticchiava la ninna nanna per i due bimbi; mentre orlava gli stivaletti, mandava avanti e indietro il piede, per cullare i due bimbi nello stesso sportone»³⁷. È infine spiegabile la ragione della sua contrarietà al divorzio, al di là della retorica dell'indissolubilità del matrimonio che la stessa Serao condivideva: l'assenza di indipendenza economica, la difficoltà a poter trovare un'occupazione dignitosa rende il matrimonio l'unica fonte di reddito e di sostentamento. Lo scioglimento del legame coniugale senza una seria e complessiva riforma dei rapporti fra generi all'interno della famiglia, anche in relazione ai figli, avrebbe aperto un ulteriore elemento di svantaggio, materiale e psicologico, nella già problematica vita delle donne dell'epoca. L'attenzione all'aspetto sociale, le rivendicazioni legate al miglioramento delle loro condizioni economiche sembrano connettere la narratrice napoletana a quelle correnti del femminismo ottocentesco che

³⁶ M. SERAO, *Il Ventre di Napoli*, *liberlibri.it*, p. 64.

³⁷ *Ivi*, p. 32.

evidenziarono l'importanza di affermare prima i diritti sociali e poi quelli civili e politici in quanto i primi presuppongono i secondi che trovarono nelle correnti socialiste un punto di forte contatto³⁸. Del resto anche la sua insistenza sulla maternità, come caratteristica di esclusività del femminile potrebbe essere letta come una necessità per le donne di mantenere la propria più visibile differenza e non semplicemente un segno di relegazione nel domestico. Non è corretto pensare che la Serao non avesse indicato una strada di emancipazione ma la sua proposta era fortemente e giustamente condizionata dalla realtà in cui era immersa. A differenza di molte altre femministe del tempo, la Serao sembra paventare un movimento dal basso verso l'alto, un movimento che riducesse a monte le cause di esclusione delle donne dalla sfera pubblica, per poi procedere sul più difficile percorso dell'uguaglianza. Il suo sguardo si ferma qui, né può pretendersi andasse oltre. Del resto e molto lucidamente la narratrice napoletana era cosciente che la sua storia personale così unica e peculiare, non potesse essere utilizzata come unità di misura applicabile a tutte le donne³⁹. Soccorre in questa interpretazione uno stralcio della lettera pubblicata e firmata Gibus su "Il Giorno" indirizzata a Olga Ossani, nella quale la Serao dichiara: «Femminismo, credilo Olga, che rispetto profondamente il femminismo, come tutte le cose che alla mia intelligenza piuttosto tarda appaiono ancora confuse ed incerte ma che, forse, uscite dalla nuvola dell'astrazione saranno la verità di domani. Io sono anche femminista, oso dirlo, alla mia maniera»⁴⁰.

³⁸ G. BOCK, *Le donne nella storia europea*, Roma, 2006, pp. 285-295.

³⁹ Si v. A.R. PUPINO, *Le dame dei mosconi e la plebe de "Il Ventre di Napoli"*, in A.R. PUPINO (a cura di), *Matilde Serao. Le opere e i giorni*, Napoli, 2006, p. 11, ma con accezione negativa.

⁴⁰ D. TROTTA, *Ritratto di una "grafomane"*, cit., p. 44.

4. *La contraddizione nella narrativa di Matilde Serao come riflesso dell'ambiguità del discorso giuridico sulle questioni di genere nell'ordinamento italiano tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento...*

L'ambiguità presente nella narrativa seraiana riproduce l'oscillazione del discorso giuridico sulle questioni della parità uomo-donna tra la fine dell'Ottocento e oltre la metà del primo Novecento in Italia. Senza dubbio sino all'avvento della Costituzione Repubblicana l'inferiorità della donna viene considerata il presupposto sul quale si fonderà tutta la legislazione sui diritti politici e civili, seppur con qualche minima apertura, immediatamente messa a tacere dall'avvento del regime fascista. In questa fase storica l'emersione del pregiudizio di genere appare in tutta la sua pienezza rispetto all'estensione del suffragio universale nella vicenda tutta peculiare che è quella italiana. Durante la vigenza dello Statuto Albertino, l'art. 24, riprendendo le altre Costituzioni derivate dall'esperienza francese, sanciva espressamente il diritto di «Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalla legge». La legge elettorale vigente (il regio Decreto 28 marzo 1895, n. 83) non comprendeva espressamente il sesso fra le cause di esclusione dall'elettorato attivo. Molte commissioni elettorali inserirono donne nelle liste, iscrizioni che però vennero impugnate dai PM, dando luogo a numerose pronunce da parte delle Corti di Appello, peraltro, contrastanti⁴¹. Quello che qui interessa ri-

⁴¹ Nota è la posizione che assunse la Corte di Appello di Ancona, l'unica a riconoscere il diritto di voto alle donne sulla base della seguente motivazione: «Negato dal pubblico ministero appellante, il quale segue l'opinione, del resto non nuova, che alle donne secondo la vigente costituzione dello Stato non spettino diritti politici. Simile interpretazione dell'articolo citato non può essere accolta, dal momento che è chiaro che il nome di regnicoli comprende i cittadini dei due sessi: e ciò è messo fuori dubbio dall'art. 25 nel quale, sostituito quel

levare sono le motivazioni che la Corte di Cassazione utilizzò, al fine di invalidare l'ammissione al voto femminile, argomentazioni alquanto capziose quali la «prassi consolidata» e la «scarsa

nome dal pronome: essi, è stabilito che «essi (cioè tutti i regnicoli) contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato» e nessuno ha dubitato mai che le donne siano contribuenti in proporzione dei loro averi al pari degli uomini. D'altronde è assolutamente inesatta la proposizione che le donne non godano dei diritti politici, poiché i diritti fondamentali, vale a dire la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, la libertà di manifestare le proprie opinioni per mezzo della stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, garantiti negli articoli 26, 27, 28, 32 dello statuto, sono certamente comuni ai due sessi, ed è altrettanto certo che questi sono eguali nel godimento dei diritti garantiti dagli articoli 29 (inviolabilità della proprietà privata), 30 (illegittimità di tributi non imposti per legge), 31 (inviolabilità degli impegni dello Stato verso i suoi creditori), i quali sebbene si riferiscano al patrimonio, pure, in quanto regolati dallo statuto nei rapporti con lo Stato, hanno carattere di diritti politici. L'errore della proposizione anzidetta ha origine dal fatto supposto che siano diritti politici soltanto quelli che si estrinsecano nell'esercizio di pubbliche funzioni o nell'investitura di cariche pubbliche. Il diritto elettorale è a sua volta un diritto politico, il quale alla stregua delle premesse considerazioni spetta a tutti i regnicoli, salve le eccezioni determinate dalla legge. Tali eccezioni devono essere espressamente stabilite, e non è permesso indurle dal silenzio della legge, il quale anzi, secondo la regola della buona ermeneutica, le esclude. La cittadinanza considerata come diritto politico eminente e fonte di tutti gli altri, è disciplinata nel codice civile con disposizioni generali comuni indubitabilmente ai due sessi, quantunque delle donne non sia fatta menzione che in modo occasionale. Ma la stessa forma di tale menzione, quale per esempio s'incontra nella prima parte dell'art. 7, cod. civ., attesta la perfetta parità dei due sessi di fronte alle regole che concernono la cittadinanza» Il testo integrale della sentenza della Corte di Appello di Ancona del 25 luglio 1906, può essere letto in «Foro it.», III, 1906, con nota critica di V.E. ORLANDO, *La donna e l'elettorato politico secondo la legislazione italiana vigente*, p. 1060 ss. Vittorio Emanuele Orlando espresse anche in sede di Assemblea Costituente, la sua posizione contraria a forme di riconoscimento della parità giuridica uomo donna, soprattutto nell'ambito familiare, si v. Seduta del 23 Aprile 1947, *Atti*, vol. IV, p. 3244. Il presidente della sezione Mortara in un'intervista successiva, rilasciata a seguito del grande clamore che suscitò la pronuncia, dichiarò di essere contrario al voto femminile ma la sua decisione era in linea con un'esegesi puntuale delle norme vigenti. Sulla posizione di Mortara si v. L. LACCHÈ, «Personalmente contrario, giuridicamente favorevole». *La sentenza Mortara e il voto politico alle donne*, in N. SBANO (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna, 99; B. PEZZINI, *Donne e Costituzione: le Radici ed il Cam-*

posizione del genere femminile nel diritto positivo»⁴². La giuridizzazione del fattore extra testuale attraverso la sentenza della Cassazione viene successivamente utilizzato da Giolitti per escludere dall'elettorato in questo caso espressamente, le donne⁴³. Solo nel 1925 il progetto di legge Acerbo⁴⁴ prevedeva, infatti, la concessione del voto amministrativo alle donne (proposta sostenuta anche dal Consiglio dei Ministri) di età non minore di venticinque anni, decorate per merito di guerra o al valore civile, madri di caduti di guerra, donne investite di patria potestà, fornite di licenza del corso elementare obbligatorio, che sapessero leggere e scrivere e quelle infine che pagassero tasse per una somma non inferiore alle quaranta lire. Requisiti, dunque, più rigidi di quelli richiesti per il genere maschile⁴⁵. La legge sull'ammissione

mino, in http://www.insmli.it/pubblicazioni/102/Pezzini_bg_05.pdf, 10; L. CARLASSARE, *Il diritto alle pari opportunità a 60 Anni dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale*, in http://www.csm.it/retePO/pdf/LORENZA_CARLASSARE.pdf, 11; G. BRUNELLI, *Donne e politica*, Bologna, 2006, pp. 24-28; S. LEONE, *L'equilibrio di genere negli organi politici Misure promozionali e principi costituzionali*, Milano, 2013.

⁴² B. PEZZINI, *Implicito ed esplicito*, cit., pp. 205-206.

⁴³ M. D'AMICO, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Torino, 2011, p. 4.

⁴⁴ F. Crispi aveva, già nel 1888, sintetizzato il pensiero dominante sulla questione affermando «Non si nega il diritto delle donne al voto, ma *solo* l'opportunità del suo esercizio».

⁴⁵ Tale riforma era stata preceduta nel 1912 dalla discussione parlamentare intorno alla legge elettorale che istituiva il suffragio universale maschile e che aveva riproposto la questione dell'estensione del voto femminile, come dimostrano le parole di Sonnino, un liberal – conservatore: «Riguardo all'elettorato quegli stessi principi fondamentali che invocano per l'allargamento del voto pei maschi, senza distinzione di cultura e di censo, così il principio dell'uguaglianza tra i cittadini, come quello della giustizia che ogni interesse trovi nell'elettorato una difesa propria, valgono ugualmente per la concessione del suffragio politico e amministrativo alle donne». Analogamente il Partito Popolare, appoggiò sempre le riforme in tal senso. Secondo Luigi Sturzo, infatti: «Noi che abbiamo nel nostro programma cristiano l'integrità e lo sviluppo dell'istituto familiare, sentiamo che a questo programma non si oppone, in alcun modo, la riforma del suffragio alla donna, che anzi è conseguente a esso ogni riforma la quale tenda a elevare la donna e a conferirle nella vita autorità, dignità e grandezza». Pur

dalla donna all'elettorato amministrativo fu anche pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1925, ma non entrò mai in vigore, perché le elezioni furono abolite dalle leggi istitutive del regime podestarile, promulgate tra il febbraio e il settembre del 1926. In altri settori la legislazione del primo quarto del secolo produsse qualche timida riforma. Nel marzo 1919 cominciò il dibattito parlamentare su «Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna». Il disegno di legge rappresentava il superamento di modelli sociali utilizzati nel passato, poiché erano state «abbandonate le sterili discussioni sulle attitudini intellettuali della donna e chi sostiene che il regno della donna deve essere esclusivamente la famiglia non deve dimenticare che, appunto nella famiglia, si educano gli animi alle virtù, si nobilitano i costumi, si rinsalda l'affetto verso la patria». I temi affrontati furono sostanzialmente due: la capacità giuridica e il peso della autorizzazione maritale. Nella discussione al Senato veniva ribadita l'assoluta eguaglianza dei sessi, stigmatizzando chi invece aderisse ancora alla «assiomatica tesi che il divenire la donna capace ed effettivamente investita di quegli uffici che per l'uomo sono annoverati fra i più onorevoli», trasformandola in una sorta di *terzo sesso*. Nel luglio del 1919 venne esaminata la revisione dell'istituto dell'autorizzazione maritale, cioè del diritto della donna di *disporre del frutto del proprio lavoro senza il beneplacito del marito, che qualche volta potrebbe essere uno sfruttatore ed un parassita*. Il progetto di legge aveva l'intento di introdurre l'affrancamento da ogni vincolo e soggezione verso l'au-

nella concordia degli obiettivi nei due partiti di massa, si ebbero atteggiamenti diversi nel risolvere e affrontare tale questione. Tra i socialisti, le donne entrarono portate prevalentemente dalle lotte sociali, ma senza un'organizzazione propria. Tra i cattolici, invece, vennero a formarsi gruppi femminili, che collaboravano strettamente con quelli maschili, ma che avevano piena autonomia, anche se con coincidenza d'indirizzi. Così, ai primi del secolo, quando si registrò il primo tentativo di formare un partito di ispirazione cristiana, furono fondati alcuni Fasci democratici cristiani femminili. Cfr. G. CANDELORO, *La crisi di fine secolo e l'età giolittiana*, Milano, 1980; L. MOTTI, *Le Donne*, Roma, 2000.

torità del coniuge e verso quella del magistrato, per quanto riguardava non solo la disponibilità di ogni altra sorta di beni parafarnali, cioè delle proprietà della donna anche fuori della dote, ma anche la capacità di contrarre qualsiasi impegno giuridico. La legge Sacchi del 17 luglio 1919, n. 1176, comunemente definita *premio di smobilitazione*, rappresentò il riconoscimento della parziale parità giuridica fra i sessi, con l'abolizione dell'autorizzazione maritale per tutti gli atti di proprietà e di diritto civile⁴⁶. Con l'avvento del ventennio fascista, venne, però, cancellata ogni possibilità di riconoscimento politico del genere femminile (ma in questo caso anche degli uomini) e vi fu anche una certa regressione delle modeste conquiste sociali ottenute nei primi anni del XX secolo, con la recezione del modello sintetizzabile nella formula cara al regime *una donna fascista per l'Italia fascista*, che sottolineava l'importanza del ruolo cancellando anche dalla memoria storica le conquiste e il faticoso avvio verso la parità.

4.1. ...e nella narrativa costituzionale

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale il discorso politico, grazie anche all'intervallo del regime totalitario e la rimozione della questione femminile dal dibattito politico, era ancora fortemente intriso di convinzioni sull'inferiorità intellettuale del genere femminile, dell'incapacità delle donne di compiere scelte autonome, dalla necessità di non alterare le tradizionali divisioni dei ruoli e la stabilità familiare, tematiche che si intrecciavano, evidentemente, anche con le logiche politico-elettorali della nascente democrazia. I partiti di massa (la Democrazia Cristiana e del Partito Comunista Italiano) pur ritenendo oramai

⁴⁶ Cfr. M. SALVATI, *Fra pubblico e privato: gli spazi delle donne negli anni Trenta*, in «Studi storici», n. 3, 1997, pp. 669-679; E. SANTARELLI, *Il fascismo e le ideologie antifemministe*, in G. ASCOLI - M. GRAMAGLIA - I. MENAPACE - S. PUCCINI - E. SANTARELLI (a cura di), *La questione femminile dal '900 ad oggi*, Milano, 1979.

giunto il tempo del suffragio universale, ebbero forti resistenze da parte della propria base. La prima perché temeva che l'estensione del diritto di voto avrebbe rappresentato un'incrinatura alla stabilità familiare e alla tradizionale suddivisione uomo/donna⁴⁷. Il secondo era preoccupato dal possibile condizionamento delle donne da parte del clero⁴⁸. È noto che il voto alle donne in Italia venne riconosciuto per l'elezione all'Assem-

⁴⁷ La componente cattolica, dopo le forti perplessità, si convinse a sostenere l'estensione del diritto di voto solo con l'intervento di Pio XII del 21. Ottobre 1945, che avallò in maniera esplicita e definitiva, la scelta di De Gasperi ad estendere il suffragio anche alle donne. «La donna, veramente tale, non può altrimenti vedere né comprendere a fondo tutti i problemi della vita umana che sotto l'aspetto della famiglia. Perciò il senso affinato della sua dignità la mette in apprensione ogniqualvolta l'ordine sociale o politico minaccia di recare pregiudizio alla sua missione materna, al bene della famiglia. Tali sono oggi purtroppo le condizioni sociali e politiche; esse potrebbero farsi anche più incerte per la santità del focolare domestico e quindi per la dignità della donna. La vostra ora è sonata, donne e giovani cattoliche: la vita pubblica ha bisogno di voi; ed ad ognuna di voi si può dire: *tua res agitur*». Di fronte ad un intervento di questo peso, e nel quadro del più generale ruolo di garante morale della società civile assunto nel dopoguerra dalla Chiesa, non potevano non crescere simmetricamente a sinistra i timori per i risultati di elezioni politiche alle quali partecipassero le donne. Si veda sul punto I. GIORDANI, *Le encicliche sociali dei Papi da Pio IX a Pio XII (1864-1946)*, Roma, 1948, appendice, pp. 776-779 P. SCOPPOLA, *La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990)*, Bologna, 1991; G. DE ROSA, *Storia del movimento cattolico in Italia. Il partito popolare italiano*, Roma-Bari, 1966; A. ROSSI-DORIA, *Dare forma al silenzio, Scritti di storia politica delle donne*, Roma, 2007, p. 176.

⁴⁸ La stampa comunista palesò queste sue perplessità nel *Bollettino della Direzione del PCI*, gennaio 1946. Di particolare interesse è soprattutto la configurazione del diritto di voto come "concessione". La motivazione all'estensione del suffragio non avviene, secondo questa ricostruzione, per una presa di coscienza collettiva quanto per una sorta di appiattimento dell'Italia ad altre esperienze europee quale quella francese. Il giornale del Partito sottolineava, ancora, l'assoluto disinteresse e soprattutto la profonda ignoranza delle donne rispetto a tutte le questioni dibattute al tempo. Per un'analisi completa della discussione prima dell'approvazione della legge del 1946 si v. A. ROSSI-DORIA, *Dare forma al silenzio*, cit., specificamente p. 170. Sul possibile condizionamento del voto alle donne da parte del clero si espresse anche P. Calamandrei, cfr. AA.Vv., *Le donne e la cultura*, Roma, 1953, pp. 41-42.

blea Costituente⁴⁹, ponendosi, almeno simbolicamente e sul piano istituzionale, come rottura e discontinuità rispetto al passato⁵⁰. È nella narrativa costituzionale, tuttavia, che affiora in maniera visibile la convivenza tra rappresentazione tradizionale del femminile e spinta verso un superamento della concezione stereotipata. Tale ambiguità è evidente soprattutto nelle norme che riguardano la famiglia ed il lavoro. Il contrasto tra le opposte opinioni del femminile presenti in Costituzione è stata funzionale all'opera dell'interprete che ha fornito letture differenti del testo adattandolo ai mutamenti del sentire sociale. Esistono due corpi di norme che attengono ai rapporti uomo/donna quelli più specificamente legati al dato biologico (sesso) e quelle che invece sottendono alla costruzione di genere. Rientrano nel novero delle prime ipotesi la formulazione contenuta nel primo comma dell'art 3 che non si limita a sancire l'uguaglianza fra tutti i cittadini ma indica espressamente i divieti, fatti al legislatore, di discriminare sulla base di alcune categorie (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali), salvo

⁴⁹ Decreto luogotenenziale del 2 febbraio, che attribuì alle donne il diritto all'elettorato attivo mentre il successivo decreto luogotenenziale del 10 marzo 1946, intitolato *Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente* sanciva all'art. 7: «Sono eleggibili alla Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane, che al giorno delle elezioni abbiano compiuto il 25 anno di età».

⁵⁰ B. PEZZINI, *Donne e Costituzione*, cit., p. 2, nonché P. GABRIELLI, *Il 1946 e le donne*, Roma, 2010, p. 29. L'art. 1 estendeva il diritto di voto alle donne secondo le condizioni previste dalla legge elettorale; l'art. 2 ordinava la compilazione delle liste elettorali femminili, distinte da quelle maschili (come previsto anche in i progetti di legge sul voto alle donne, per esempio quello di Modigliani del 1922, il che fa supporre che la disposizione fosse dovuta al desiderio di verificare gli esiti elettorali del voto alle donne). Il provvedimento non conteneva tuttavia disposizioni in ordine all'elettorato passivo e non è chiaro se l'omissione dipendesse dall' approssimazione con cui il decreto era stato redatto o da una volontà implicita di limitare i diritti politici delle donne; numerose tracce indirette indicano che non si trattava in realtà di una dimenticanza, ma di un sintomo del fatto che il principio dell'eleggibilità delle donne suscitava dubbi e preoccupazioni. Sul punto si veda E. BETTINELLI, *All'origine della democrazia dei partiti. La formazione del nuovo ordinamento elettorale nel periodo della Costituente(1944-1948)*, Milano, 1982, p. 40.

che tali discriminazioni non siano giustificate sulla base di una valutazione severa di ammissibilità della deroga. Tra le ipotesi riconducibili al secondo tipo di disposizioni vi è l'art 29, la cui stesura finale fu il frutto del compromesso fra le forze cattoliche, tese a conservare la posizione di subordinazione all'interno della famiglia e il mantenimento di una struttura gerarchica e patriarcale e le forze di sinistra orientate a un superamento di tale modello. Questo compromesso portò a una formulazione profondamente ambigua del predetto articolo, dopo un ampio e aspro dibattito in Assemblea Costituente⁵¹. Nel primo comma, infatti, si afferma che la famiglia *società naturale fondata sul matrimonio*⁵² è espressione priva di qualsiasi ancoraggio giuridico. Nel secondo comma si fa chiaramente riferimento alla parità di uguaglianza dei nubendi, ribadendo e rafforzando quanto già in maniera più generale era previsto dall'art. 3, comma 1, ma si ammette, anche che la parità fra marito e moglie potesse essere limitata dalla legge per assicurare l'unità familiare⁵³. Analoga-

⁵¹ Lo scontro fu tra l'altro incentrato anche sull'inserimento in Costituzione dell'indissolubilità del matrimonio fortemente voluta, ovviamente, dai cattolici e la sinistra che, in un primo momento, aveva manifestato l'idea, di costituzionalizzare il divorzio. Mentre la questione dello scioglimento del legame matrimoniale fu abbandonato dalle forze progressiste, l'emendamento sull'indissolubilità del matrimonio fu bocciato con pochissimi voti di scarto. Cfr. A. ROSSI-DORIA, *Dare forma al silenzio*, cit., pp. 203-207.

⁵² Un'analisi profonda della struttura semantica dell'art. 29 comma 1 della Costituzione è fornita da R. BIN, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in «Studium Iuris», 2000, 10, p. 1066 ss. L'A. evidenzia l'anomalia contenuta nell'espressione ritenendo impossibile che la famiglia sia una società "naturale", quindi precedente al diritto che però si fondi su un istituto giuridico che è, appunto, il matrimonio. Il concetto di naturale, dunque, non sarebbe interpretabile in altro modo se non in termini di tradizione. Si v. anche. B. PEZZINI, *Riflessioni introduttive su genere e diritto pubblico*, in *Genere e pari opportunità: teorie e pratiche*, Quaderni del dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Bergamo, 2004.

⁵³ Si leggano le lucide osservazioni di E. SPAGNA MUSSO, *Problemi costituzionali di una riforma del diritto di famiglia*, *Studi per il ventesimo anniversario dell'assemblea Costituente, Rapporti sociali ed economici*, pp. 403-404, il quale osservava: «È facile notare, leggendo gli articoli della vigente carta costituzionale

mente gli artt. 36 e 37 della Costituzione esprimono in maniera abbastanza chiara la permanenza di una divisione dei ruoli che vede nel maschile il percettore di reddito principale, mentre la funzione produttiva della donna viene ancorata all'essenziale funzione familiare in ragione della dimensione biologico riproduttiva e di cura⁵⁴, valorizzando il ruolo della doppia presenza della donna nella e per la famiglia. Infine l'art. 51, comma 1, prima della riforma intervenuta nel 2003, riconosceva a tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge⁵⁵. Nella prima fase di attuazione della Costi-

concernenti il diritto di famiglia, come per determinati aspetti si riprenda con la sinistra quello che dà con la destra». Si v. da ultimo per un'analisi sul significato dell'art. 29 alla luce del dibattito in Assemblea Costituente ma in senso diametralmente opposto alle impostazioni proposte nel testo, nella presente nota e in quella precedente P. VERONESI, *Costituzione, «strane famiglie» e «nuovi matrimoni»*, in *Quad. cost.*, 3/2008, specificamente pp. 579-583, il quale ravvisa, invece, attraverso l'esame delle posizioni espresse in particolare da Moro e da Togliatti, che l'inciso "società naturale" individuerebbe un limite all'attività del legislatore e non rappresenterebbe un irrigidimento rispetto alla tradizione allora conosciuta né un voler costituzionalizzare un'unica idea di famiglia ma semplicemente delimitare l'ambito di azione statale così come per tutte le altre formazioni sociali (tutelate ex art. 2 Cost.).

⁵⁴ In seno all'Assemblea Costituente emerse nuovamente il contrasto fra le due concezioni del femminile. In particolare il dibattito ebbe ad oggetto l'inserimento dell'aggettivo «essenziale» giustapposto alla funzione familiare, fortemente voluto dalla componente democristiana e, invece, avversato dalla sinistra che premeva per una concezione più emancipata del lavoro femminile e della famiglia: cfr. Seduta 10 maggio 1947, *Atti Ass. cost.*, p. 3816 ss.

⁵⁵ Analogamente vi fu il tentativo, peraltro fallito grazie alla ferma opposizione della sparuta componente femminile presente in Assemblea, di costituzionalizzare il divieto di accesso delle donne in magistratura sostenuto anche da autorevoli giuristi, sulla base di una presunta inidoneità psicologica del genere femminile a ricoprire una funzione, quale quella giurisdizionale, ad alto contenuto tecnico. A tal proposito l'on.le Cappi sosteneva: «nella donna prevale il sentimento sul raziocinio, mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio sul sentimento». L'on.le Codacci giustifica l'esclusione: «soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il complesso anatomico-fisiologico la donna non può giudicare»; l'on.le Molè: «non si intende affermare un' inferiorità nella donna; però da studi specifici sulla funzione intellettuale in rapporto

tuzione si è assistito a un'applicazione del principio di eguaglianza, da parte della Consulta, che lungi dal fare riferimento al criterio del sesso, regola generale, ha utilizzato le norme costruite sul genere, di carattere eccezionale applicabili solo attraverso uno scrutinio rigoroso di ammissibilità. Ciò ha permesso la permanenza, anche in presenza del principio di parità, delle norme del codice penale, relative alla famiglia, di epoca fascista o quelle del codice civile relativi ai rapporti fra i nubendi palesemente improntati a uno schema patriarcale. Per fare qualche esempio basterà ricordare l'art. 559 del c.p. che sanciva la punibilità dell'adulterio solo femminile è stato considerato compatibile con il principio di eguaglianza, secondo una lettura *culturalmente* orientata della Corte Costituzionale nel 1961⁵⁶ per poi essere definitivamente espunta solo nel 1968⁵⁷. Parte delle motivazioni utilizzate dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 64 sono a tal proposito chiarificatrici di tale opzione valoriale: «Con l'affermazione della esigenza dell'unità familiare, in fondo, il legislatore costituente riafferma un orientamento già manife-

alle necessità fisiologiche dell'uomo e della donna risultano certe diversità, specialmente in determinati periodi della vita femminile». Più articolate furono le dichiarazioni dell'onorevole Leone, il quale sostenne: «Si ritiene che la partecipazione illimitata delle donne alla funzione giurisdizionale non sia per ora da ammettersi. Che la donna possa partecipare con profitto là dove può far sentire le qualità che le derivano dalla sua sensibilità e dalla sua femminilità, non può essere negato. Ma negli alti gradi della magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni»; e che pertanto alle donne poteva essere consentito giudicare soltanto in quei procedimenti per i quali era maggiormente avvertita la necessità di una presenza femminile, in quanto richiedevano un giudizio il più possibile conforme alla coscienza popolare. Una ricostruzione puntuale del dibattito in Assemblea Costituente è contenuto in L. CARLASSARE, *Il diritto alle pari opportunità*, cit., pp. 4-6; sul ruolo delle "madri costituenti" si v. M. FEDERICI, *La donna alla Costituente*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, Firenze, 1969, p. 202 ss.

⁵⁶ Corte cost., sent. 64/1961, in *giurcost.org*.

⁵⁷ Corte cost., sentt. 126/1968, 127/1968, 147/1969, in *giurcost.org*.

sto nel primo comma dello stesso art. 29, allorché dichiara la famiglia società naturale fondata sul matrimonio: dove la qualifica di «naturale», se non ha un preciso contenuto giuridico, ha certamente implicito il richiamo e il riconoscimento del tradizionale concetto della famiglia, quale tuttora vive nella coscienza del popolo. Non é dubbio che fra i limiti al principio della eguaglianza dei coniugi siano in primo luogo da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza della unità familiare e della posizione della famiglia nella vita sociale⁵⁸. Rispetto all'applicazione dell'art. 51 la Corte Costituzionale riteneva, nel 1958, legittima una quota riservata maschile nella misura di almeno il 50% per la partecipazione dei giudici popolari ai collegi giudicanti delle Corti d'assise (prevista dalla legge 1441/1956, art. 102), in base ad un'interpretazione storico-sistemica secondo la quale, la quota maschile minima riservata rispondeva ai fini della migliore organizzazione e del più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici, anche nell'intento di meglio utilizzare le attitudini delle persone, e adoperando come argomentazione *ad adiuvandum* per giustificare le differenziazioni proprio le formulazioni contenute nell'art. 29 e 37⁵⁹. Anche il legislatore ordinario non sfugge a questa logica.

⁵⁸ Si vedano le critiche mosse alla sentenza da L. PALADIN, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, Milano, 1965 e specificamente pp. 276-277 il quale riteneva che l'applicazione del criterio della garanzia dell'unità familiare configurandosi, appunto, come eccezione alla regola dell'uguaglianza non poteva essere presunta e ricostruita facendo riferimento a pregiudizi e alla *communis opinio* esistente (concetti del tutto evanescenti per una valutazione giuridica della fattispecie) ma puntualmente provata. Conduce analoghe considerazioni C. ROSSANO, *L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento italiano*, Napoli, 1966, pp. 458-460.

⁵⁹ Corte cost, sent. 56/1958, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1958/0056s-58.html>, «Del resto 29 e 37 della Costituzione partono da un presupposto non ispirato ad un'assoluta e indiscriminata parità livellatrice fra uomini e donne: l'art. 29, deferendo alla legge di fissare i limiti a garanzia dell'unità familiare; l'art. 37, assicurando, a favore della donna, condizioni di lavoro consone alla sua essen-

Le leggi n. 860/1950 e 1204/1971, in attuazione dell'art. 37, hanno previsto il congedo per maternità molto più lungo che in altri paesi europei, finendo per disincentivare l'assunzione delle donne da parte dei datori di lavoro e privilegiando quell' *housewife model* a discapito di altre specificità femminili quali il lavoro⁶⁰. Ciò che ha condotto a una profonda rivisitazione del rapporto fra generi non è stata l'opera, pur meritoria, dei giudici costituzionali, che superata la prima fase di conservatorismo spinto hanno pian piano eliminato tutte quelle norme evidentemente incompatibili con la Costituzione, operando un'interpretazione più adeguata ai mutamenti sociali in corso⁶¹ ma il movimento dal basso iniziato negli anni Settanta del Novecento, quando le rivendicazioni femministe hanno imposto significative riforme sia sul fronte della parità salariale (peraltro non ancora raggiunta), altro tema caro alla Serao e che confermano la sua lungimiranza, e sia su una profonda riforma del diritto di famiglia⁶². Il superamento degli stereotipi di genere, almeno da un punto di vista legislativo, con il connesso riconoscimento degli stessi diritti e uguali doveri ha senza dubbio un'importanza ragguardevole ma

ziale funzione di sposa e di madre. E per quanto si tratti di un'altra materia e si tratti di una norma formulata in modo differente, può richiamarsi anche l'art. 52, secondo comma, il quale, nei riguardi del servizio militare obbligatorio, rinvia ai limiti e modi stabiliti dalla legge. Ora, non pare negabile che, in tali limiti e modi, possa comprendersi un trattamento delle donne diverso da quello degli uomini». Critici rispetto a tale pronuncia V. CRISAFULLI, *Nota* a Corte cost. 56/58, in *Giur. cost.*, 1/1958, p. 869 ss; P. BARILE, *Sul diritto delle donne ad accedere alla magistratura*, in «*Giur. it.*», 2/1958, p. 225 ss.

⁶⁰ Corte cost, sent n. 1 del 19 gennaio 1987, in <http://www.giurcost.org/decisione> A. PITINO, *I percorsi della parità di genere in Italia*, cit., p. 15.

⁶¹ Per un'analisi completa delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di disuguaglianza all'interno della famiglia si v. B. PEZZINI, *La struttura di genere della famiglia nella giurisprudenza costituzionale*, in B. PEZZINI (a cura di), *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, Bergamo, 2012, pp. 45-58.

⁶² Tra l'inizio e la fine degli anni Settanta sono state approvate la legge sul divorzio, la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, la riforma del diritto di famiglia.

si è rivelato, tuttavia, insufficiente a scardinare definitivamente quella struttura sociale ancora fondata su una concezione monodirezionale dell'uguaglianza. Secondo i nuovi approcci del femminismo contemporaneo la parità di stampo liberale si è tradotta in adattamento e omologazione del femminile al maschile e non in una valorizzazione della differenza; la società, insomma è ancora costruita secondo esigenze e tempi dell'uomo, e a questa edificazione hanno dovuto adattarsi le donne⁶³. In verità, negli ultimi anni una lettura bidirezionale dell'art 37 Cost.⁶⁴, e la modifica introdotta dell'art 117, 7° comma della Costituzione, che introduce il principio di pari opportunità fra i sessi rafforzando la previsione già contenuta nell'art 3, comma 2, anche sulla spinta delle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea, ha consentito di estendere alcuni istituti, quali ad esempio il congedo ai padri, che, tuttavia, utilizzano in maniera alquanto ridotta questi strumenti per ragioni ancora legati agli schemi di genere⁶⁵. È mancato ad un certo punto del percorso, quel salto

⁶³ Sul punto G. MINDA, *Teorie postmoderne del diritto*, cit., pp. 232-240; B. GARDELLA TEDESCHI, *Femminismi giuridici e questioni di genere negli Stati Uniti*, in *Questioni di genere*, cit, specificamente pp. 98-100.

⁶⁴ Così B. PEZZINI, *Donne e Costituzione.*, cit., p. 13; A. PITINO, *I percorsi della parità di genere in Italia*, cit, pp. 16-20.

⁶⁵ Così la legge 53 del 2000 e il t.u. 151 del 2001, in funzione incentivante e promozionale per una ridefinizione delle responsabilità di cura tra i padri e madri, "premiando" il padre che utilizza congedi parentali, prolungandone l'estensione. Di recente è intervenuta sulla materia il d.lvo 80/2015. Critica sull'ultimo intervento normativo C. SARACENO, *Il Jobs Act non aiuta le madri* intervista nell'«Espresso», 8.06.2015, «Il Jobs Act ha introdotto altre misure per la conciliazione, come il congedo ad ore e l'estensione delle tutele per i papà lavoratori autonomi. Come le valuta? Per il congedo di paternità non cambia nulla di sostanziale. È ancora troppo poco pagato – il 30 per cento dello stipendio ordinario – perché inizi a funzionare. La quota riservata ai padri c'è, ma senza aumenti contributivi non serve. E se il bisogno esiste, poi, manca ancora l'accettazione sociale. Conosco uomini che prendono le ferie per stare con i figli, e non il congedo, perché temono di passare per lavativi, perché è "una cosa da femmine". Il Jobs Act ha peggiorato le cose». Si veda sul punto ancora C. SARACENO, *Vecchie soluzioni per nuovi scenari*, in «Italian Journal of Social Policy», 2/2009, pp. 56-58.

culturale in grado di rimuovere effettivamente quegli ostacoli di ordine sociale che ancora impediscono alle donne di avere piena cittadinanza e di poter incidere dall'interno sugli aspetti tradizionali e simbolici di una costruzione di genere ancor presente nella società italiana. Nel nostro paese l'organizzazione familiare è pressoché rimasta identica e il sistema di *welfare* è ancora improntato sul modello del *male breadwinner*; non si è tenuto, quindi, conto delle trasformazioni profonde degli ultimi anni creando una rete alternativa a quella femminile di assistenza e cura all'infanzia e alle persone anziane⁶⁶. Ancora oggi in sostanza le donne lavoratrici svolgono il doppio ruolo aggravato dal fatto che l'innalzamento dell'età in cui è possibile formare una famiglia autonoma e il prolungamento delle vita media, espone le donne al cd. *double care* contemporanea cura di bambini piccoli e vecchi⁶⁷. Situazioni aggravate anche dalla profonda crisi economica degli ultimi anni. Vi è un altro aspetto che deve essere considerato. La difformità di distribuzione della ricchezza sul territorio nazionale, nel corso degli anni e la differente sensibilità delle amministrazioni locali ha prodotto un profondo squilibrio fra area settentrionale e meridionale del paese. Secondo recenti statistiche le donne meridionali che riescono a trovare lavoro al secondo figlio lasciano con maggiore facilità l'occupa-

⁶⁶ Rapporto ISTAT *Come cambia la vita delle donne*, <http://www.istat.it/it/archivio/176768>, 2015, specificamente p. 139: «Il progressivo aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro non è stato accompagnato da un parallelo e contemporaneo processo di trasformazione dei ruoli all'interno della famiglia e della coppia. Così il lavoro extradomestico molto spesso si va a sommare al carico di impegni familiari in un funambolico tentativo di conciliare i diversi ruoli di lavoratrice, compagna, madre e figlia (quest'ultimo non trascurabile in un contesto di spiccato invecchiamento e di welfare carente). La "doppia presenza" della donna (dentro e fuori la famiglia) appare così in continua evoluzione e le strategie di cui si dotano le madri lavoratrici cambiano a seconda del contesto di riferimento e delle caratteristiche stesse delle madri».

⁶⁷ Cfr. R. RIZZA - F. SANTANGELO, *Scelte occupazionali e regolazione: il lavoro di cura delle donne fra bambini e anziani*, in «Sociologia del lavoro», n. 135/2014, pp. 126-131.

zione per la difficoltà di conciliare lavoro domestico ed extra-domestico⁶⁸.

5. *L'eredità di Matilde Serao nell'attuale dibattito tra femminismo e multiculturalismo*

Matilde Serao era una donna ma soprattutto una donna del Sud, e il meridione del mondo ha tratti e caratteristiche molto simili a qualunque longitudine e latitudine del globo esso si collochi. Rileggendo le pagine di questa scrittrice mi è venuto in mente il dibattito che negli ultimi anni ha visto la contrapposizione fra femminismo e multiculturalismo, quest'ultimo inteso riconoscimento dell'identità culturale attraverso l'attribuzione di speciali diritti alle comunità minoritarie che vivono e risiedono in paesi dove l'uguaglianza fra sessi è stata raggiunta. Secondo il movimento femminista occidentale il riconoscimento della specificità culturale si traduce, sul piano concreto, in una perpetuazione della condizione di discriminazione, di subordinazione e di ineguaglianza delle donne dei gruppi minoritari, incompatibile con i principi dei regimi democratici. Molte studiosse, soprattutto statunitensi, è facile verificare come la struttura interna delle minoranze culturali è organizzata secondo un modello patriarcale, rilevabile prendendo in esame il prisma dei rapporti familiari, generalmente regolati da norme di natura religiosa. Alcune pratiche culturali identitarie sono evidente espressione di una costruzione *gendered*, perché funzionali al controllo del corpo femminile, soprattutto della sua sfera sessuale e riproduttiva.

A tali critiche numerose esponenti del movimento di liberazione femminile non occidentali hanno risposto con motivazioni che mi sono sembrate rispecchiare le idee dalla Serao, so-

⁶⁸ C. SARACENO, *Il Jobs Act non aiuta le madri*, cit., che sottolinea come nel sud la situazione sia drammatica a causa dei mancati investimenti, pur arrivati a pioggia, e mai spesi per lo scopo.

prattutto laddove individuano un possibile superamento delle condizioni di subordinazione femminile e dei modelli patriarcali che ne sono all'origine in quei contesti, dove ancora permane un ordine sociale androcentrico, nella diffusione, nel miglioramento dell'istruzione e nel riconoscimento di un adeguato salario⁶⁹. L'indipendenza economica è stata e resta, ieri come oggi, una priorità assoluta perché legata ai bisogni necessari e concreti del vivere umano. Insistere sulla trasformazione dei dati estrinseci della cultura, il velamento e le mutilazioni genitali femminili che in molti casi vengono sentiti dalle donne adulte come simbolo di appartenenza a un'identità diversa e non come indice di subordinazione, produce un effetto distortivo e di chiusura, e tende a forme di omologazione tra modi differenti di essere femminile⁷⁰. L'emancipazione necessita di passaggi obbligati e lunghi come dimostra la storia italiana e come aveva compreso la grande scrittrice napoletana. La cultura, e quindi il diritto, richiedono trasformazioni che devono nascere dalle dinamiche interne di ciascun gruppo sociale⁷¹. Ed anche quando molti risultati sono raggiunti, come nelle società laiche e secolarizzate, resta pur sempre, nel sottofondo, una concezione della donna come oggetto appartenente all'uomo, e non persona con una propria dignità. La presenza latente, anche in occidente di un modello sociale che ancora concepisce il femminile come appendice del maschile, assume piena visibilità nella violenza di genere, come testimoniano le statistiche dalle quali risulta che l'omicidio o le lesioni del partner (soprattutto quando vi è la rottura dei legami

⁶⁹ J. RAZ, *Quanto perfetti si dovrebbe essere? Di chi è la cultura?*, in S. MOLLER OKIN, *Il multiculturalismo*, cit., pp. 87-92.

⁷⁰ Su tali aspetti del dibattito ci si permette di rinviare a F. ABBONDANTE, *Multiculturalismo e dimensione di genere*, in F. ABBONDANTE - S. PRISCO (a cura di), *Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza*, Napoli, 2015, pp. 37-39. Nel medesimo senso I. RUGGIU, *Il giudice antropologo Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, 2012, p. 160 ss.

⁷¹ E. OLIVITO, *Donne e diritto nella temperie multiculturalista*, in *Diritto e pluralismo*, cit., pp. 160-161.

affettivi) continuano ad essere fra le cause di morte più diffuse per le donne⁷². Violenza, però, che non si esprime solo nella sua forma più evidente e brutale, ma che si estrinseca anche in forme più sottili quale il *mobbing* nei contesti lavorativi⁷³ o, sempre nei contesti familiari, attraverso la svalutazione del lavoro delle donne, domestico o extradomestico. Sembra, dunque, giustificato il pessimismo di Matilde Serao che più di un secolo e mezzo diceva: «Io so come molte altre donne sanno, che come sono composte le leggi dell'età moderna, non c'è felicità possibile per le donne in qualunque condizione essa si trovi; né nel matrimonio, né nell'amore libero, né in quello illegale [...] e so come altre donne sanno che tutto si dovrebbe mutare nella società, nel cuore degli uomini e nei fatti umani [...] e so che nessuno muterà tutto, allora non vale la pena mutare nulla»⁷⁴.

⁷² WHO, *Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women*, in http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en

⁷³ V. CAVANNA, *Il lavoro femminile tra regole di parità e mobbing*, in A. PITINO, *Interventi di contrasto alla discriminazione*, cit., pp. 93-95.

⁷⁴ W. DE NUNZIO SCHILARDI, *L'antifemminismo*, cit., p. 277.

FRANCESCA SCAMARDELLA

DIRITTO E LETTERATURA:
ALCUNI PROFILI DELLA CONSUETUDINE GIURIDICA
NE IL GIORNO DEL GIUDIZIO*

«There cannot be law where there is no custom, or rules where there are not practices (though perhaps we can understand better what a practice is by looking at a rule)»¹.

«Non era un uomo crudele, è la vita che è crudele, e il diritto esprime tutta la crudeltà della vita»².

SOMMARIO: 1. I possibili orizzonti della consuetudine giuridica: tracce di un diritto in perpetuo movimento. - 2. Sul concetto di consuetudine giuridica: due questioni preliminari. - 2.1. Per una ricognizione analitica del termine. - 2.2. Le condizioni esistenziali della consuetudine: *l'usus e l'opinio iuris ac necessitatis*. - 3. Diritto e Consuetudine ne Il giorno del giudizio. - 4. Conclusioni.

1. *I possibili orizzonti della consuetudine giuridica: tracce di un diritto in perpetuo movimento*

L'obiettivo di questo mio contributo, modesto ancorché a

* Desidero ringraziare Salvatore Prisco che mi ha invitata a scrivere queste pagine per la prestigiosa occasione del 791esimo anniversario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'idea di riflettere sul ruolo della consuetudine giuridica come fenomeno più ampio in grado di rappresentare i rapporti tra ordinamento giuridico statutale e forme di diritto locale, inscindibili dalla cultura e dalle relazioni sociali di una comunità pratica, è nata proprio da un vivace e fecondo scambio di idee con Salvatore Prisco, così come il desiderio di rileggere le pagine di Salvatore Satta. Ringrazio Pier Francesco Savona per i preziosi suggerimenti su Giuseppe Capograssi e per aver voluto leggere e discutere queste pagine con me. Infine, un ringraziamento a Giovanni Blando per i suoi spunti sulla consuetudine giuridica.

¹ H.P. GRICE - P.F. STRAWSON, *Defense of a Dogma*, in «The Philosophical Review», 65, 2, 1956, p. 153.

² S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, Milano, XIII ed., 1990, p. 147. Sul ro-

mio avviso non del tutto inutile, è di proporre una riflessione sul ruolo della consuetudine giuridica nell'Italia dei primi decenni del secolo scorso. L'intento è di *fotografare* la realtà giuridica italiana di quel determinato momento storico attraverso la lente privilegiata della *consuetudine giuridica*.

Siamo in presenza di un fenomeno che, sebbene non in grado di esprimere l'interezza dell'esperienza giuridica di quegli anni, ne coglie però aspetti interessanti, rivelando l'imprescindibile, sebbene a tratti conflittuale, legame tra diritto e società. Nelle consuetudini giuridiche d'inizio secolo scorso si può infatti rintracciare l'inquieto divenire della società italiana, la resa lenta ma inesorabile dell'aristocrazia, la fragilità e la precarietà della condizione umana dovuta alla disgregazione della società per classi dell'Ottocento, all'incrinatura della costruzione geometrica del diritto propria del post-Illuminismo e all'evoluzione dei rapporti personali e sociali non più riconducibili a semplici relazioni di parentela o di vicinato all'interno di piccole collettività rurali.

La *consuetudine giuridica*, specie per comunità locali che all'inizio del secolo scorso erano ancora fortemente legate ad usi e tradizioni culturali solidificatesi nel tempo, consente di designare il fenomeno giuridico di quegli anni come una sorta di "diritto vivente", un «sistema di precetti non ricavabile esclusivamente da un complesso di enunciati, ma da un articolato intrecciarsi di rapporti concreti»³.

L'esperimento che intendo condurre è di carattere giuridico-

manzo di Satta rinvio al brillante saggio di A. JELLAMO, *Il terribile giudizio. Rileggendo Salvatore Satta*, in M.P. MITTICA (a cura di), *Diritto e narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti*, Milano, 2011, pp. 183-204.

³ N. LIPARI, *Le fonti del diritto*, Milano, 2008, p. 149. Per una ricostruzione del sistema delle fonti, con interessanti spunti anche sulla consuetudine (definita come una fonte «che sorge "dal basso", spontaneamente, come comportamento che i consociati osservano perché lo ritengono obbligatorio») e sul diritto vivente, rinvio a G. ALPA, *Il diritto giurisprudenziale e il diritto "vivente". Convergenza o affinità dei sistemi giuridici?*, in «Sociologia del diritto», 3, 2008, pp. 47-82.

letterario, perché non mi limiterò ad analizzare aspetti e problemi meramente giuridici della consuetudine ma proverò ad individuarne le peculiarità attingendo ad una pietra miliare della letteratura italiana del secolo scorso: *I giorni del giudizio* di Salvatore Satta.

Perché il romanzo di Satta?

Una prima risposta mi è suggerita dalle parole di Francesco Mercadante: «I personaggi sono opera del poeta, il loro destino, invece, è opera del giurista»⁴. Satta è innanzitutto un fine giurista: nelle pagine de *I giorni del giudizio* la sua percezione della crisi del diritto e della giustizia all'inizio del secolo scorso traspare con delicatezza poetica ma anche con rigore giuridico, così come la diagnosi che effettua e che sarà poi esposta in maniera più compiuta nel *De profundis* ove l'idea capograssiana dello Stato che esiste come esperienza al cui centro vi è l'uomo sfumerà a una mera illusione⁵.

⁴ F. MERCADANTE, *Diritto e Letteratura nel "Giorno del Giudizio" di Salvatore Satta*, in «Realtà del Mezzogiorno», 1° aprile 1979.

⁵ Nei suoi primi lavori Satta accoglie e si fa interprete del pensiero capograssiano, riconoscendo la centralità della persona per l'esperienza giuridica statale. Successivamente (specie dopo i conflitti mondiali) diventa più pessimista rispetto alla visione di Capograssi. Fra il giugno del 1944 e l'aprile del 1945, mentre era rifugiato nel basso Friuli, Satta scrive le pagine del *De profundis*, caratterizzate da un amaro sarcasmo verso l'Italia degli ultimi vent'anni. Qui prova ad individuare le ragioni della crisi sociale, politica e giuridica, analizzando lo scollamento tra il diritto e la società in termini di mancanza di consenso all'ordinamento giuridico, di responsabilità dei giudici, di sospensione dei processi, di genesi distorta della decisione giudiziale. Osservazioni che riflettono l'intensa stagione di revisione teorica e metodologica conosciuta dall'Italia proprio tra la fine del secolo XIX e gli inizi del XX. Sul punto e per un'analisi più esaustiva di questi fenomeni, rinvio a: G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2000 e a L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, 1999. P. GROSSI, *Il diritto tra potere e ordinamento*, Napoli, 2005, nel tracciare il nesso tra Medio Evo e modernità e la rottura di un *continuum* storico-giuridico, osserva che sul finire dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento il mito della legge, da cui era scaturito anche il mito del legislatore come soggetto «omnipotente e onnisciente, irresponsabile e insinda-

Ciò che il narratore de *I giorni del giudizio* – che, come noto, è Satta stesso – scruta e descrive nella comunità di Nuoro, delineando un inferno dantesco in cui uomini di legge, donne, amministratori locali, proprietari terrieri, mezzadri, religiosi, prostitute si muovono, può considerarsi una fedele rappresentazione di ciò che stava effettivamente accadendo in quegli anni in Italia.

Osserva Mario Corda che Satta ha colto nella Nuoro dei primi decenni del Novecento «un insieme di irrazionalità e contraddizioni che, poi, eticamente si ricompongono in quella unità ch'è nient'altro che la dimensione umana, nella sua pienezza. Irrazionalità e contraddizioni che, in definitiva, sono l'espressione di una conflittualità dialetticamente insita nell'incontro dell'individuo con la collettività e che il principio di ragionevolezza ricompone indicando quella posizione di equilibrio che esalta parimenti l'uno e l'altra. È così che l'individuo diventa *persona*, la collettività diventa *comunità*»⁶.

Ma Satta non è solo un giurista; è anche una sorta di realista, se del realismo accogliamo la sua definizione in contrapposizione al giurpositivismo kelseniano e alle sue idee di “vali-

cabile» (*ivi*, p. 22), perde vigore per «lo scollamento fra regola autoritaria immobilizzata in un testo cartaceo e la vita percorsa da una dinamica mobilissima» (*ivi*, p. 26). La complessità di inizio secolo segnala la necessità «di deporre mitologie inchiodanti, rivedere dommatiche decrepite, rompere il guscio della stualità così palesemente soffocante per il diritto, riscoprire il salutare nesso fra regole giuridiche e società, società in tutta la sua globalità e complessità» (*ibidem*). Osserva infine Carlo Nitsch, tentando di coniugare le riflessioni della scienza giuridica degli inizi del Novecento, con le trasformazioni giuridiche: «Avversa alle sollecitazioni che provenivano dai teorici del diritto libero, e scarsamente interessata ai più recenti orientamenti della riflessione filosofica, la scienza giuridica italiana si è impegnata, nei primi anni del Novecento, nella ricerca di una definizione del concetto di giurisdizione, funzionale alla risoluzione di specifiche questioni tecniche di diritto positivo e al soddisfacimento di una più generale esigenza di carattere sistematico». C. NITSCH, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Milano, 2012, p. 25.

⁶ M. CORDA, *La filosofia della vita in chiave esistenzialista: Salvatore Satta filosofo*, Roma, 2004, p. 102.

dità” ed “effettività”: il diritto non è una legge scritta, posta dall’alto in cui un antecedente è connesso ad una conseguenza giuridica (sanzione); piuttosto [il diritto] è una condizione per preservare la comunità sebbene sembri poi restare estraneo alla vita sociale, alla dimensione umana, alle sue contraddizioni e conflittualità. Sovente, infatti, e specie per comunità come quella rurale di Nuoro, il diritto si stacca dalla società, incapace com’è di afferrarne i valori, gli elementi costitutivi e, soprattutto, incapace di garantire l’equilibrio tra due distinti momenti: quello individuale e quello sociale.

Realista, infine, perché Satta non rinuncia ad esaltare la specificità dell’uomo nei confronti del *quid naturale*⁷.

E veniamo alla seconda ragione per cui ho scelto il romanzo di Satta per svolgere qualche considerazione sul panorama giuridico dell’Italia di inizio secolo scorso.

I giorni del giudizio non è semplicemente un’*Antologia di Spoon River* dove personaggi morti raccontano le loro storie, tra rassegnazione e desiderio di redenzione, mettendo in scena il gran teatro della vita e della morte, tra vizi e passioni. Il romanzo di Satta è qualcosa in più. Dietro la disperazione dei personaggi vi è un mirabile esempio di come la letteratura non si limiti a rappresentare affreschi sociali, a descrivere eventi, a far rivivere personaggi e contesti storici ma, talvolta, può anche diventare un severo giudice di un diritto che si distacca dalla società, come accade nel nostro caso, estraniandosi, restando arroccato nei palazzi romani che con la comunità rurale di Nuoro hanno poco o nulla a che vedere.

Accostando il diritto al romanzo sattiano intendo allora mostrare come l’esperienza giuridica italiana che va dalla fine dell’Ottocento ai primi decenni del secolo scorso, sino a risalire lungo i tortuosi periodi delle due guerre mondiali sia impregnata di norme consuetudinarie che orientano e risolvono le re-

⁷ *Ivi*, p. 95.

lazioni e i conflitti, privati e sociali, più del diritto scritto⁸. L'occhio privilegiato della letteratura consente di cogliere la *normatività* in regole consuetudinarie che tutelavano e perpetuavano l'ordine sociale anche in parziale o totale conflitto con le norme statali; regole sociali, culturali che rivendicavano un ambito di giuridicità grazie all'osservanza che ricevevano; regole, dunque, che non potevano essere disattese, pena la sovversione dell'ordine naturale delle cose. Il fenomeno della consuetudine, così come rappresentato nel romanzo di Satta, consente di individuare quel processo di trasformazione dell'ordine giuridico statale, ispirato ad un modello verticistico di *command-and-control*: ciò che «i consociati rielaborano e propongono» in termini di «proprie rappresentazioni e visioni di ciò che costituisce o meno “diritto”, condividendo e negoziando, nell'interazione con gli altri immagini ed opinioni, costruendo “significati” che hanno valore orientante e “vincolante” delle azioni quotidiane»⁹, è la vita di una comunità storica, la sua cultura ma anche il suo diritto che sono espressi dalla consuetudine, elevata a “costituzione”, indipendentemente dal giudizio e dal rapporto che essa era in grado di stabilire con l'ordinamento giuridico statale¹⁰.

Anna Jellamo coglie questi significati in maniera chiara ed inequivocabile, quando osserva che «Dal diritto come *concreto* muoveva Satta nel criticare la tendenza della dottrina alla personificazione delle *astrazioni*: la norma giuridica, la volontà della legge, lo Stato. Astrazioni che possiedono una loro utilità, avvertiva, purché non vengano scambiate per realtà, “così che tutto

⁸ Osservo, se ce ne fosse bisogno, che ci muoviamo in un'epoca storica in cui l'Italia non ha ancora conosciuto l'esperienza codicistica e dunque ancor più veemente mi sembra il furore con cui le comunità locali opponevano i loro usi e costumi alle leggi e statuti nazionali.

⁹ F. DI DONATO, *La realtà delle storie. Tracce di una cultura*, Napoli, 2012, p. 17.

¹⁰ Sul punto v. anche P. CARTA, *Pensiero giuridico e riflessione politica in Antonio Pigliaru: dalla lezione di Capograssi all'eredità di Gramsci*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 37, 2008, pp. 349-380.

quello che avviene deve essere adeguato a quella realtà". È *l'astratto* che deve piegarsi al *concreto*, sosteneva, e non il contrario; il movimento deve andare dal *fatto* al *concetto*, e non viceversa. Per Satta narratore il *concreto* è la vita, la realtà delle cose, per come le cose si mettono e si compongono. Il *concreto* sono i rapporti umani, che vivono di vita propria, e accade che dicano cose diverse da quelle che dice la legge»¹¹.

Vi è infine un'altra ragione che ha sollecitato queste mie riflessioni sul ruolo della consuetudine giuridica: il posto che essa occupa nelle teorie del diritto e delle scienze sociali, specie quelle contemporanee. Nel tentativo di tratteggiare i contorni della consuetudine giuridica e di delinearne il profilo, i giuristi oscillano tra due posizioni contrapposte: per un verso e soprattutto in concomitanza della pregnante centralità assunta dalla legge negli ordinamenti all'indomani delle codificazioni, abbiamo assistito al dissolvimento del valore normativo della consuetudine, alla riaffermazione della norma statuale scritta, all'idea della completezza dell'ordinamento giuridico. La particolare conformazione del diritto consuetudinario, assestato su di «un'originaria e inestricabile commistione tra l'aspetto fattuale e quello normativo dell'interazione sociale»¹², induceva sovente (e induce tuttora) l'interprete a rifuggire il contenuto orientativo della condotta, nonostante l'art. 1 disp. prel. cod. civ. gli conferisca il rango di *fonte legale del diritto*¹³.

Con l'avvento dello stato costituzionale e in conseguenza dell'evidente stratificazione normativa tra diritto interno ed internazionale abbiamo assistito ad una riaffermazione del ruolo della consuetudine, sino a riconoscerle il primato di fonte normativa¹⁴. Negli ultimi decenni, poi, nonostante il goffo tentativo

¹¹ A. JELLAMO, *Il terribile giudizio. Rileggendo Salvatore Satta*, cit., p. 184.

¹² F. VIOLA - G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, Roma-Bari, 2004, p. 91.

¹³ R. GUASTINI, *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, Milano, 2010, p. 71.

¹⁴ Nella consapevolezza della copiosa letteratura sulla questione, rinvio per una trattazione più esaustiva a F. VIOLA - G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*,

di identificare la consuetudine con la *lex mercatoria* o con gli altri usi sovranazionali, la riflessione su questa fonte mi pare sia diventata ancora più urgente, specie se posta in relazione alla crisi delle fonti giuridiche classiche (i.e. la norma positiva) e alla sovraesposizione del diritto statale a fonti informali e non ufficiali; fenomeni che hanno determinato la messa in crisi del paradigma giuspositivistico della certezza del diritto¹⁵ e dello Stato legislativo, perché il diritto s'incontra nello spazio globale.

La riflessione sulla consuetudine giuridica di inizio secolo scorso si rivela perciò più che attuale perché, non solo assolve ad una funzione esplicativa del quadro socio-giuridico dell'Italia di inizio secolo, per quanto ha l'ulteriore pregio di scorgere in questa «*forma non formalizzata*»¹⁶ non un'espressione giuridica sprovvista di contenuto quanto una metafora di processi sociali e culturali, di formule e procedure che consentono una nuova individuazione e ridefinizione del fenomeno giuridico. E in tempi di globalizzazione, *soft law*, diritto sovranazionale, nuovi usi e pratiche giuridiche, l'attenzione al fenomeno consuetudinario non può condurre a nessuna risposta scettica ma solo ad una seria presa di coscienza che da esso si possa ripartire per impegnarsi nell'elaborazione di una nuova teoria del diritto.

cit.; G. ZACCARIA, *La comprensione del diritto*, Roma-Bari, 2012; S. ZORZETTO (a cura di), *La consuetudine giuridica. Teoria, storia, ambiti disciplinari*, Pisa, 2008.

¹⁵ Sul punto rinvio ad A. Abignente che in un recente contributo ha riletto il lemma della certezza a partire dalle parole di López de Oñate che, nell'analizzare la "crisi" dell'esperienza giuridica e della civiltà del suo tempo, affermava che dall'esperienza giuridica la certezza «non può arbitrariamente essere scissa» (F. LÓPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Milano, 1968, p. 41). In A. ABIGNENTE, *Riconoscimento, garanzia, certezza: temi della scienza giuridica nel confronto interdisciplinare*, in L. DE GIOVANNI - C. DONISI (a cura di), *Convergenza dei saperi e prospettive dell'umano*, Napoli, 2015, pp. 183-200.

Sulla certezza del diritto, si v. anche l'illuminante saggio di S. BERTEA, *La certezza del diritto nel dibattito teorico-giuridico contemporaneo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», a. XXXI, 1, giugno 2001, pp. 130-164.

¹⁶ Espressione utilizzata da S. ZORZETTO (a cura di), *La consuetudine giuridica*, cit., p. 40.

Prima di entrare nel vivo di queste riflessioni, mi sembra opportuno soffermarmi su due questioni preliminari, la soluzione delle quali consente al giurista di avere una migliore messa a fuoco del fenomeno della “consuetudine”: una, di natura analitica, riguardante l’equivocità del termine; l’altra, di natura logico-giuridica, che s’interroga sulla nozione, sul concetto di consuetudine, sulle condizioni della sua esistenza.

Esaminerò questi problemi in una prima parte del lavoro per poi dedicarmi alle pagine de *I giorni del giudizio* al fine di abbandonare la fuorviante idea kelseniana circa la completezza dell’ordinamento, poi ripresa anche da altri autori, come Santi Romano che in *Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento statale* ne riassumeva l’essenza nella sua capacità di contemplare «tutti i rapporti della vita sociale, tutte le azioni umane, o per comandarle o per vietarle o per renderle lecite»¹⁷.

2. *Sul concetto di consuetudine giuridica: due questioni preliminari*

2.1. *Per una ricognizione analitica del termine*

Lungi dall’esprimere un significato univoco, il termine “consuetudine”, nella tradizione dei sistemi di *civil law*, così come in quelli di *common law* (ove il suo equivalente è il lemma *common*), si presenta con una certa vaghezza ed equivocità. Ad accrescere quest’ambiguità contribuiscono, poi, giuristi, filosofi e teorici del diritto che sovente ne fanno un uso indiscriminato, per indicare fenomeni tra loro eterogenei: la consuetudine come fonte del diritto o, semplicemente, come una forma dell’esperienza giuridica o come una prassi o, ancora e in maniera più generale, come un fenomeno sociale. E perciò Riccardo Gua-

¹⁷ S. ROMANO, *Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento statale*, in ID., *Scritti minori*, Giuffrè, 1950, I rist. 1990, p. 450.

stini sottolinea come lo stesso concetto di consuetudine sia stato «fonte di controversie concettuali»¹⁸.

Da una prospettiva analitico-concettuale, mi sembra perciò utile individuare i possibili significati che il termine consuetudine può assumere.

Pierluigi Chiassoni distingue otto accezioni del lemma consuetudine¹⁹:

a. in una prima accezione serve a designare un'istanza di diritto "non scritto" in contrapposizione al diritto "scritto";

b. in una seconda accezione indicherebbe una norma giuridica "non scritta" che si contrappone a norme di diritto "scritto";

c. in una terza accezione indicherebbe un insieme di norme consuetudinarie appartenenti ad un ordinamento giuridico positivo;

d. in una quarta accezione consuetudine è sinonimo di *diritto consuetudinario* che si distingue da altri tipi di diritto.

e. in una quinta accezione indica una particolare *fonte di diritto*, un *modo di produzione* di norme giuridiche.

f. ancora, in una sesta accezione la consuetudine designa un *comportamento consuetudinario* (il comportamento di un individuo che è orientato da una norma consuetudinaria).

g. in una settima accezione la consuetudine rappresenta l'equivalente di una *prassi consuetudinaria*, una condotta uniforme e costante nel tempo mantenuta dalla generalità dei componenti di una comunità a seguito di operazioni di ridefinizione delle nozioni di senso comune.

h. infine, consuetudine designa l'intero *fenomeno* consuetu-

¹⁸ *Ibidem*. Si veda per un'analisi approfondita delle problematiche sulla definizione di "consuetudine": P. CHIASSONI, *La consuetudine internazionale: una ricognizione analitica*, in «Ragion Pratica», 43, 2014, pp. 489-510.

¹⁹ P. CHIASSONI, *La consuetudine internazionale: una ricognizione analitica*, cit., spec. p. 493 ss.; ID., *Tre buoni filosofi contro i cattivi costumi*, in S. ZORZETTO (a cura di), *La consuetudine internazionale: una ricognizione analitica*, cit., p. 69 ss.

dinario complessivamente considerato all'interno di uno specifico ambito di esperienza giuridica in una comunità sociale (qui vi ritroviamo prassi consuetudinarie, comportamenti consuetudinari, norme consuetudinarie, etc.).

In questo contributo utilizzerò l'ottavo ed ultimo significato di consuetudine, perché mi sembra il più idoneo ad esprimere la funzione costitutiva svolta dalla consuetudine rispetto al diritto nel contesto italiano dei primi decenni del secolo scorso. Con questo intendo dire che mi paiono fuorvianti le parole di Alf Ross, quando scrive che «mentre all'origine la consuetudine determinava il diritto, nel corso del tempo il diritto incessantemente determinò la consuetudine»²⁰, perché il rapporto tra diritto e consuetudine non è nel senso che la seconda serve all'ordinamento giuridico statale, assolvendo ad una funzione di chiusura, attraverso una magistrale azione di osmosi continua con il diritto positivo. Intendo piuttosto dire che i fenomeni consuetudinari descritti dalla penna magistrale di Satta hanno una propria autonomia; si iscrivono in un quadro sociale, politico, culturale e giuridico dinamico che presuppone forme di vita consuetudinaria ispirate da convenzioni, prassi, tradizioni. Il rapporto tra diritto statale e questo diritto consuetudinario talvolta assume la forma dell'interazione, talaltra ha un carattere conflittuale, perché le regole prodotte con modalità specifiche del diritto legislativo sembrano non essere in grado di poter regolare i rapporti sociali²¹. Nello iato che si viene a generare tra

²⁰ A. ROSS, *Diritto e giustizia*, Torino, 1990, p. 88.

²¹ PIGLIARU, ad esempio, ne *Il banditismo in Sardegna: la vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano, 1970, osserva che è nel momento processuale che la consuetudine e la legge si incontravano e, nel riconoscimento della legittimità del processo, la comunità rimarcava ancor di più la distanza e le differenze tra il proprio ordinamento e quello statale. «Che nel processo ci sia un'esigenza di giustizia, questo fatto non sfiora neppure la mente del pastore barbaricino. Il pastore barbaricino vede il processo solo in termini di forza, che per contare deve farsi valere in certe forme, con una determinata liturgia, di cui pare sì, intuire il mistero – quel profondo mistero del processo di cui così acu-

società e diritto statale, nella difficoltà di quest'ultimo di afferrare la realtà sociale e di regolarla, s'inserisce così il fenomeno consuetudinario che esprime una sua autonoma esistenza, e regolando quelle istanze sociali altrimenti ingovernabili.

2.2. *Le condizioni esistenziali della consuetudine: l'usus e l'opinio iuris ac necessitatis*

Il secondo problema che riguarda la consuetudine è di carattere logico e si riferisce alle sue condizioni di esistenza.

Ad una più tradizionale concezione monistica, risalente a Bobbio e Zagrebelsky²², che aveva individuato nella ripetizione generale e costante di un determinato comportamento da parte di una generalità di individui appartenenti ad una comunità storica l'elemento cardine della consuetudine, ha fatto poi seguito un orientamento più recente che ha aggiunto all'elemento oggettivo della ripetitività della condotta un requisito soggettivo, riconducibile all'*opinio*, ossia ad un atteggiamento interiorizzante della consuetudine²³. Per Celano, l'*opinio* consisterebbe in un'aspettativa di reciprocità tra i membri di una comunità affinché tutti concordemente osservino quel comportamento²⁴.

Ciò che distingue le due concezioni è la percezione dell'elemento interno, l'*opinio iuris ac necessitatis*²⁵, la cui applicazione,

tamente ha discusso la scienza giuridica italiana, specie forse in questi ultimi tempi – ma come fosse al postumo un mistero che non lo riguarda» (*ivi*, p. 205).

²² N. BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo*, Padova, 1942; G. ZAGREBELSKY, *Manuale di diritto costituzionale*, vol. I, *Il sistema delle fonti di diritto*, Torino, 1988.

²³ Si veda, ad esempio, F. CARINGELLA, *Corso di diritto amministrativo. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2011, p. 4.

²⁴ Sul punto si v. sopr. B. CELANO, *Consuetudini e norme sulla produzione delle norme*, in P. COMANDUCCI - R. GUASTINI (a cura di), *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*, Torino, 1996, p. 185 ss.; ID., *Consuetudini, convenzioni*, in «Analisi e diritto», 1995, pp. 35-87.

²⁵ È appena il caso di ricordare che D. CANALE (*Paradossi della consuetudine giuridica*, in S. ZORZETTO (a cura di), *La consuetudine giuridica*, cit., p. 116

in combinazione con l'elemento esterno (*l'usus*), dà luogo secondo Bobbio a difficoltà insanabili:

«[Q]uando la dottrina comune – osserva Bobbio – afferma che non può darsi consuetudine giuridica se gli atti che la costituiscono non siano compiuti con l'*opinio iuris seu necessitatis*, vuol intendere che ogni singolo utente deve compiere l'atto formativo della consuetudine giuridica con la convinzione o credenza o sentimento o coscienza che sia necessario cioè obbligatorio, perché conforme ad una norma giuridica, e l'atto contrario, come atto illecito, sia passibile di una sanzione [...] Il circolo vizioso è evidente [...] La norma consuetudinaria non si costituisce se non c'è l'*opinio*; ma l'*opinio* a sua volta implica una norma già costituita»²⁶.

Bobbio, allora, non ha dubbi ad indicare come via di fuga l'eliminazione dell'*opinio* che potrà svolgere esclusivamente una funzione ricognitiva attinente a una norma consuetudinaria già formatasi:

«Non resta che eliminare l'*opinio iuris*. E valga, a conferma, l'esperienza giuridica, la quale, quando ci pone innanzi una norma consuetudinaria, ci presenta una *regola sorta per imprescindibili esigenze sociali* da un determinato stato di fatto e diventata a poco a poco *norma obbligatoria* per la costante e uniforme ripetizione da parte di una generalità di persone; le quali, mentre si obbligano, ignorano di obbligarsi in nome di una regola costituita, che, d'altronde, non esiste ancora perché essi stessi contribuiscono a formarla, ma contraggono unicamente un'obbligazione di fatto o naturale, che solo il tempo o la tradizione trasformerà in obbligazione generale ed astratta, allorquando la serie delle ripetizioni sarà tale da avere ingenerato, mediante la forza dell'esempio, la convinzione o la credenza che osservare quella regola sia obbli-

ss.) definisce l'*opinio iuris* come «la credenza nella obbligatorietà della norma consuetudinaria la cui osservanza è istanziata dal ripetersi qualificato di una condotta» e l'*opinio necessitatis* come la «credenza nella obbligatorietà di una regola sociale, la cui osservanza è istanziata dal ripetersi qualificato di una condotta, avente contenuto identico alla norma consuetudinaria» (*ivi*, p. 116).

²⁶ N. BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo*, cit., p. 53.

gatorio. In questo modo l'esperienza giuridica ci mostra che la credenza nell'obbligatorietà di una norma non sorge durante il processo di formazione, ma alla fine, quando la norma consuetudinaria è già formata»²⁷.

Il passo di Bobbio si presta a diverse riflessioni, per i suoi nodi problematici. In questa sede, tuttavia, intendo affrontare una sola delle questioni che emergono dalla sua lettura: se si vuole eliminare il circolo vizioso in cui cade la consuetudine si deve eliminare l'*opinio* dal novero degli elementi costitutivi della norma consuetudinaria?

La dottrina dualistica parrebbe percepire l'*opinio* come una condizione costitutiva che si esprime in termini di reciprocità, come se la ripetitività di un comportamento si accompagnasse ad un'aspettativa di interazione traducibile nella formula "*a patto che*" anche gli altri si comportino allo stesso modo. Ciò secondo alcuni autori è solo parzialmente vero, perché prima della stabilizzazione della consuetudine giuridica non vi sarebbe alcuna interazione strategica ma solo comportamenti, modi di fare le cose che nel loro definirsi e ripetersi escludono «la comunicazione e la formazione di aspettative affidabili riguardanti il comportamento altrui»²⁸. Dunque l'*opinio* non dovrebbe essere interpretata come un'intenzione di osservare un comportamento "*a patto che*" anche gli altri lo osservino.

Piuttosto l'*opinio* consisterebbe nella convinzione che per essere cooperativi in una comunità sociale bisogna seguire i modi comuni di quell'impresa associativa. Ciò svelerebbe l'essenza

²⁷ *Ivi*, p. 55.

²⁸ *Ivi*, p. 64. Il circolo vizioso che si dice avvolgere l'*opinio* viene spesso risolto con la "teoria dell'errore" secondo la quale inizialmente i membri di una comunità credono erroneamente di obbedire ad una regola giuridica che però non ha ancora lo status giuridico. Ed è proprio questa falsa credenza che innesca un meccanismo di ripetitività di una condotta che infine diventa consuetudine.

della consuetudine in cui non è possibile separare l'aspetto fattuale da quello normativo dell'interazione sociale.

Ed è per questo che, al di là di ogni ideologia, la consuetudine non potrà mai tramontare definitivamente. Come infatti osserva Carbonnier, anche se non percepiamo l'*opinio* come una condizione di reciprocità di aspettative, in cui ciascuno segue una condotta pensando che anche tutti gli altri osservino quel comportamento, essa va comunque immaginata come «il sentimento avvertito da un individuo che, se fosse legislatore, in presenza della stessa situazione, avrebbe il dovere di legiferare nello stesso senso»²⁹.

Per un'altra parte della teoria, poi, la distinzione tra l'*usus* (condotta ripetuta nel tempo) e l'*opinio* (volontà di seguire quel comportamento perché considerato come dovuto) perderebbe di significato se si focalizza sul comportamento dei soggetti, perché, a parte l'oggettiva difficoltà nel distinguere i due elementi, si riconosce che «l'uso, tendenzialmente uniforme e costante, può essere compatibile con una marginale disapplicazione, qualora ad essa si accompagni il senso dell'antidoverosità sociale che di solito si annette alla violazione di un comando giuridico; che la sua estensione può essere limitata a coloro che si trovano in una particolare situazione o agli appartenenti ad una categoria sociale determinata [...]; che la reiterazione del comportamento può non essere essenziale, se la consuetudine risulta spazialmente diffusa; che quando i comportamenti sono radicati e condivisi appare discutibile riconnettervi anche una valutazione di tipo vagamente psicologico; che comunque il procedimento formativo della regola vincolante non può che essere "preterintenzionale"»³⁰. Queste considerazioni hanno indotto una parte della teoria a ritenere che l'individuazione e l'applicazione della norma non scritta in realtà non presenti caratteristiche differenziali rispetto

²⁹ J. CARBONNIER, *Flessibile diritto*, Milano, 1997, p. 110.

³⁰ N. LIPARI - P. RESCIGNO, *Diritto civile. Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, p. 116.

alle regole di fonte legale³¹, pur essendo la consuetudine, il più delle volte, subordinata ad esse³².

In questo quadro caratterizzato da una complessa articolazione teorica e metodologica, s'inserisce un rinnovato interesse per la consuetudine, in parte dovuto alle fluttuanti vicende che hanno riguardato (e stanno riguardando) il diritto positivo, con l'emergere di forme *soft* di diritto, di fonti giuridiche informali e non ufficiali che affollano il panorama giuridico, rivendicando un loro grado di autonomia. Improvvisamente, la consuetudine è riemersa dagli angoli più nascosti del diritto e si è avvertita l'esigenza di riaffermarne con forza il fondamento vincolante, con l'importante corollario della possibilità (finora latente) di sollevare dinanzi alla Corte il problema della coerenza e della compatibilità della consuetudine con le norme costituzionali³³. La nuova rilevanza della consuetudine suggerisce, dunque, all'interprete «di non limitare la presenza della consuetudine nel diritto alle sue forme canoniche. C'è – come aveva già notato Savigny – un'impronta strutturale in senso consuetudinario che pervade tutta l'esperienza giuridica»³⁴ contemporanea.

Queste ultime osservazioni mi consentono di sostenere che la “polemica” sul ruolo e sull'esatta percezione dell'*opinio* come condizione o meno di esistenza della consuetudine perde vigore se contestualizziamo la consuetudine all'interno della pratica giuridica premoderna o in quella più moderna o, infine, in quella contemporanea. Nel primo caso, infatti, come correttamente indica Fuller³⁵ la consuetudine è un programma di vita comune, un modo di organizzare l'impresa cooperativa sociale. Quando

³¹ *Ibidem.*

³² V. ROPPO, *Diritto privato. Linee essenziali*, Torino, 2014, p. 61.

³³ N. LIPARI - P. RESCIGNO, *Diritto civile. Le fonti e i soggetti*, cit., p. 121.

³⁴ F. VIOLA - G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, cit., p. 92.

³⁵ L.L. FULLER, *Human Interaction and the Law*, in K.I. WINSTON, *The Principles of Social Order*, Duke University Press, 1921, pp. 212-224, spec. p. 220.

la società diventa più complessa e occorre regolare rapporti tra estranei e non semplicemente tra individui legati da vincoli di parentela, vicinato o comunanza culturale, allora la consuetudine resta una fonte giuridica ma deve confrontarsi con altre modalità di organizzazione della vita comune.

In questa transizione l'errore più comune è riempire la consuetudine di un carico ideologico che la identifica come una fonte arcaica e primitiva del diritto, svuotandola del suo effettivo ruolo di diritto spontaneo che nasce dal basso, dalla concretezza storica delle strutture sociali. E allora in questo contesto di sistematizzazione, pur senza caricare l'elemento dell'*opinio* dell'ideologia di un'aspettativa di reciprocità che precede la formazione della consuetudine stessa, credo che debba preferirsi la teoria dualistica che riconosce nell'*usus* e nell'*opinio necessitatis* – come pretesa di obbligatorietà della regola – le condizioni di esistenza della consuetudine.

Ed è ora giunto il momento di soffermarsi su queste due condizioni, guardando alla letteratura ossia a *Il giorno del giudizio*. Non si può negare che nelle società ancora premoderne tratteggiate dalla penna di Satta l'intera esperienza giuridica sia dominata dal solidificarsi di costumi, convenzioni e tradizioni che ripetute nel tempo e accompagnate dalla costante volontà di obbedire ad una regola consentono non solo la fioritura della consuetudine giuridica ma anche il mantenimento dell'intero ordine naturale delle cose.

3. *Diritto e Consuetudine ne Il giorno del giudizio*

Rileggendo le pagine de *Il giorno del giudizio*, viene in mente un illuminante saggio di Giuseppe Capograssi del 1936, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, ove il filosofo scriveva che «[Anche in queste società] si obbedisce a quel principio di verità e di ragione che trasforma in ordinamento ogni fatto di vita associata: si crea col sacrificio dell'obbedienza dei

singoli una realtà comune, e ogni singolo partecipa secondo il suo sforzo al vantaggio di questa realtà»³⁶.

Non è certo questa la sede più opportuna per riproporre la ben nota trama del romanzo di Salvatore Satta. Tuttavia mi pare necessario, oltre che interessante, rappresentare alcune scene della narrazione soffermandomi soprattutto sui personaggi principali: Don Sebastiano Sanna e la moglie, Donna Vincenza, perché è attorno a loro e alla loro famiglia che si dirama la trama narrativa, che i morti viventi di Satta si avviano al giudizio, rivivendo così la loro storia.

Nelle prime pagine del romanzo l'autore ci introduce la figura di Don Sebastiano Sanna Carboni, «notaio nel capoluogo di Nuoro»³⁷ e dunque uomo di legge. E qui per la prima volta il lettore percepisce una sottile ambivalenza della legge che farà da sfondo a tutto il romanzo: Don Sebastiano, prima, e Ludovico (il figlio), poi, sono uomini di legge. Ma di quale legge? Della legge del Re? Della legge di Roma? Non è forse il diritto «un'invenzione dei ricchi»?³⁸

Nel frenetico scrivere di Don Sebastiano sulla sua *carta bollata*, passano testamenti, vendite, procure, matrimoni. Eppure questo diritto che Don Sebastiano è chiamato ad applicare sembra più uno strumento di acquisizione e di conservazione di pri-

³⁶ G. CAPOGRASSI, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, in Id., *Opere*, vol. IV, Milano, 1959, p. 203. Quando Capograssi parla di altre società, si riferisce a quella dei ladroni che ritiene essere un ordinamento al pari dello Stato o della Chiesa: si tratta di modelli informati dallo stesso principio universale che trasforma in ordinamento le forme della vita associata. Anche nella società di ladroni vi è infatti un ordine completo, un sistema di principi, di norme, di diritti, di sanzioni. Come attività umana l'attività dei ladroni dà vita a una forma di vita associata e perciò soggiace alle leggi e ai fini dell'attività umana stessa. Capograssi, però, è convinto di una non completa assimilabilità delle associazioni con fini illecite con il principio di verità e ragione degli ordinamenti giuridici, distaccandosi così dalla assimilazione tra fatto e diritto, tipica dell'istituzionalismo di Santi Romano.

³⁷ S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, cit., p. 12.

³⁸ *Ivi*, p. 180.

vilegi e poteri. Don Sebastiano è uomo di legge ma di una legge che è distaccata dalla società, lontana dalle effettive istanze della comunità rurale nuorese. Una distonia che emerge soprattutto nel contrasto con gli usi e le consuetudini locali che paiono meglio recepire le aspettative della comunità, ponendosi come un diritto come *dovrebbe essere*.

Tracce di usi, consuetudini, costumi e tradizioni che scandiscono la vita-non vita dei personaggi di Satta sono rinvenibili sin dalle prime pagine del romanzo, a partire dal racconto del matrimonio tra Don Sebastiano e Donna Vincenza e della costituzione della loro famiglia:

«Così fu fondata questa famiglia, quasi sulla carta, perché proprietà non ce n'era, o era ridicola, da una parte e dall'altra, e la famiglia senza proprietà cos'è? Nel codice che Don Sebastiano teneva sul tavolo la famiglia era distinta dalla proprietà; ma nella realtà della vita la famiglia senza beni è un'astrazione, è un pomposo modo di dire, come l'uomo senza beni, del resto, di cui i giuristi mestieranti dicono che è un soggetto di diritti.

[...]

E del resto le grandi famiglie non si chiamano case? È vero che il succo del vangelo sta nell'aver fatto di ogni uomo un soggetto di diritti: nell'altro mondo, però, non in questo. Don Sebastiano non aveva beni al sole, ma sapeva di averli dentro la penna che scricchiolava sulla carta bollata, e la famiglia sarebbe venuta per il tramite di quella giovinetta con la quale era andato ad abitare all'ombra di Santa Maria»³⁹.

E ancora, a proposito di Donna Vincenza e delle proprietà dei Sanna, Satta consegna al suo lettore un affresco della società sarda dei primi decenni del Novecento:

«Quel che interessava a Don Sebastiano non era la proprietà o il godimento, era l'acquisto, la costruzione della fortuna. Per que-

³⁹ *Ivi*, p. 46.

sto non lasciava mettere il becco nell'amministrazione a Donna Vincenza [...]

in Sardegna la donna non esiste. E mi spiego.

[...]

Per il sardo, parlo del sardo di allora, s'intende, com'è adesso, la donna, la moglie era come l'oggetto di un culto silenzioso, esposto alle vicende della vita, strumento delle esigenze della vita, e quindi anche delle esigenze del marito e della famiglia, ma come rarefatta, esterna a quello che è il dominio dell'uomo, cioè al governo del piccolo stato familiare. In questo governo non poteva né doveva entrare, più di quanto non possa entrare la regina nel governo del re. Non è da escludere che ci fosse un complesso di inferiorità del marito, in tutta questa costruzione: certo è che le cose stavano così, naturalmente: e del resto la differenza tra la regina e la schiava corre sul filo del rasoio»⁴⁰.

Una differenza tra uomo e donna immutabile che s'inscriveva nell'ordine naturale delle cose, ove l'uomo deteneva il potere:

«La sola superiorità che Don Sebastiano aveva su Donna Vincenza era il potere. Che comunione o non comunione dei beni: queste sono stupidaggini che figurano nei codici. Il potere era il danaro che Don Sebastiano ricavava dalla professione (e per la sua bravura, e per la fiducia che ispirava diventava sempre più cospicuo) e senza quel danaro Donna Vincenza aveva poco da essere intelligente. Anche il ricavato delle vendite spiccioline lo ritirava lui per antica consuetudine: così che lei doveva rivolgersi a lui, chiedere a lui anche gli spiccioli per i minuti bisogni della casa»⁴¹.

L'uguaglianza tra i coniugi che il codice riconosceva attraverso il regime della comunione legale dei beni è qualcosa che esiste astrattamente solo *nelle stupidaggini del codice* e non ha

⁴⁰ *Ivi*, pp. 50-51.

⁴¹ *Ivi*, pp. 50-52.

nulla a che vedere con la vita reale di Don Sebastiano e Donna Vincenza.

Nel lento incedere del romanzo questa rappresentazione della famiglia dei Sanna pare intensificarsi, quasi come se il narratore volesse dar prova al lettore della solidità dello *status quo* descritto, attraverso una narrazione che costituisce la riproduzione fedele dell'ordine naturale; un ordine che deve essere rispettato e conservato per mantenere quelle «umili certezze della vita, quelle che uno si porta nascendo»⁴².

E così, quando leggiamo di uno dei tanti litigi tra Don Sebastiano e Donna Vincenza, apprendiamo meglio lo stato d'animo del *nostro* notaio, la ferma volontà di perpetuare antiche consuetudini e tradizioni, come se dal loro rispetto dipendesse la conservazione dell'ordine sociale.

«La verità che Don Sebastiano non voleva confessare era che la famiglia alla quale aveva dato tutto se stesso gli era rimasta estranea. Chi lavora come egli aveva lavorato ha diritto di essere amato, ma non ha tempo per amare. Alla radice di tutto c'era questo. Dalla famiglia egli aveva preteso una cosa sola: che non lo disturbassero nella sua opera, e ciascuno quindi facesse il suo dovere, come egli l'aveva fatto.

[...]

Egli si sentiva innocente.

[...]

cercava la sua innocenza tra i rossi volumi degli atti che erano il tessuto della sua vita. Come in una suprema confessione, ella rivedeva se stessa in ciascuno dei tanti anni che aveva trascorso vicino a quell'uomo, e ogni anno, ogni giorno erano l'atto di accusa che a suo tempo gli avrebbe presentato. L'aveva sposata che aveva vent'anni, e lui ne aveva dieci più di lei: l'aveva presa nella casetta de sa bena dove viveva con sua madre, ed era tanto pura che, quando era rimasta incinta, credeva che le avrebbero aperto il ventre per estrarre il bambino.

[...]

⁴² *Ivi*, p. 47.

Diventando una Sanna aveva dovuto lasciare il costume, e questa era stata l'origine delle sue sventure. Perché non si tratta di cambiare un abito, è tutto un mondo che si accetta con le sue leggi, con le sue persone, con le sue pretese e i suoi pregiudizi, anche in un piccolo borgo come Nuoro. Passando da sa bena a Santa Maria, e non erano che ottocento metri di distanza, forse un chilometro, era passata da un mondo a un altro: e là egli doveva aiutarla, perché lei era povera e sola e tutto la intimidiva».

Avanzando nella lettura, il lettore percepisce che questa distanza tra Don Sebastiano e Donna Vincenza, pur rispettosa delle regole e del costume di quella piccola comunità nuorese, diventa un abisso incolmabile, inscritto in un ordine naturale che pare soggiacere ad una contraddizione intrinseca: Don Sebastiano autorizza la moglie ad usare il danaro per comprarsi abiti nuovi che si addicono ad una donna sposata o per chiamare il medico per curarsi ma al contempo Donna Vincenza non può varcare la soglia di casa da sola, né disporre di denaro autonomamente.

La famiglia è una cosa; la legge un'altra, e perciò Donna Vincenza non sarà mai proprietaria di una casa in cui pure si rinchioda, immergendosi in una disperata solitudine. Costretta a pagare il prezzo per riconoscere la propria inesistenza⁴³.

Tra le pieghe inesorabili di questi accadimenti, compare di tanto in tanto anche la legge che solo apparentemente riesce a ripristinare l'ordine violato o a risolvere le controversie, perché le conseguenze, in termini sociali e di relazioni interpersonali,

⁴³ Sul punto rinvio ancora una volta al saggio di Anna JELLAMO, *Il terribile giudizio. Rileggendo Salvatore Satta*, cit.: «La legge dice che la comunione dei beni rende i coniugi ugualmente proprietari e che l'uguale titolo implica l'uguale facoltà di disporre dei beni di cui si è proprietari: la realtà delle cose – il concreto – dice qualcosa di diverso: nel *Giorno del giudizio* dice che Don Sebastiano e Donna Vincenza, nonostante la comunione dei beni, stanno tra loro in rapporto di dominanza e soggezione, l'uno dispone di tutto, l'altra non dispone di nulla» (*ivi*, p. 184).

sono negative, come se la legge scritta, quella dei codici, non fosse in grado di tutelare l'integrità del tessuto sociale.

Nell'intervento della legge, nel riconoscimento della legittimità dell'ordinamento giuridico, nello snocciolare di leggi e articoli di codice cui ad esempio Ludovico sottopone la sua famiglia e i suoi clienti, in realtà la comunità di Nuoro non fa altro che rimarcare con maggiore incisività la differenza tra il proprio ordinamento e il diritto, la legge di quell'Italia che i sardi odiavano:

«Nel caffè Tettamanzi, dove si odiava l'Italia, perché aveva fatto della Sardegna una terra di confino, si diceva tra un bicchiere e l'altro che se l'Italia faceva la guerra i sardi dovevano rifiutarsi di combattere»⁴⁴.

Un esempio pregnante di questo confronto/scontro tra diritto scritto e consuetudine si può ritrovare in un ulteriore dissidio tra Don Sebastiano e Donna Vincenza, causato dalla debolezza di Don Sebastiano a non rinunciare ad un diritto di servitù nei confronti delle vicine, Donna Angelina e Oliena, con le quali la moglie aveva un rapporto di leale e fedele amicizia.

A nulla valgono le richieste di Donna Vincenza al marito di rinunciare a quel diritto di servitù tutelato dalla legge per salvaguardare i rapporti amicali con i propri vicini: Don Sebastiano, uomo di legge, non cederà. L'ossequioso rispetto della legge scritta sembra alterare l'ordine naturale delle cose; lungi dal regolare la vita sociale, corrode e sfilaccia i nodi dei rapporti della comunità rurale nuorese. E d'altronde i nuoresi si lasciano amministrare dalla politica di Roma solo per indolenza, ben sapendo che la loro legge è altrove, non certo nei codici o nel diritto di estranei rappresentanti: anche se «la legge è legge, il fatto è fatto [...], nessuna legge può impedire al pastore di considerare la sua proprietà in tutto quello che l'occhio può abbrac-

⁴⁴ S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, cit., p. 213.

ciare. E non solo la terra, ma le greggi, che in tanto sono tue in quanto sei in grado di difenderle»⁴⁵.

Don Sebastiano sembra muoversi su un sottile filo, come un equilibrista che cammina su una fune sospesa nel vuoto: è monarchico solo perché c'è il Re, redige atti in nome del Re, si mostra ossequioso della legge sulle servitù prediali ma, allo stesso tempo, è parte di quest'apocalisse sociale, culturale e giuridica, descritta da Satta. Don Sebastiano partecipa alla tragicità di quest'inferno dantesco, tanto che Francesco Mercadante intravede in lui, così come, più in generale, nell'uomo sattiano de *Il giorno del giudizio*, una certa somiglianza con Corneille nei suoi momenti più alti⁴⁶.

Come Don Sebastiano, anche il figlio Ludovico dimostra tutta la sua abilità nel citare codici e leggi ma in questa sua capacità il lettore scorge solo una mera conoscenza teorica del diritto scritto che è cosa ben diversa dalla pratica giuridica come esperienza di vita che attinge e prende forma nella consuetudine e negli usi.

Ne è conferma l'episodio del mezzadro di Don Sebastiano, Nanneddu, che uccide l'altro mezzadro Merriolu ed il triste finale del romanzo che ci consegna un Ludovico ormai abbandonato al suo angosciante destino di avvocato e uomo di legge, smarrito nei suoi libri e completamente avulso dalla vita e dalla realtà.

Nanneddu uccide Merriolu perché questi aveva contravvenuto gli usi, trattenendo l'acqua nel suo fondo: «e s'intende, Merriolu, il suo mezzadro, aveva diritto di servirsene per il suo orto, ma poi doveva lasciarla scorrere»⁴⁷.

Ludovico, invece, è uomo di legge «conosceva le istituzioni del codice, diceva che quando due coniugi non vanno d'accordo

⁴⁵ *Ivi*, p. 33.

⁴⁶ F. MERCADANTE, *Diritto e letteratura nel "Giorno del giudizio" di Salvatore Satta*, cit.

⁴⁷ S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, p. 270.

si devono separare, ed era quello che solo poteva dire, dal momento che aveva trovato nella legge quella certezza che gli sfuggiva nella vita, e si sentiva naturalmente portato a scambiare la vita con la legge»⁴⁸.

Ed ancora: «Con una voce velata, egli svolgeva il tema della giustizia, lasciando attonite quelle poverette, per le quali la giustizia o l'ingiustizia era l'acqua che dal tetto del vicino colava sul loro cortiletto. "Servitù di stillicidio" esclamava allora Ludovico in italiano, e queste difficili parole esaltavano le donne che se ne andavano sicure di aver trovato il messia, e spargevano la sua fama nel mondo»⁴⁹.

Astratto e concreto, dunque. La legge è l'astrazione del codice; i rapporti umani, la realtà delle cose sono il concreto. Ed il concreto, a volte, può anche proferire cose diverse dall'astratto. Anzi, il concreto – proprio attraverso la voce della consuetudine – non fa altro che riaffermare la sua autonomia e indipendenza e nel confronto/scontro con l'astratto (i.e. la legge) sembra quasi che voglia affermare la sua supremazia perché esso, più del diritto scritto, è in grado di conservare l'ordine sociale, di evitare lo sfilacciamento del tessuto relazionale pubblico e privato.

Questo lento scorrere della vita dei protagonisti passa attraverso la filigrana di consuetudini, costumi e tradizioni salde e apparentemente immutabili: il lettore osserva in successione l'esistenza dei personaggi di Satta e anche se si tratta di una metamorfosi continua, è quasi impossibile cogliere i singoli frammenti di questa trasformazione.

Certamente i personaggi si muovono, sprofondando nel baratro del tempo, ma consuetudini, tradizioni rurali e costumi della piccola comunità nuorese sembrano rendere la storia un museo delle cere, fermando la vita di Don Sebastiano, Donna

⁴⁸ *Ivi*, p. 240.

⁴⁹ *Ivi*, p. 281.

Vincenza, Ludovico, Giovanni, Giggia e tutti gli altri nella immobilità del loro crepuscolo.

4. *Conclusioni*

Sovente, ancora oggi, nelle aule delle Facoltà di Giurisprudenza⁵⁰ gli studenti possono ascoltare lezioni sulla certezza del diritto, sulla completezza dell'ordinamento giuridico e sul fine naturale e ultimo dell'ordinamento: quello di essere se stesso, ossia di realizzare la sua giuridicità.

Non meno allarmante, poi, è la circostanza che lo sguardo acuto di Paolo Grossi già metteva a fuoco nel 2005 denunciando la «pervicace diffidenza che l'uomo della strada, l'uomo comune, ha verso il diritto. Una diffidenza che nasce in lui dalla convinzione che il diritto è qualcosa di ben diverso dalla giustizia, mentre si immedesima nella legge. Il diritto appare all'uomo di strada come un comando astratto proveniente da un non meglio identificabile Legislatore, espressione di un potere a cui deve obbedienza»⁵¹.

Senza volermi addentrare in considerazioni sull'attuale momento storico che ci consegna l'immagine di un diritto globale, eterarchico e multiforme ed un panorama socio-politico caratterizzato dal moltiplicarsi di soggetti, pubblici e privati, che partecipano a diverso titolo ai processi decisionali, profittando della *ritirata* dello Stato e delle istituzioni pubbliche, riecheggia però la lezione di Capograssi, il suo auspicio ad intendere il diritto

⁵⁰ Ora Dipartimenti (sic!).

⁵¹ P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2005, p. 25. Sul punto, sempre dello stesso A., rinvio a *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, spec. pp. 134 ss. 139 ss., ove Grossi analizza il problema della crisi delle fonti come segnale della "crisi dello Stato" e "crisi della legge" nel primo ventennio del XX secolo, riconducibili, tra l'altro, alla perdita di compattezza ed unità di quella costruzione elitaria che era proprio dello Stato liberale, dovuta al peso di forze e formazioni sociali prima ignorate.

non come prodotto ma come attività, azione, che è dunque vita giuridica.

Come ho provato a spiegare all'inizio di questo lavoro, nelle sue prime riflessioni Satta è affascinato dall'idea capograssiana di uno Stato che è in qualche modo legato alla persona umana, al suo divenire e non può limitarsi all'organizzazione della forza o all'applicazione di regole formali e di sanzioni: «lo Stato è la verità di tutto il mondo pratico e sociale in un momento storico, è l'essere di questo mondo della cui mutevolezza intimamente partecipa»⁵².

O, ancora: «Lo Stato è la volontà dell'individuo di determinare il proprio destino storico, di realizzarsi come consistenza storico-sociale. Lo Stato per intima vocazione è e non può non essere espressione della sovranità della persona umana»⁵³.

Ora, il "codice" consuetudinario della Nuoro di Satta non è sorretto da alcuna scienza giuridica, né da un ordinamento giuridico in senso stretto ma è in grado di determinare quella mediazione di cui parla Capograssi, necessaria alla realizzazione di ogni vita associata e totalmente rispondente alla natura stessa di quest'ultima. Il codice consuetudinario della comunità sarda indica così lo sforzo storico compiuto all'interno del suo processo organizzativo a realizzare istituzionalmente quella garanzia dell'azione, che da un lato «qualifica i comportamenti possibili 'in modo che gli uomini possano contare su quello che verrà', e dall'altro fa sapere ad ogni soggetto ciò che egli può e deve volere»⁵⁴.

La comunità di cui Satta scrive non è Stato; è una semplice comunità storica nel senso che il suo sistema di vita (costumi,

⁵² S. SATTA, *Giuseppe Capograssi*, in ID., *Colloqui e soliloqui di un giurista*, Padova, 1968, p. 420.

⁵³ A. DELOGU, *Le radici fenomenologico/capograssiane in Satta giurista-scrittore*, in U. COLLU (a cura di), *Salvatore Satta giurista/scrittore*, Atti del Convegno internazionale di Studi «Salvatore Satta giurista/scrittore», Nuoro 6-9 aprile 1989, Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta", 1990, p. 422.

⁵⁴ A. PIGLIARU, *Il banditismo in Sardegna*, cit., p. 72.

tradizioni, usi) è il suo stesso processo storico, la sua vita. Ecco perché ho sottolineato più volte l'idea di questa apparente contraddizione tra il perpetuarsi degli eventi narrati da Satta che sembrano collocati quasi in una dimensione atemporale e lo scorrere del tempo: i personaggi del romanzo vivono e rivivono ciclicamente fatti che paiono cristallizzare la realtà in un moto perpetuo, al di fuori di ogni contesto temporale. E quando si trovano di fronte al giudizio, rivivono nuovamente quella stessa disperazione attraversata in vita. Ma non vi è alcuna contraddizione in questo processo perché questi costumi e tradizione rivelavano l'essenza della comunità, arretrata, costretta a ripetere e rivivere le proprie gesta, poiché è nella loro stessa esistenza che sperimentano «l'arresto dell'iniziativa umana nella storia»⁵⁵.

I personaggi di Satta incarnano la consuetudine: Nanneddu uccide Merriolu perché ha violato l'uso di lasciar passare l'acqua per il proprio fondo, consentendo al fondo sottoposto di servirsene. Questa consuetudine è il concreto che si oppone all'astratto, perché viene compresa indipendentemente da ciò che la legge dell'ordinamento italiano dice.

Ecco perché mi pare fuorviante comprendere e rappresentare la consuetudine come un completamento dell'ordinamento giuridico statale: ciò che piuttosto emerge dalle pagine di Satta è la contrapposizione con l'ordinamento che identifica lo Stato. A norme provenienti dall'alto e prodotte secondo specifici vincoli e canali procedurali, si contrappongono norme spontanee, tradizionali, proprie di una comunità che si organizza autonomamente e si mostra refrattaria alla superiore esperienza dell'ordinamento statale. Non è la norma dall'alto che governa la vita di quella comunità ma sono le strutture stesse della comunità (strutture definite e ridefinite dalla cultura, dall'esperienza, dalla tradizione) a regolare la comunità oltre i limiti espressi dall'ordinamento giuridico statale; limiti consistenti nella circostanza

⁵⁵ *Ivi*, p. 58.

che le strutture e gli istituti dell'ordinamento statale non appaiono funzionali alle forme di vita proprie di quella comunità e dunque non coerenti con il sistema comunitario. Che è quello che sta accadendo nell'epoca presente: dove il diritto non arriva ci sono la *soft law* e la *lex mercatoria*.

La consuetudine mostra così quello che Capograssi indicava nel 1936 e cioè che ciascun ordinamento «per porsi come realtà vera ha bisogno di realizzarsi in tutta l'esperienza»⁵⁶.

O, per dirla con Jean Carbonnier, «L'obbligatorio della consuetudine deve essere considerato non come un continuo, ma come un discontinuo, una ri-creazione incessante attraverso un ragionamento legislativo di ogni osservante»⁵⁷.

⁵⁶ G. CAPOGRASSI, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, cit., p. 207.

⁵⁷ J. CARBONNIER, *Flessibile diritto*, cit., p. 110.

GIUSEPPE MASTROMINICO

LETTERATURA E POESIA
NELLA VITA FORENSE
NAPOLETANA DELL'OTTOCENTO

SOMMARIO: 1. Tribunali come teatri, giuristi come letterati: premessa ad un esame delle “biografie forensi”. – 2. Trame letterarie di giureconsulti napoletani. – 3. L'esercizio poetico secondo Roberto Savarese. – 4. Un giudizio critico di Vittorio Imbriani.

1. *Tribunali come teatri, giuristi come letterati: premessa ad un esame delle “biografie forensi”*

Il processo ottocentesco è stato uno straordinario palcoscenico, generatore inesauribile di tipi e di figure¹. Chi immagina allora che le aule dei tribunali siano state necessariamente dei “luoghi templari”, dominati da una “atmosfera religiosa” severa e serena, frequentati da “sacerdoti della giustizia” preparati ed incorrotti, intenti solo a sanare le ferite inferte alla legge, si sbaglia di grosso. Per rendersene conto basterebbe seguire solo per un attimo l'intensa attività di umoristi e caricaturisti, che meglio di altri riuscirono a vestire la “Giustizia” di panni diversi rispetto a quelli ufficiali²; mentre in Parlamento come in dottrina si raccolse spesso un diffuso malcontento, cercando di arginare malcostumi galoppanti. In sede parlamentare, ad esempio, si intervenne a più riprese per difendere l'austerità dei tribunali, che sarebbe dovuta passare attraverso la sobrietà degli avvocati e il rispetto magistratuale per le regole dibattimentali. Al centro delle discussioni scientifiche, invece, non di rado vi fu la lotta alla segretezza degli atti processuali, finita

¹ Si v. il bel saggio di S. TORRE, *I «Principi del Foro». L'avvocatura napoletana dai Borboni all'Unità d'Italia*, Napoli, 2013.

² Basti ricordare il successo editoriale di P.A. FIORENTINO, *Fisiologia dell'avvocato*, Roma, 1885.

nella valorizzazione ambigua delle forme spettacolari della “pubblicità”³.

Le Corti d’assise rappresentarono mirabilmente il concetto di giustizia-spettacolo ovvero di confusione tra elementi giudiziari ed elementi teatrali, a cominciare dalle loro caratteristiche architettoniche: «gli scranni della Corte con la sottolineatura gerarchica del seggio del presidente, la tribuna più o meno rilevata per l’accusa, la barra degli avvocati, la tribunetta dei giurati, lo spazio per il pubblico con i posti riservati agli spettatori di riguardo che hanno avuto il privilegio di ricevere il biglietto dal presidente»⁴.

Tuttavia va osservato, sul piano storiografico, che la “drammaturgia del processo” è stata analizzata essenzialmente sotto il profilo dell’opinione pubblica, della sua influenza sui giudizi per il tramite della stampa⁵. Gli elementi tecnici studiati hanno riguardato soprattutto la durata dei processi, il problema delle garanzie, il raffronto tra il modello accusatorio e quello inquisitorio, osservandosi molto acutamente che nell’età in cui ogni attività umana tendeva a specializzarsi, la giustizia paradossalmente tese a generalizzarsi, a diventare cioè materia per tutti quelli che «solo per aver letto qualche articolo di giornale pensano di poter sentenziare su qualsiasi processo»⁶. E poi ancora si è provveduto ad esaminare riti e stili, regole e procedure, consuetudini interpretative ed applicative di norme; non sempre tenendo conto – a dire il vero – dell’esperienza anglosassone. Questa, là

³ Su questi temi L. LACCHÉ, *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, «processi infiniti» e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M.N. MILETTI (a cura di), *Riti, tecniche e interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Atti del convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006), Milano, 2006, pp. 459-513, fornendo ampia bibliografia.

⁴ L. LACCHÉ, *Una letteratura alla moda*, cit.

⁵ F. COLAO - L. LACCHÉ - C. STORTI (a cura di), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, 2008.

⁶ L. LACCHÉ, *Una letteratura*, cit., p. 460 (dove si riprendono alcune osservazioni di Scipio Sighele).

dove considerata, ha riservato importanti chiarimenti, derivandone una comprensione più intima di norme e principi, della loro ideazione ed applicazione⁷. Altri autori, infine, si sono soffermati sull'effetto ordinante che le fonti letterarie ed artistiche conservano nel costruire un immaginario tenace relativamente al diritto, al processo, ai giudici e alle parti: più chiara è apparsa la tensione tra la giustizia intesa come ideale e la giustizia intesa come istituzione; più chiara è apparsa inoltre l'interazione tra la dimensione cognitiva e quella operativa del discorso giuridico⁸.

Ritornando però allo straordinario palcoscenico del processo ottocentesco, generatore di tipi e di figure, quale ruolo venne affidato all'avvocato?

Gli avvocati, nel corso della storia, non hanno mai mancato di dipingere se stessi come "attori". Nell'Ottocento in particolar modo. «Drammatici attori piuttosto che oracoli della giustizia», ebbe a dire il Carmignani lamentando la prevalenza – nella disciplina processuale toscana – della parola rispetto al ragionamento. E ancora: «Il sostegno della nostra professione è l'opinione pubblica», scriveva il Nicolini nel suo intervento "Sugl'informi" (cioè sulla segretezza o meno delle informative giudiziarie). Oppure assai diffusi sono i racconti che ritraggono giovani avvocati, divenuti celebri in seguito, i quali, per rispondere all'ansia di un pubblico desideroso non solo di ascoltarli ma anche di vederli, dovettero sostenere le proprie arringhe su palchetti o sgabelli, divenendo in ciò assai simili agli artisti di teatro.

Invero in letteratura ci si è quasi sempre soffermati sul protagonismo del reo, destinato in fin dei conti a segnare con il proprio nome il processo che lo vedeva coinvolto nonché a suscitare la curiosità del pubblico, dei letterati e dei giornalisti con

⁷ E. DEZZA, *Breve storia del processo penale inglese*, Torino, 2009.

⁸ Come A. MAZZACANE, *Voci dal labirinto: i processi Cenci e il mito di Beatrice*, in C. CASCIONE - E. GERMINO - C. MASI DORIA (a cura di), *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, Napoli, 2006, pp. 531-573.

un'intensità direttamente proporzionale alla gravità del reato commesso. In tale ambito discorsivo là dove si è parlato di avvocati lo si è fatto in termini di "eloquenza forense" o di "prosa allegatoria", necessarie alla scrittura della *sceneggiatura processuale*⁹, seguendo precisi modelli stilistici. Famosi, ad esempio, erano quelli che nell'ambiente forense napoletano facevano capo a Lauria, Poerio e Nicolini. Poco, invece, si è indagato sulle "trame letterarie" – cioè sugli intrecci e sugli snodi di precisi percorsi culturali – che di quell'eloquenza e di quella prosa costituirono il presupposto, il punto utopico da cui partire per colmare la radicale distanza che separava i tempi antichi dai moderni.

La cosa non suscita meraviglia: ancora oggi siamo costretti a misurarci con la convinta "autonomia del giuridico" e con l'asserita "impermeabilità del giurista", paradigmi sostenuti non solo sul terreno dogmatico-positivistico di stampo ottocentesco. D'altra parte non sono lontane nel tempo le parole di Riccardo Fubini che, discutendo di umanesimo giuridico, ribadiva tassativamente l'impossibilità di un incontro tra diritto e letteratura: da un lato – diceva – la cultura del giurista, che non fa altro che guardare alla norma e, dall'altro lato, la cultura dell'umanista che, essendo intellettuale alla ricerca di ideali etico-religiosi, opera libero dalle norme¹⁰. Affermazione, questa, che smentita autorevolmente a proposito del Cinquecento, non è ancora del tutto disattesa con riguardo al XIX secolo, dove del "romanticismo giuridico" (eccettuate le aree germanica e francese) non v'è traccia. Eppure, sarebbe sufficiente frequentare il campo fertile delle "biografie forensi", per cambiare radicalmente prospettiva¹¹.

⁹ P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna, 1996 (si v. in special modo il capitolo quinto: *Il buon giurista tra eloquenza e letteratura*).

¹⁰ R. FUBINI, *Umanesimo e secolarizzazione da Petrarca a Valla*, *Humanistica* 7, Roma, 1990.

¹¹ L'indicazione proviene da S. TORRE, *I «Principi del Foro»*, cit.

2. *Trame letterarie di giureconsulti napoletani*

Abbiamo effettuato una verifica nell'area napoletana, passando in rassegna alcuni esponenti dell'*élite* forense celebrata in Castelpuano¹². Ci limiteremo ad indicare solo alcuni particolari, tra i sentieri meno battuti: i luoghi dell'esilio, le carceri, le dimore residenziali, le commissioni, le accademie e i teatri di famiglia¹³.

Uno dei primi busti che si incontrano nell'antico salone del tribunale partenopeo è quello di Pasquale Borrelli¹⁴. Al nostro interlocutore dunque potremmo domandare quali furono i suoi percorsi formativi, al fine di ottenere notizie utili per la nostra indagine.

La martellante retorica che sempre accompagna le biografie forensi – scritte il più delle volte da avvocati stessi o da familiari – non nasconde (anzi, sotto certi aspetti, valorizza) la *trama letteraria* di cui dicevamo sopra. Del Borrelli, ad esempio, potremmo sviluppare i seguenti dati. Sappiamo che egli in gioventù ebbe come guide formative Aniceto Ricci nell'anatomia, il Guidi nella fisica e il Macry nella medicina. Scrisse in latino i *Principii della Zoognosia*, dalla cui intestazione emerge che il Borrelli

¹² Si v., in particolare, M. BOCCIA, *Castelpuano, Album storico artistico*, Milano, s.d.; F. DE FILIPPIS, *Castelpuano*, Napoli, 1956; C. GURGO, *Castelpuano e i «paglietti»*, Napoli, 1929; L. LANDOLFI, *I busti di Castelpuano*, Napoli, 1882; G. PETRONI, *Del Gran Palazzo di Giustizia a Castel Capuano in Napoli*, Napoli, 1861 e soprattutto *Commemorazione di giureconsulti napoletani*, Napoli, 1882, cui faremo ampio riferimento. Inoltre, D. GALDI, *Avvocati napoletani*, Prima, Seconda e Terza Centuria, Edizioni del giornale «La Toga», Napoli, 1928; G. LOMONACO, *Del Foro napoletano, della sua efficacia nella legislazione e in generale nell'opera della civiltà dell'intera Nazione*, Napoli, 1877.

¹³ N. SALERNO, *Cultura e poesia nella vita forense napoletana*, prefazione di E. Altavilla, Napoli, 1966; E. SCALERA, *I caffè napoletani*, introduzione di A. Consiglio, Napoli, 1967; V. VIVIANI, *Storia del Teatro Napoletano*, Napoli, 1969.

¹⁴ *Cenni biografici de' chiarissimi estinti Soci della R.A. delle Scienze, Commendatore Gaspare Capone, Pasquale Borrelli e Giosuè Sangioanni, letti dal Segretario Generale della S.R.B. cav. Ferdinando De Luca nella tornata generale del 30 giugno 1849*, Napoli, 1849; *In morte di Pasquale Borrelli*, Napoli, 1849.

era nel 1803 professore straordinario di materia medica al Regio Nosocomio di San Giacomo degli Spagnuoli. Studiò da autodidatta le *Pandette* del Voet e l'opera di Scipione Maffei sul *Diritto del Regno*; non per questo, però, tralasciò gli studi medici. Egli, infatti, lavorò a tre libri: *Principii di Zoaritmia, Materia Medica e Zoimetria*, cercando di applicare alla medicina prima le leggi della fisica, poi quelle della matematica. Pertanto, nell'intervallo di quattro anni tra un libro di medicina e l'altro, il Borrelli diventò avvocato, giudice e magistrato politico. Sul suo stile di scrittura si ricamarono racconti di fama. Si disse, ad esempio, che re Gioacchino aspettasse con avidità le "relazioni d'ufficio" del Borrelli e che, non pago, raccolse le più belle in un pregiatissimo volume. Nel frattempo la "Biblioteca analitica di scienze e belle arti" pubblicava in Napoli un suo discorso sui poemi di Ossian (materia di grandi controversie nei primi decenni dell'Ottocento). Mandato in esilio, l'illustre napoletano trascorse diciotto mesi a Trieste, tredici a Grätz, cinque tra Baden e Vienna. A Lugano pubblicò (siamo tra il 1824 e il 1825) l'*Introduzione alla filosofia naturale* e, in tre volumi, la *Genealogia del pensiero*. Queste opere, che si proponevano di analizzare essenzialmente i contributi di Kant e di Fichte, furono divulgate da numerose riviste pubblicate a Firenze, Pisa e Bologna. Tornato a Napoli, dopo una permanenza forzata in Toscana, pubblicò nel 1830 tre *Discorsi sul colera* nonché i *Principii della scienza etimologica*. Quest'ultimo contributo seguiva l'importante Vocabolario del Tramater, ricollegando l'origine delle parole italiane alle loro "lingue madri". L'arabo e il tedesco, in molti casi, venivano anteposti al latino o al greco e al francese. Mentre specialisti quali il Grassi, il Pezzana e il Parenti esprimevano compiaciuti giudizi sullo sforzo etimologico del Borrelli, questi veniva nominato socio di vari istituti ed accademie. Dell'Accademia di scienze e di quella Pontaniana divenne pure presidente. Nel 1840 si contavano di lui oltre trenta volumi di allegazioni.

Le vie dell'esilio indubbiamente sono quelle più ricche di

intrecci e di scambi culturali. Carlo Poerio elencò tutti gli incontri che il padre Giuseppe compì in tredici anni di peregrinazioni. A Firenze, dove si riunì un'illustre colonia di esuli napoletani, Giuseppe Poerio conobbe la contessa di Albany, vedova di Vittorio Alfieri, e fu vicino a Madame de Staël. Dal Carmignani al Puccini, ampia e varia è la lista degli incontri toscani. Conobbe inoltre Alessandro Manzoni (Vincenzo Monti l'aveva già conosciuto a Napoli nel 1808). Nelle sue dimore in Romagna, nelle Marche e a Roma entrò in contatto con il Canova, il Perticari, l'Antaldi, il Marchetti e l'Orioli. Giunto a Parigi (il giorno delle esequie di Constant!), conobbe Lafayette e il Duca di Broglie, Lamartine e Dupin, come pure Arago, Mignet e Mauguin. A Londra fu accolto dal Duca di Hamilton e da Hume. In Belgio ritrovò il Berchet. Fondando la *Revue Française et étrangère*, si avvale della collaborazione di Savigny, Warnkönig, Mittermayer e Cormenin. Insomma una fitta rete di amicizie, di rapporti, di contatti (trascritti qui solo in minima parte) che il figlio Carlo continuò a coltivare, aprendo la sua casa a scienziati, letterati, artisti, magistrati e ministri¹⁵.

E in effetti le ville – prima ancora delle accademie – furono altri importantissimi centri di relazioni culturali. Famosissima quella di Basilio Puoti¹⁶, mentre quella del Conte di Camaldoli a Napoli era comunemente nota col nome di “casa del sapere”. Si tratta di Francesco Ricciardi, altro notissimo avvocato celebrato in Castelcapuano, che possedeva una villa sulla collina del

¹⁵ E. FERDINANDO, *Carlo Poerio*, Napoli, 1978; L. SETTEMBRINI, *In morte di Carlo Poerio: discorso*, Napoli, 1867; *Carlo Poerio*, Napoli, 1867; P. BORRELLI, *Il primo di novembre al sepolcro del barone Giuseppe Poerio*, s.l., s.d.

¹⁶ Qui si celebrò l'incontro tra Giacomo Leopardi e Francesco De Sanctis. G. RIZZI GAROFALO, *In morte del chiarissimo Marchese D. Basilio Puoti avvenuta nel dì 20 luglio dell'anno 1847. Carme del calabrese Giuseppe Rizzi-Garofalo da Belmonte*, Napoli, 1847; A. VALLONE, *Manzoni e Puoti*, Napoli, 1974; V. ORTIZ, *Basilio Puoti e il purismo a Napoli*, Napoli, s.d.; F. DE SANCTIS, *Poche parole a' giovani dette da Francesco De Sanctis innanzi al feretro di Basilio Puoti*, s.l., s.d.

Vomero cantata e descritta nei versi di Angelo Maria Ricci, di Maria Giuseppa Guacci e del Farina; ugualmente il Tenore ed il Gussone la citarono nei propri volumi per la rarità delle piante esistenti nei suoi giardini; i maggiori paesaggisti del tempo – come Fergola, Smargiassi, Carelli e Pitloo – utilizzarono le sue terrazze per dipingere le migliori vedute partenopee. Dal 1830 al 1838 la dimora del Ricciardi fu meta di un'infinità di intellettuali; non solo letterati ed artisti, ma anche chimici (come Dávy, scopritore del potassio e fondatore dell'elettrochimica) o archeologi (come il Conte di San Quintino). Tra gli stranieri Alessandro Dumas, Delavigne, Sofia e Delfina Gay. Gli incontri si svolgevano solitamente la domenica. Nel teatro di famiglia si esibirono Donizetti, Bellini, Crescentini e Rossini. Inoltre, nei suoi memorabili viaggi per l'Italia (in veste pubblica o privata) il Ricciardi strinse rapporti di amicizia con Tiraboschi, Beccaria, Mascheroni, Salvioli. E poi ancora con il Monti, il Pindemonti, il Cunich ed il Carli. Particolarmente familiari furono i suoi rapporti con Alessandro Manzoni¹⁷.

Non dissimili le storie relative ad altri busti di Castelcapuano. Gaspare Capone, ad esempio, ebbe come maestri il Foti nelle lingue classiche, il De Martiis in filosofia, il Fimiani in giurisprudenza, discipline che egli non abbandonò mai nel corso degli anni. Due dati per noi sono particolarmente significativi: egli fu chiamato a far parte della Giunta della Biblioteca Borbonica (oggi Nazionale) nella quale si trovò in compagnia del Fergola (matematico), del De Blasi (archeologo), del Poli (fisico), del Cavolini (naturalista), del Cotugno (medico) e del marchese Taccone (noto bibliofilo e possessore di una "elogiatissima" biblioteca): come si vede personaggi molto diversi tra loro, eppure

¹⁷ P. BORRELLI, *Discorso pronunziato presso al feretro del conte di Camaldoli Francesco Ricciardi*, Napoli, 1842; F. CEVA GRIMALDI, *Elogio del conte di Camaldoli Francesco Ricciardi: letto nella solenne adunanza della Reale Accademia delle scienze del dì 11 giugno 1843*, Napoli, 1843; A. DE MARIA, *Elogio storico di Francesco Ricciardi conte de' Camaldoli*, Foggia, 1863.

affiatati nell'esercizio di comuni funzioni. Nel 1831, inoltre, il Capone entrò a far parte dell'Accademia delle Scienze dove presentò diverse memorie intorno alla filosofia scozzese con particolare riguardo a Tommaso Reid.

Senza mutare registro, si segua questa apologia del Nicolini:

«Ideologista e filosofo sovrano, non ismarrí mai la realtà per vagheggiare astrazioni e sistemi. La sterminata erudizione, che una instancabile volontà ed una prodigiosa reminiscenza aveva trasfusa nel suo spirito e nell'ordine stesso delle sue idee, non ingombrava ma nutriva ed illuminava la vasta e rigorosa sua sintesi. Infiorando di poesia e di storia i campi aridi del sapere, niuno meglio di lui compose e seppe giovare di quella stretta cognazione, che avvince tra esse le lettere e le scienze. E la scienza da lui professata acquistava questo di proprio che, speculativa e pratica al tempo stesso, trascendentale senza mai scompagnarsi dall'utilità, poteva dirsi la vera umanazione del pensiero, la vera incarnazione della legge»¹⁸.

È evidente che la retorica di questo linguaggio non può essere ignorata in quanto capace di spiegare schemi di lettura del mondo sociale e categorie mentali, principi e valori. In questo senso, sicuramente, vanno intesi il richiamo all'*irrigazione* del sapere attraverso la poesia e la storia, alla *cognazione* tra le scienze e le lettere o all'equilibrio del pensiero tra speculazione e prassi, trascendenza ed utilità.

Di Francesco Mario Pagano – l'ultimo esempio che riportiamo qui – colpiscono due aneddoti. Uno è il giudizio che Giuseppe Pisanelli diede dei suoi *Saggi Politici*. Secondo l'illustre salentino, l'ispirazione dell'opera paganiana era da ritrovarsi nella *Scienza Nuova* di Giambattista Vico. Dall'opera vichiana, dun-

¹⁸ *Commemorazione*, cit., pp. 44-45; *Onori funebri al comm. Niccola Nicolini nel 5 marzo 1857*, Napoli, 1857; A. MIRABELLI, *Sul feretro di Niccola Nicolini nel 5 marzo 1857*, Napoli, 1857; *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX: scritti e lettere raccolti ed illustrati da Fausto Nicolini*, Napoli, 1907; E. PESSINA, *Cenno necrologico per Niccola Nicolini*, s.l., s.d.

que, sarebbe stata ricavata una storia ideale della società umana: il suo principio, i suoi progressi e la sua decadenza. Da ogni pagina di quel libro – avrebbe scritto Pisanelli – traspariva l’abominio dell’autore per ogni sopruso e l’amore ardente per la libertà. Che era poi l’amore ardente per la poesia. Tant’è che quando Maria Carolina lo fece rinchiudere a Castel Sant’Elmo – ecco il secondo aneddoto – il Pagano, dopo parecchi mesi di prigionia, chiese ed ottenne il permesso di leggere e di scrivere, componendo alcuni discorsi sul “gusto del bello e della poesia”¹⁹.

3. *L’esercizio poetico secondo Roberto Savarese*

La poesia, come si vede, fu comunemente esercitata dai giuristi. Se pochissimi di loro sono entrati stabilmente nella storia della letteratura italiana (si pensi a Paolo Emilio Imbriani), è pur vero che altri hanno visto regolarmente citate – accanto alle proprie opere giuridiche – quelle di natura letteraria o artistica (è il caso di Giorgio Arcoleo o di Emanuele Gianturco che, allievo di Nicola D’Arienzo, riuscì benissimo nella composizione violoncellistica, dopo essersi diplomato come “Maestro di Musica” al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli)²⁰.

¹⁹ Su Francesco Mario Pagano riferiscono numerosi aneddoti M. SCHIAVINO, *Profezia ed incarnazione nel discorso sull’origine e natura della poesia di F.M. Pagano*, Salerno, 1993; G. SOLARI, *Studi su Francesco Mario Pagano*, a cura di Luigi Firpo, Torino, 1963; A. TEDESCHI, *Il pensiero filosofico e sociale di Mario Pagano e le sue concezioni giuridiche fondamentali*, prefazione di Felice Battaglia, Milano, 1948.

²⁰ Si v. S. PRISCO, *Giorgio Arcoleo, un costituzionalista tra storia e politica*, in ID., *Costituzione, diritti umani, forma di governo. Frammenti di un itinerario di studio tra Storia e prospettive*, Torino, 2014, pp. 95-109 (tra gli scritti letterari dell’Arcoleo citati con maggiore frequenza, si trovano i seguenti: *Canti del popolo in Sicilia: conferenza detta al Circolo filologico di Napoli il 12 maggio 1878*, Napoli, 1878; *L’umorismo nell’arte moderna: due conferenze al Circolo filologico di Napoli*, Napoli, 1883; *Giovanni Boccaccio: l’uomo e l’artista. Conferenza letta da Giorgio Arcoleo nella Sala di Dante in Orsanmichele [il dì 27 di*

Comunque sia, sul fronte giuridico, l'esercizio poetico funzionò in tutte le sue possibili declinazioni. Per scoprirne le ragioni più intime, ci soffermeremo su un esempio di particolare rilievo.

La critica linguistica e quella letteraria sembrano concordi nell'ammettere che la poesia ottocentesca, a differenza della prosa, seguì percorsi piuttosto uniformi fino alle soglie del Novecento²¹. Dal Monti al Foscolo, dal Manzoni al Leopardi il lessico venne selezionato secondo regole condivise: fedeltà alla tradizione aulica ed illustre (quella petrarchesca e tassiana), utilizzo di cultismi e di latinismi, se necessario di arcaismi. Alla poesia, dunque, ben si addicevano le "parole nobili" (o comunque "nobilitate" attraverso sincopi e troncamenti); la "vaghezza" del linguaggio, il carattere "evocativo" delle parole, il tono "alto e sublime" o le circonlocuzioni capaci di sostituire i nomi propri. Al contrario le parole del quotidiano, le voci concrete – tipiche della prosa – in poesia vennero relegate o ai componimenti giocosi o a quelli in dialetto. Qualche segno d'innovazione si ebbe soltanto nella seconda metà del secolo in autori come Praga e Betteloni, poeti che introdussero termini realistici nel tessuto della poesia tradizionale, creando un particolare effetto di stridore per la coesistenza con le forme linguistiche canoniche.

Va notato, però, che questi dati linguistici si trovano anticipati nella scrittura poetica dei giuristi. Evidentemente la pressione esercitata dalla quotidianità e dal realismo della professione forense, l'influenza dovuta agli studi giurisprudenziali, attenuarono nei giuristi – già nella prima metà dell'800 – la linea di confine tra la poesia e la prosa, come testimonia la scelta costante nei propri componimenti di termini poco o per nulla poe-

Marzo 1913], Firenze, 1913). Su Emanuele Gianturco compositore, invece, si sa ancora pochissimo.

²¹ Si v. C. MARAZZINI, *Breve storia della lingua italiana*, Bologna, 2004, pp. 197-200.

tici, in quanto precisi ed univoci: cavallo in luogo di *destriero*, aquila in luogo di *regina de' volanti* e così via.

Tale supposizione è confermata da un autorevole esempio, si diceva sopra, quello di Roberto Savarese²². Questi nel 1833 compose una lunga novella intitolata *Isolina*, in cui è possibile scorgere una marcata tendenza "realista". Non foss'altro per il tema trattato: "la malattia di petto" che di lì a qualche anno avrebbe ucciso anche la moglie, Giuditta Winspeare.

Che si trattasse di vera poesia è fuor di dubbio. A testimoniarlo si riportano l'inizio e la fine della lunga novella:

1.

Dolce sorridi, o tenera Isolina,
 Alla madre, che geme. – Il largo pianto
 Terge una man dagli occhi alla meschina,
 Muove l'altra la culla; asperge intanto
 Il volto tuo di tepidetta brina
 Il sonno, che t'invoca ella col canto.
 Placida ascolti e dormi, o degli affanni
 Ignara ancor, che proverai cogli anni!

2.

– "Ecco già sorge in ciel la notte oscura,
 "Di papaveri cinta e di viole;
 "Ai sonnacchiosi figli suoi la pura
 "Colomba e al dolce nido tornar suole;
 "Timido il pellegrin non s'assecura
 "Di gir per via, ma posa e aspetta il sole:
 "Della luna al chiaror tutto si tace,
 "E la fanciulla mia riposa in pace.

69.

– "Io lungi ti credea... deh ti consola
 "Madre amorosa... al mio languir s'appressa

²² E. CENNI, *Della mente e dell'animo di Roberto Savarese*, premessa a *Scritti forensi di Roberto Savarese raccolti e pubblicati per cura del prof. F. Persico*, Napoli, 1876, pp. IX-CIII. Il testo completo della novella, invece, è in *Commemorazione*, cit., pp. 149-175.

“L’ora di pace... Misera! tu sola
 “Mi fai pietà, da sí grande duolo oppressa...
 “I miei falli perdona, e... “ – La parola
 Tronca un lieve singhiozzo; il respir cessa;
 Gli occhi rivolge al ciel; manda una stilla
 (Stilla feral!) la tremola pupilla.

70.

Fredda e immota rimane – È in braccio a morte
 O un letargo l’opprime? Un lume prende,
 Disperata la madre; e a quelle smorte
 Labbra lo accosta... ei placido vi splende.
 Orribile splendor, che di sua sorte
 Tronca ogni fero dubbio! Ella il comprende.
 Cade e cadendo un gemito disserra:
 – “Figlia sei spenta, or che m’avanza in terra!” –

Fu lo stesso Savarese a dichiarare l’intento realista dei suoi versi. La novella, infatti, è giunta a noi con le note dell’autore. Quindi possiamo dire con certezza che il suo unico scopo fu quello di descrivere minuziosamente una delle malattie più crudeli “che affliggono la specie umana”. È evidente, però, che dietro questa scelta argomentativa se ne celava un’altra, riguardante direttamente il ruolo della poesia: poteva questa trasformarsi, da strumento di diletto, in “sorgente d’affanni”? Come i poeti antichi e moderni – dirà Savarese – non avevano disdegnato di descrivere le violente passioni e i più atroci delitti, vale a dire le infermità dell’animo, così ai suoi tempi ben poteva la poesia raccontare i malanni del corpo. Dopotutto, se il fine dell’arte era l’imitazione della natura, il poeta non doveva esimersi dal cantare il dolore, perpetuo compagno dell’esistenza umana, qualunque forma esso assumesse. Ad ogni modo veniva fatto salvo l’effetto catartico della poesia giacché, si preciserà in conclusione, «tutto ciò che ammaestra l’animo alla commiserazione delle altrui miserie, tende al perfezionamento del genere umano».

Le note del Savarese confidano anche altri particolari. Ci dicono, ad esempio, quali erano i suoi “gusti letterari” (leggiamo

li l'antipatia per i romanzi di Madamigella di Scudéry e per i drammi del Metastasio). Allo stesso modo esse chiariscono le influenze intellettuali più dirette: viene dichiarata, infatti, l'imitazione di un sonetto di Paolo Emilio Imbriani (*Mature e vaghe della vita accolte...*) e di alcuni versi del Parini (*E velarle il giovin petto/ Che or discende, or alto sal.*); vengono citati, inoltre, due drammi in musica del Bellini (la *Straniera* e i *Capuleti e Montecchi*); parimenti si fa riferimento a Shakespeare e a Lord Byron; si richiamano, infine, alcuni noti versi di Maria Giuseppa Guacci (*O chiuder gli occhi al genitore morente,/ Trista restando ed orfana com'io,/ Che non ho pari in istato dolente*). Si trattava, in gran parte, di quel bagaglio culturale che secondo la critica odierna avrebbe condotto Giuseppe Verdi alla composizione del suo *Nabucco*.

Ci si domanda tuttavia: Quanto inciderebbe questa vocazione letteraria sull'essere avvocato? In che misura l'attività pratica forense poteva dirsi condizionata dal gusto poetico? E fino a che punto era consentito nel foro coltivare un "ammaestramento estetico"? E, infine, quale considerazione i letterati avevano dei versi composti dai giuristi? Quale giudizio essi conservavano nei confronti delle "ambizioni letterarie" coltivate dagli stessi?

4. *Un giudizio critico di Vittorio Imbriani*

V'è una storia che ben sintetizza una tendenza di pensiero.

Giuseppe Pisanelli aveva un fratello uterino, Felice Chiga, che intraprese prestissimo la carriera di avvocato e magistrato. Questi, però, morì giovanissimo – all'età di ventisette anni – e la mamma, Angela Mellone, affidò i manoscritti delle sue poesie a Vittorio Imbriani perché li pubblicasse. I testi andarono perduti a seguito di diverse peripezie; l'Imbriani, tuttavia, ne conservò la prefazione. In essa si legge la fatica che il giovane "Felicetto" – così era solito chiamarlo il Pisanelli – sosteneva nell'esercizio della professione forense. «Egli – si precisa – non

poteva vedere, senza indignazione, amministrata la cosa pubblica da *bindoli*, da gente che si rimescolava in ogni sozzura». Il giudizio così sprezzante non sorprende: siamo negli anni compresi tra il 1840 e il 1859. E, difatti, molti dei componimenti del Chiga avevano natura satirica; sotto accusa gli «strumenti più sozzi del malgoverno». Basti sottolineare che circa trecento sonetti furono scritti contro un magistrato «abietto e venale» assunto a modello di giudice corrotto, di magistrato arrendevole alle pressioni del potere.

L'amore per la "patria", dunque, veniva raffinato dal Chiga attraverso il ricorso – quando possibile – all'arte, alla pittura e alla poesia. E qui il giudizio di valore espresso da Vittorio Imbriani: «Le Arti sono amanti gelose e non sogliono tollerare che chi le corteggia non sia tutto loro; ai fantasmi del bello non piace visitare le intelligenze preoccupate da un articolo del codice o da un caso difficile. Il giovane sentiva questa verità; ma sentiva anche quanto fossero pericolose ad amarsi quelle divine, in paesi oppressi, dove non si può sperare di venir trascurato dalla persecuzione, se non mostrandosi assorto interamente da un mestiere, da una pratica; dove si può essere avvocato, ma non è lecito esser uomo, impunemente. L'arte emancipa; e chi la bazzica entra issoffatto nella schiera degli attendibili»²³. E subito dopo: «Necessaria conseguenza di questo stato di cose, tanto negli individui quanto nel popolo, si è che all'Arte vera succede il diletterantismo; ciò che dovrebbe essere istituto di vita, studio continuo, esclusivo e severo, serve a procacciare qualche momento di sollievo, d'oblio. In que' tempi, la poesia si chiamava ozio letterario; e non si ammetteva se non nelle ore lasciate disponibili dai doveri professionali. E lo studio, nel poetare, stava a non esprimere od almeno a velare, quanto meglio riusciva, il

²³ Il giudizio critico di Vittorio Imbriani è riportato in *Commemorazione*, cit., pp. 80-85. Ma si v. pure i *Carteggi di Vittorio Imbriani: voci di esuli politici meridionali. Lettere e documenti dal 1849 al 1861 con appendici varie*, a cura di Nunzio Coppola, Roma, 1965, pp. 432 ss.

vero pensiero dello scrittore, che poteva esser colpa; a dare le apparenze d'una innocua rettorica alla pericolosa e sospetta Poesia. La gran quistione era di passar la censura»²⁴.

A seguito di queste considerazioni l'Imbriani invitava a rintracciare il reale sentimento del poeta-avvocato non tanto nei pensieri espressi quanto in quelli taciuti; non nelle immagini evocate, bensì in quelle evitate. Bisognava, in pratica, stare attenti alle singole parole; a quelle "sparse qua e là", munite del «lampo di luce che trasforma il valore di tutto un lungo ragionamento anteriore».

Insomma allo "scrittore napoletano", poeta e giurista ad un tempo, che non poteva compiacersi del mondo com'era e non poteva raffigurarlo come l'avrebbe desiderato senza incorrere nella persecuzione, non rimaneva altro che accamparsi nel "vago e nell'indeterminato". All'interprete, poi, il compito di svelarne il significato più riposto.

²⁴ Si cfr. anche F. ESPOSITO, *Una vicenda storico-politica della rivoluzione napoletana del 1820: gli Imbriani e i Poerio. Da documenti inediti o poco noti*, Marigliano, 1993.

FRANCESCA DE ROSA

IL “SOCRATE IMMAGINARIO”. UN CAPOLAVORO POLITICO DI MACHIAVELLINO

“*La nazione è tutta cantante*”: con questo giudizio, nel 1786, nella *Descrizione delle Sicilie*, Giuseppe Maria Galanti indicò il formidabile successo, che da tempo, la commedia musicale satirica, comunemente indicata come “opera buffa”, aveva incontrato a Napoli, già durante la breve vita di Giovan Battista Pergolesi, uno dei massimi creatori dell’estetica musicale settecentesca, prima del 1736, quando Giovanni Paesiello, autore del *Socrate Immaginario*, non era ancora nato¹.

Quel genere teatrale esprimeva scelte del gusto e del pensiero tipiche della migliore cultura illuministica europea, specialmente francese, poiché la nuova leggerezza spigliata era di per sé segno innocente non solo di ottimismo, ma anche di anticonformismo².

La gradevolezza gioiosa del tono musicale si fondeva alla descrizione naturalistica ed allegra della tipologia sociale e l’in-

¹ G.M. GALANTI, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, I Napoli, 1787, p. 363: «Di tutte le Nazioni, i nostri regnicoli si distinguono per la musica, o perché più degli altri hanno il genio animato ed armonico, o perché in Napoli vi sono fondazioni che ne forniscono un ottima scuola. Quivi si sono formati quei gran compositori, che senza far trattati metafisici di musica, hanno fatto stupore co’lor capi d’opera alle altre nazioni. La musica entra in Napoli in tutti gli atti della vita. Non vi è festa sacra o profana, niun azione solenne, divertimento niuno senza musica».

² La storia intellettuale della Napoli dei *Lumières* è rappresentata non solo dal pensiero delle celebri personalità che hanno rappresentato la prima generazione degli Illuministi Napoletani, ma accanto a questi si collocano figure diverse, che non possono assolutamente essere definite minori ma hanno contribuito alla formazione del pensiero meridionale. Tra queste si può certamente annoverare Saverio Mattei, calabrese di origine, poeta di corte, filologo, esperto di lingue antiche, teorico e storico della musica, brillante avvocato e funzionario dell’establishment. Sul Mattei cfr. la Voce *Saverio Mattei* a cura di F. DE ROSA in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, a cura di I. Birocchi, A. Mattone, M. Miletti, Bologna, 2013, vol. II pp. 1306-7 e bibliografia ivi contenuta.

sieme dell'opera, senza drammatizzare, senza indugere a brevi intenti di polemica, trasmetteva una critica ironica, moderata penetrante ma non pedante, delle idee, delle istituzioni e dei costumi tradizionali. Essi erano intesi bonariamente come naturali, anche se si trovano ormai vicini al loro crollo epocale, come presto si sarebbe constatato. Perciò, non a caso, l'opera buffa napoletana piacque ad uno dei massimi e più rivoluzionari ingegni del mondo moderno ed un esperto musicologo, Jean-Jacques Rousseau, e fu all'origine di un genere in tutt'Europa molto importante, l'*opera comique*.

Il successo si spiega appieno se si considera che il fenomeno si collegava ad un nuovo modo non solo di vivere, ma anche di pensare, ossia ad una formula intellettuale che ebbe significati molto ampi e profondi nella società europea, e che può essere indicato in poche parole così: la nuova idea del progresso aveva prodotto una generale sfiducia nelle possibilità di realizzare certezze assolute, ed il dubbio aveva comportato un forte discredito delle vecchie e nuove scienze morali, che tutte (chi più, chi meno) pretendevano di aver colto quegli obiettivi in modo esclusivo e definitivo. Quelle pretese creavano persecuzioni, e quanto meno dispute, che apparivano inutili bloccando o quanto meno ritardano il progresso. Ne nacque perciò, la voga di conoscenze, di ricerche e di discipline molto più modeste, meno pretenziose, sperimentali, naturali e (se si può dire) "mondane".

Di qui ebbe origine anche un insegnamento a Napoli che fu fortunatissimo, l'unico svolto in lingua italiana, seguito in modo portentoso da ogni genere di persone, tanto da diventare per certi aspetti, un avvenimento rivoluzionario: la Cattedra di Commercio, creata ed affidata ad Antonio Genovesi da due intellettuali di grande talento e di orientamento molto moderno, il monaco regolare e Cappellano Maggiore Celestino Galiani, amico personale di Benedetto XIV, ed il banchiere ed imprenditore fiorentino Bartolomeo Intieri³.

³ Per un'analisi più completa si rinvia alla produzione storiografica di R.

Un'espressione ironica, ma capziosamente ed intelligentemente politica, di questa tendenza fu realizzata nel *Socrate immaginario* dall'ideatore e coautore del libretto, uno dei massimi *maitres à penser* del secolo, non soltanto in Italia, ma anche in Francia: il laicissimo, geniale e libertino abate Ferdinando Galiani, degno nipote del benemerito e più prudente Celestino. Il messaggio semplice ed elementare del testo può essere racchiuso nella massima socratica di umiltà, su cui si basa la saggezza del vero filosofo e che è sintetizzata, ai minimi termini, in uno dei versetti del primo atto: «chi sol sa, che nulla sa/ne sa di più di chi ne sa». Già nel titolo l'opera volle darsi un'immagine idillica, puramente filosofica; ma sotto quella veste ingenua si nascondeva una trappola politica abile e spietata, contro cui la vittima fu costretta a reagire, fece così il gioco di chi l'aveva creata per colpirlo, e peggiorò la sua ridicola posizione di disagio. Per rendersi conto del meccanismo cui diede luogo il testo è necessario entrare per un momento nell'intimo della società che viveva a Napoli nel 1775. I personaggi pubblici più in vista erano allora due, il re Ferdinando IV ed il suo vecchio primo Segretario di Stato Bernardo Tanucci⁴. Giurista toscano, uomo di formazione scientifica e non politica, colto ed apprezzato professore nell'Università di Pisa, era venuto a Napoli con l'esercito borbonico nel 1734, si era gradualmente messo in luce, ed era stato nel 1759 messo alle costole del giovane principe, come sua guida e quasi come tutore, dal re di Napoli suo padre quando

AJELLO, ed in particolare queste affermazioni le ritroviamo nel suo *L'estasi della ragione*, in *Formalismo medievale e moderno*, Napoli 1990 *passim*; su Genovesi ulteriori indicazioni bibliografiche son in ID., *Attualità di Antonio Genovesi: sintesi globale della natura e critica della società italiana*, in «Frontiera d'Europa. Società economia istituzioni diritto nel Mezzogiorno d'Italia» anno X, n. 2, 2004 *passim*.

⁴ Sulla figura di Tanucci e la sua influenza sulla politica napoletana del secondo Settecento, si fa qui riferimento a R. AJELLO - M. D'ADDIO (a cura di), *Bernardo Tanucci. Statista Letterato Giurista*, vol. II Napoli 1986 e alla recente Voce *Bernardo Tanucci* a cura di A.V. MIGLIORINI, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 1931-34.

questi fu chiamato a Madrid assumendo il titolo di Carlo III di Spagna. Tanucci, uomo di fiducia, amico personale e braccio destro del sovrano spagnolo, era il vero *dominus* non solo della cultura ma anche della vita politica e civile a Napoli.

I due protagonisti del governo, il giovane re maleducato ed il vecchio scaltrito e geniale studioso di diritto e di storia, esprimevano in modo quasi caricaturale opposti stili di vita e formule intellettuali per molti versi inconciliabili: tanto il primo si mostrava anche troppo semplice e generoso, quanto il secondo era, per necessità di Stato, avaro e chiuso, ma anche, per struttura mentale, incline alla malignità e tortuoso. Il re non aveva alcun pudore di apparire immune da ogni conoscenza che non fosse meramente istintiva e pratica, e tendeva a una naturalità di comportamenti niente affatto ricercata, del tutto inconsueta per qualsiasi monarca. Il suo *factotum* ostentava di essere padrone assoluto non solo di tutti i poteri, ma specialmente di tutti i saperi, purché fossero paludati, presuntuosi, libreschi e prevalentemente antiquari.

Ferdinando era nel suo modo di vivere semplice e spontaneo, molto napoletano. Nella capitale l'anticonformismo e il fastidio nei confronti della *Vera pedanteria* (così era intitolata una vecchia ode di Nicola Capasso, autorevole e potente latinista, giurista e burlone) si presentavano come caratteri diffusi nella cultura non soltanto laica, tanto che essa aveva espresso negli ultimi cinquant'anni rifiuti netti e combattivi dei pedanti, ed aveva colpito con le sue critiche salaci entrambi gli schieramenti politici, ideologici, culturali contrapposti; nel primo quarto del secolo erano stati esposti al dileggio, ad esempio, sia il leader dei moderni, il cartesiano Alessandro Ricciardi, sia il congruente e polemico sostenitore degli antichi, Giambattista Vico, ed entrambi (su piani diversi) erano usciti malinconici per quelle ironie⁵.

Un analogo scontro si riprodusse e divenne di grande at-

⁵ R. AJELLO, *La nuova scienza contro 'La Scienza Nuova'. La critica del sapere nella Napoli preilluministica*, in «Frontiera d'Europa», anno 4, 1998, n. 2.

tualità nel 1775, quando Tanucci si trovava al culmine del successo ed era alle soglie della sua caduta. Galiani, ispiratore del testo, tenne conto che la descritta contrapposizione politica era vicina al punto di rottura: bisognava dare una spinta al crollo di Tanucci puntando sull'opinione pubblica. La contesa non era una diatriba di dettaglio o di corto respiro, aveva carattere internazionale, vedeva di fronte due fazioni di statura europea, l'asburgica viennese e la borbonica e spagnola, ed era ben orchestrata dalla regina Maria Carolina, figlia di Maria Teresa d'Austria e donna intelligente, disinvolta, risoluta, favorevole alla massoneria, ostile (in apparenza e solo parzialmente) ad ogni cultura tradizionale, insofferente (come la sorella Maria Antonietta e Maria Amalia) a tutte le forme antiche o anche soltanto "regolari" dell'educazione femminile: salvo ad esser sempre rigorosa tutrice dei suoi poteri sovrani, dei privilegi aristocratici e del sangue *bleu*. Galiani, grande estimatore della femminilità, era chiaramente dalla parte di questa sua ammirata ed amata amica e protettrice, su cui, per altro, influiva fortemente.

L'intento fondamentale del partito asburgico – orchestrato dai diplomatici viennesi inviati a Napoli dall'imperatore Giuseppe II, fratello di Maria Carolina – era di condizionare in tutti i modi l'opinione pubblica internazionale ad accogliere una tesi capziosa, ma credibile, perché non del tutto infondata: che la naturale saggezza (in realtà soltanto potenziale) del buon re di Napoli era di fatto compressa, oscurata e svalutata dall'invadenza di Tanucci, descritto come un vecchio *Socrate immaginario*.

Nel 1775, quando l'opera fu composta (andò in scena nel mese di ottobre)⁶, quelle accuse erano già palesi e si rivelarono

⁶ Il 23 ottobre 1775, il *Socrate Immaginario* venne rappresentato alla Regia di Portici alla presenza di Ferdinando IV di Borbone; il giorno seguente venne proibita, con reale dispaccio, ogni replica a causa del carattere "indiscreto" della commedia. Cfr. B. CROCE, *I Teatri di Napoli, Dal Rinascimento alla fine del secolo decimottavo*, a cura di G. Galasso, Milano, 1992 p. 320: in un biglietto inviato dal Tanucci al Consigliere dei Teatri Caruso del 23 ottobre 1775, si legge «Il Re ascoltata l'opera del Teatro Nuovo intitolata il Socrate Immaginario l'ha

vincenti appena un anno dopo. Ferdinando che pure stimava profondamente ed amava (nei ristretti limiti in cui il suo carattere leggero ed inconsistente poteva dare spessore serio e forte ad un qualunque sentimento non egoistico) il suo vecchio consigliere, che era nel complesso, persona ostica, involuta, difficile come quasi tutti gli uomini di genio. Dal re sarebbe stato ovvio aspettarsi la difesa del suo partito spagnolo, borbonico e paterno contro le invadenze muliebri, asburgiche e viennesi; ma egli, descritto come persona che aveva diritto di governare e che sarebbe stato capace, solleticato nell'amor proprio, non a caso – come Galiani raccontò – cadde nella trappola e probabilmente si mise a canticchiare spensierato le arie più fortunate ed orecchiabili dell'incriminata opera di Paisiello.

Al fine di sviare il vero significato politico europeo contro la cultura ingessata, pomposa ed alquanto chiusa ed avara del colto statista ed erudito Toscano, fu messa in giro la voce che il personaggio colpito fosse l'autorevole grecista, docente molto stimato da tutti, il calabrese Saverio Mattei⁷. Antiquario, grecista, ebraista, storico, giurista critico e niente affatto pedante, anzi ingegno d'indirizzo non conformistico e spesso vivamente creativo, poeta metastasiano in frequente corrispondenza con il grande intellettuale cesareo suo conterraneo, Mattei fu il vaso di coccio che subì le conseguenze dello scontro tra i vasi di ferro⁸. Sem-

ritrovata indiscreta; né da doversi rappresentare al pubblico. E mi ha imposto perciò di dire a V.S. e alla Giunta che non se ne permetta più la rappresentazione».

⁷ Sul rapporto tra Mattei e l'ambiente napoletano, cfr. F. DE ROSA, *Civiltà degli antichi e diritti dei moderni. Saverio Mattei e la cultura giuridica postgenovesiana*, Napoli, 2007. Interessanti anche le nuove riflessioni sul Mattei proposte nel volume miscelaneo *Saverio Mattei. Tradizione e invenzione*, a cura di M. Montanile e R. Riccio, Roma, 2016; in particolare la questione del *Socrate immaginario* è affrontata da M. MONTANILE, *Le due musiche*, p. 77 ss., di cui l'Autrice affronta il mero tratto teatrale dell'opera tralasciando il substrato politico che accompagna il complesso intreccio tra Galiani, Tanucci e Mattei.

⁸ Tra il Metastasio ed il Mattei vi fu una cospicua corrispondenza. Il giovane calabrese dedicò un inno al maestro, che ne ammirò «i versi sdrucchioli, pieni di ingegno, d'urbanità e grazia, di naturalezza che nasconde la cura dello scrit-

pre al limite della sopravvivenza per un bilancio familiare assai pesante, era la persona più adatta al sacrificio per due evidenti ragioni: perché era del tutto incapace di reagire, e perché qualitativamente insostituibile. Infatti la sua fama acclarata avrebbe evitato che l'episodio scendesse da un alto livello culturale, sul piano di una bega triviale. Il prestigio del docente, al contrario, avrebbe dato al pesante scontro personale una parvenza di disputa, non politica, anzi credibilmente letteraria e dignitosamente culturale. Da questo punto di vista la sua presenza nel gioco delle parti era indispensabile come schermo dietro cui sarebbe stato vibrato il colpo. In realtà Ferdinando Galiani – in una lettera privata alla sua amata ed intelligente amica Madame d'Épinay⁹, sua consueta corrispondente letteraria e mondana, verso

tore»: lettera del Metastasio al Mattei da Vienna del 14 marzo 1771 ed inserita nelle *Memorie per servire alla vita del Metastasio raccolte da Saverio Mattei*, Napoli, 1785. Il Metastasio, paziente interlocutore del dotto scrittore calabrese, era consultato su quesiti letterari ai quali rispondeva con pacatezza: ne sono prova le missive che si trovano nell'edizione degli *Scherzi poetici*, tomo I, Napoli, 1780, dove il Mattei riportò gran parte della sua corrispondenza con il maestro da Vienna. L'edizione napoletana delle *Opere* di Pietro Metastasio raccoglie un grande florilegio degli autori più noti del tempo; vi sono estratti dalle opere di Voltaire e Rousseau, di D'Alembert, Algarotti, Napoli Signorelli e tra questi il Mattei inserisce anche una cospicua sequenza di suoi scritti. Ma questa selezione non deve trarre in inganno. Il vero scopo del Mattei era quello di mitigare l'influenza riformatrice dei *Philosophes*, la nuova cultura proveniente dell'Oltralpe doveva essere necessariamente epurata da alcuni eccessi. Il Mattei guardava ancora al resto dell'Europa con occhio prudente, tipico di quella parte dell'illuminismo italiano ancora rispettoso delle istituzioni, convinto nella possibilità di un cambiamento graduale della realtà senza giungere necessariamente ad una "rivoluzione". Perciò il Calabrese si schierava accanto a coloro che desideravano porre in essere una attenta e controllata logica riformistica, lavorando all'interno del quadro istituzionale, sotto il controllo del governo.

⁹ Cfr. *L'Abbé F. Galiani, Correspondance*, par L. Perey et G. Maugras, Paris, 1881, vol. II, pp. 430-1. L'abate Galiani fu per la d'Épinay cronista attento delle scene napoletane e, in relazione alla *querelle* sul *Socrate immaginario*, non solo smentiva di aver alluso al Mattei, o a qualunque altro, ma si mostrò indignato per l'accaduto, commentando ironicamente che in Francia «le seul Truffe merite cet honneur»; cfr. Franco Carmelo GRECO, *Teatro napoletano del '700. Intellettuali e città fra scrittura e pratica della scena*, Napoli, 1981, p. XVII.

cui non aveva motivo di mentire – precisò che il suo bersaglio non era stato Mattei, personaggio da lui molto stimato, e sostanzialmente, per vari motivi, suo ammiratore. La destinataria della confidenza viveva a Parigi, ed era persona da conservare il segreto. Insomma è chiaro che Galiani non diffuse questa tesi, né quella corrispondente alla verità, poiché preferiva che non si uscisse pienamente dall'equivoco. In questo modo egli attribuiva spessore culturale al suo lavoro, ledeva poco uno studioso che di per sé era già molto stimato, affermava canoni di anti-conformismo e di scapigliatura che lo avevano visto fin da giovane sempre in prima linea a lanciare sassi in tutte le piccionaie, colpiva il nemico della regina – «la calunnia è un venticello» – ed evitava di esporsi in primo piano in modo irreversibile, poiché non era ancora al suo esito decisivo di lotta contro Tanucci.

Quest'ultimo comprese appieno il significato dell'episodio; ma pieno del suo potere, permaloso e non incline a subire affronti, fece proibire dalla Giunta dei teatri le repliche dello spettacolo, che fu ripreso solo dopo cinque anni, e non a caso nel 1780, quando la strategia di successione al potere voluta da Maria Carolina era arrivata gradualmente al suo epilogo. Dopo un lustro, a bocce ormai ferme, la regina non aveva più remore a nascondere una realtà ormai totalmente superata dalla realtà politica nuova: ossia che era stata pretestuosa e strumentale la rivendicazione della dignità regale a vantaggio del marito Ferdinando. Nel 1775 Tanucci, nel cadere in quella trappola, era stato costretto a reagire ed indotto ad intervenire dalla necessità di difendere la sua immagine consolidata (ed a Napoli da pochi apprezzata) di tutore rigoroso della giustizia e non aveva potuto comportarsi diversamente da come aveva fatto. Il motivo apparente del suo severo provvedimento era molto nobile: bisognava sottrarre una persona per bene, qualunque essa fosse, al gratuito ridicolo cui era stata esposta. In realtà, fino a quel momento, la protezione tanucciana era stata avarissima verso Mattei. Non a caso questi ebbe maggior fortuna subito dopo la caduta di quel governo: insomma, il partito austriaco lo ricom-

pensò dei patimenti che aveva subito. E – come sempre avviene – la censura giovò alla fortuna del *Socrate immaginario*, e fu proprio lo statista toscano colui che, alimentando il meccanismo posto in essere contro se stesso, ne favorì l'enfasi politica e culturale: in definitiva fu costretto, per così dire, a lavorare contro se stesso.

Quando si dice che il *Socrate immaginario*¹⁰ fu una mossa importante dell'abile complessa strategia diretta a dare scacco matto al potente governo di Tanucci si cade forse in un peccato di malignità, ma si coglie il succo amaro dell'animo umano e la logica spietata delle vicende politiche. La svolta storica cui si tendeva richiese che si ricorresse ad ogni possibile artificio. Il teatro "leggiero" era di gran moda e gli scandali valgono sempre ad enfatizzare gli echi di ogni piccolo o grande avvenimento. Come aveva insegnato il Segretario fiorentino – massimo maestro della politica non soltanto italiana, seguito come somma guida da entrambi i contendenti – «*il fine giustifica i mezzi*». Galiani, per il suo carattere iper-realistico (di cui per altro si vantava), e per la sua statura molto piccola (che gli creava seri complessi), era indicato da tutti poco amichevolmente, come *Machiavellino*. Quel soprannome, anche in quell'occasione, gli imponeva di mettersi alla prova: ne nacque un capolavoro, non solo musicale e teatrale, ma anche politico¹¹.

¹⁰ L'originalità della commedia e la musica di Paesiello, esprimono appieno il carattere del teatro musicale napoletano, l'aspetto parossistico che nel libretto si esplica con la satira del grecismo settecentesco, e nella musica che oltre che prendere le mosse da modello francese dell'*Orfeo* di Gluck, sviluppa anche il tradizionale melodismo meridionale di tipo *larmoyante*.

¹¹ Cfr. M. SCHERILLO, *L'opera buffa napoletana durante il Settecento*, Firenze, 1916, pp. 396 ss.; ristampa anastatica, Bologna, 1975.

MAURIZIO DE GIOVANNI

DIECI CENTESIMI*

Me lo ricordo, quel giorno. Me lo ricordo bene.

Era una delle prime mattine di ottobre, quando l'estate si rassegna e comincia ad arretrare per fare posto al vento che viene dal nord e porta il fresco e pure un po' di pioggia. Non avevo voluto prendere la carrozza ed ero arrivato con la corriera e poi col treno. La grande piazza della stazione mi ricevette monumentale e maestosa, col grande palazzo e il porticato con gli archi altissimi, centinaia di persone che andavano in ogni direzione, per la maggior parte cariche di grandi involti che in tanti casi erano tutto quello che avevano.

L'ultimo anno prima del millenovecentoventi. Com'era diverso il mondo, allora. E com'ero diverso io, ancora privo di tutto il peso che mi porto addosso ora. Un ragazzo, consapevole solo di questi maledetti occhi che vedono quello che gli altri non vedono. Consapevole solo della mia follia.

Avevo finito gli esami liceali all'inizio di quella stessa estate, nel collegio dove secondo la tradizione familiare i baroni Ricciardi di Malomonte assumevano la necessaria istruzione. La regola voleva che bastasse e avanzasse: c'era da occuparsi dei beni di famiglia, un'intricata lista di poteri, tenute, frutteti e viti, e animali al pascolo e case e casupole che mai avrei visto, e che nemmeno un po' m'interessava vedere. Per fortuna nessuno poteva contestarmi le decisioni sulla mia vita: i miei genitori non c'erano più, e la parentela più distante non aveva la sufficiente autorità. Sospettavo peraltro che qualcuno tra i cugini avesse tirato un sospiro di sollievo quando avevo comunicato che avevo intenzione di iscrivermi all'università: avrebbero avuto molto più

* Il racconto è già comparso nella raccolta *Le solitudini dell'anima* pubblicata dalle Edizioni Centoautori nel 2015. Viene qui riprodotto per gentile concessione dell'Editore a cui va il nostro ringraziamento.

agio per i maneggi e i meschini interessi. Stupidi. Erano stupidi. Non capivano che a me comunque non interessavano né i soldi né il potere, tantomeno quello che si poteva esercitare a Fortino, nel basso Cilento.

Io, vedete, gli avrei detto, ho ben altro da sopportare. Sono solo un ragazzo, ma ho ben altro da sopportare.

Ricordo che mi guardai attorno, appena uscito dalla grande stazione. In mezzo a quella brulicante marea di sudore, miseria e inutile fretta, tra tutto quello scappare dalla sottile pioggia d'ottobre brillavano traslucidi almeno quattro morti. In mezzo ai vivi e ugualmente sofferenti, fermi nell'attimo che li aveva tolti dal mondo, contorti nel dolore del distacco, vividi e perfetti alla vista martoriata degli occhi della mia anima.

Due che si fronteggiavano coi coltelli, nella penombra di un portone, che urlavano invettive, uno col cuore spaccato e l'altro che vomitava sangue dai polmoni squarciati; sembrava che la questione avesse riguardato la donna di uno, e un certo bacio visto di nascosto.

Un ragazzo seduto in mezzo alla strada, dove una delle rare autovetture l'aveva investito mentre inseguiva una palla di stracci, che invocava la madre.

Una donna con la colonna vertebrale spezzata e il volto semicancellato, che rimpiangeva un amore partito o forse morto, dopo un volo di quattro piani dal balcone di un palazzo, un po' più in là.

Benvenuto, Luigi Alfredo Ricciardi di Malomonte, pensai. Benvenuto in città.

E allora, perché me n'ero andato? Per quale motivo avevo portato la mia follia lontano dalle mura del castello dov'ero nato, dove almeno avrei potuto rinchiudermi da solo, senza ascoltare quell'atroce mormorio? La risposta me l'ero data mille volte: dovevo capire. Dovevo capire il significato del dolore. Dovevo capirne il senso, la funzione: se per caso purificasse come dicevano i poeti, se salvasse da qualcosa come dicevano i preti, se aiutasse a capire come dicevano i filosofi. Io, che ne conoscevo

il verso ottuso e concreto, potevo forse studiarlo più da vicino di altri. Nella mia giovane mente idealista speravo che il mio quotidiano martirio a qualcosa servisse.

Mi ero perciò convinto di dover continuare gli studi, e avevo scelto appunto la filosofia. Non avevo amici da imitare o da seguire, come del resto non ne ho adesso che osservo la stessa pioggia di allora cadere fuori e dentro la mia anima dalla finestra dell'ufficio, in questura, cercando le radici di questo lavoro che mi opprime ma senza il quale non saprei vivere. Non avevo attività paterne da curare in prima persona, né ricchezze da inseguire. Ero già fin troppo ricco, e disinteressato a esserlo. Volevo capire. Solo capire. Non sapevo che non c'era nulla da capire, avevo solo diciott'anni.

Studiare mi piaceva. Mi pareva di scavare in un mucchio di conoscenze, cercando quelle utili tra il ciarpame di nozioni che nulla aggiungevano alla consapevolezza del lamento del ragazzo accanto al quale passavo attraversando lo stradone, facendo attenzione a non finire nello stesso modo, sotto gli zoccoli dei cavalli dal mantello lucido di pioggia o sotto le grandi ruote di legno cerchiato di metallo dei carri che trascinavano merce. Ero determinato; e non avevo voluto che nessuno mi accompagnasse, nemmeno la cara tata, Rosa, che mi avrebbe raggiunto solo appena avessi trovato una casa dove stare. Volevo fare conoscenza dei luoghi dove avrei vissuto per qualche anno, fino alla laurea. Non sapevo cosa avrei fatto dopo: fumosamente immaginavo di insegnare, anche se il solo pensiero di dover spiegare teorie astratte con la segreta consapevolezza del significato concreto che esse avevano a giovani disinteressati mi faceva orrore.

Ricordo che scelsi di arrivare a piedi all'edificio dove da pochissimi anni aveva sede l'università, incurante della pioggia. Se n'era parlato tanto, nonostante la Grande Guerra fosse nel pieno, con tanti ragazzi di pochissimo più grandi di me che erano partiti per il fronte in quegli anni; e ancora scorrevano calde le lacrime sui volti delle madri, a migliaia rimaste inutilmente ad attendere un ritorno che mai sarebbe avvenuto. Per pochi mesi

io, che ero nato all'inizio del secolo, non ero stato chiamato; mi ero chiesto quanto ci avrei messo a impazzire, trovandomi in trincea circondato da centinaia di cadaveri che mormoravano di mogli e fidanzate e padri e mamme, mentre gli ultimi battiti dei cuori morenti pompavano sangue nero dalle ferite di mortaio.

Come che sia, non ero andato in guerra. E facevo parte della prima generazione di studenti della meravigliosa nuova sede, di cui si favoleggiava dovunque e che costituiva la fabbrica degli intelletti dell'Italia nuova. Avessimo saputo allora quello che ci riservava il futuro, di aratri che tracciano il solco difesi dal moschetto, di marce in camicia nera e ambizioni imperiali, ci saremmo forse risparmiati tutti quegli ideali. Che peraltro personalmente non avevo: io volevo solo capire. E immaginavo che la soluzione del mistero della pazzia che mi ammorbava fosse nelle pagine dei grandi pensatori del passato, tra i quali segretamente forse si celava qualcuno come me.

Ricordo che la pioggia rinforzò un po', e che passò un tram elettrico. Incrociai lo sguardo del conducente, in piedi davanti alle leve dei freni, col berretto e la visiera, l'unico asciutto a bordo mentre i passeggeri si accalcavano al centro della vettura per evitare gli schizzi d'acqua che entravano dalle aperture laterali. Mi osservò curioso: un ragazzo ben vestito, ma senza cappello né ombrello, che passeggiava tranquillamente come se ci fosse bel tempo. Forse gli sembrai pazzo. Be', non sapeva quanto avesse ragione. Mi era sempre piaciuto camminare sotto la pioggia, anche dalle mie parti dove d'inverno l'acqua è accompagnata dal vento che scende umido e profumato dai boschi; Dio sa quante volte avevo sopportato il sordo brontolio di Rosa, che protestava per la mia debolezza di gola e per la maledetta abitudine di girare a capo scoperto, ma non ci potevo fare niente: i capelli mi danno l'emicrania.

Comunque non ero solo sul marciapiede del corso Umberto primo, la lunga larga strada dritta che dalla stazione e attraverso un paio di meravigliose piazze portava all'edificio dell'università. Sotto l'acqua si affrettavano signore grasse e belle ragazze

che si tenevano il cappellino con entrambe le mani, maturi gentiluomini che cercavano di non scivolare sulle grandi pietre della pavimentazione reggendo il parapiooggia e il cilindro; tra loro i poveri, rassegnati a bagnarsi, seduti a terra a mendicare o a esporre la merce che avrebbero voluto vendere. E naturalmente, a mio esclusivo uso e consumo, qualche sporadico morto per incidenti o suicidi. In bilico sui cornicioni, in mezzo alla strada, negli androni bui. Loro sì, indifferenti alla pioggia come al sole.

La vidi all'ultimo angolo prima di arrivare al palazzo della Regia Università di Napoli me lo ricordo come fosse adesso che me ne sto all'impiedi dietro a queste lastre, tanti anni dopo, a fissare la pioggia che batte piazza del Municipio e i suoi lecci. Ero soprappensiero, cercavo di evitare una pozzanghera che era un lago, e quasi ci andai a finire dentro, a quell'immagine triste e terribile. Era ferma, in piedi, a pochi centimetri dal muro grigio che fiancheggiava la strada. Mio malgrado e contrariamente a quanto avevo da tempo imparato a fare, mi fermai a guardarla.

Chissà cosa sembrò a chi passava, e cosa pensò chi si chiese cosa ci facesse un giovane sotto la pioggia a fissare un punto nel vuoto, vicino al muro antico di un palazzo del corso. La gente assai di rado si fa i fatti suoi. Quella volta però non si fermò nessuno, e io rimasi a fronteggiare il frutto folle della mia immaginazione o della mia seconda vista.

Era una bambina. Poteva avere sette, otto anni al massimo, una semplice veste bianca che tradiva l'appartenenza agli strati meno abbienti della popolazione, e in mano un mazzolino di fiori di campo. Era deliziosa, un visetto smunto ma due occhi dolci e addolorati che la sofferenza della morte aveva spento nel mezzo di un sorriso. Mi stavo chiedendo cosa le fosse successo quando mi resi conto che dalla veste, in mezzo ai piedini nudi, gocciolava insistente il sangue che non si mescolava alla pioggia che martellava la strada.

Ne avevo viste altre. Nelle campagne era una terribile frequente pratica quella di stuprare le ragazzine. Qualcuna

sopravviveva, ma qualcun'altra mi aspettava lungo i sentieri delle mie solitarie passeggiate per raccontarmi quanto facesse male morire squartate. Questa però non si lamentava. Continuava a sorridere, e diceva: dieci centesimi. Dieci centesimi, signo', pe' 'sti bbelli ciure. Che bbella musica tenite, int'o riloggio!

Restai a guardare e ad ascoltare, affascinato sotto l'acqua che mi scorreva addosso in mille rivoli. Dieci centesimi. Probabilmente, vendeva i suoi fiori al suo assassino.

Fin da bambino mi ero abituato a non lasciarmi permeare dal dolore. A difendermi dalla sofferenza che arrivava dai morti, sotto forma di mezzo pensiero amputato dalla fine improvvisa. Sarei impazzito ancora di più di quanto sia accaduto, se avessi seguito quei frammenti di frase, quei mormorii, quei sussurri. Non sentire, mi dicevo. A volte arrivavo a concentrarmi su una canzone o una poesia, come se urlare al mio orecchio di dentro bastasse a distrarmi. Quella volta, non so per quale motivo, restai invece ad ascoltare la cantilena di quella vocina delicata, di quel fiore reciso che vendeva fiori recisi nel pieno di una strada principale della città. Mi sentii addosso una smania nuova: dovevo capire cosa fosse successo.

Mi guardai attorno, come risvegliandomi da un sogno. A pochi metri, all'interno del vicolo che sfociava sulla via principale, c'era una piccola osteria; entrai d'impulso. All'interno c'era fumo, ma caldo e asciutto; pochi avventori, quattro vecchi che giocavano a briscola, un ubriaco addormentato sul tavolo che russava a bocca aperta, una coppia giovane che sussurrava sorridendo. Mi si avvicinò una donna grassa, asciugandosi le mani nel grembiule sporco:

«Buona giornata, signori'. Accomodatevi, che vi preparo?»

Mi sedetti a un tavolino a ridosso della parete e chiesi un bicchiere di vino rosso. A portarmelo fu l'oste, un uomo panciuto di mezza età dall'aria gioviale e con un bel paio di baffi a manubrio.

Gli chiesi:

«Scusatemi, ma è qua vicino che è successo di quella bambina?»

Il metodo era quello che in genere funzionava. Una morte violenta lascia sempre tracce nella fantasia delle persone; quella di una ragazzina così piccola, poi, doveva aver fatto molta impressione nella zona.

Negli occhi dell'uomo passò un lampo di dolorosa compassione:

«La fioraia, dite? Sì, proprio qua all'angolo del vicolo. Che peccato, povera creatura! Chissà chi è stato».

La donna grassa si avvicinò, interessata all'argomento e vogliosa di dire la sua, mentre l'uomo si allontanava per servire i giocatori di carte. Ci avevo contato, in effetti.

«Signori', e quant'era bella! Scendeva ogni pomeriggio da Capodimonte, andava prima a raccogliere i fiori nel bosco e poi veniva qua per guadagnarsi pochi spicci. Io facevo sempre uscire qualcosa da mangiare per lei, la sera quando chiudevamo».

Chiesi, sorseggiando il vino e con interesse apparentemente blando:

«E pure quella sera, le avete dato da mangiare? Quella sera, quando è successo?»

Avevo pensato che non potesse essere accaduto che a tarda sera. Di giorno, col passaggio che c'era, qualcuno avrebbe visto.

Feci centro. La donna annuì:

«E come no, signori'. Le portai io stessa la scodella con la zuppa, e poi me ne andai a casa. Era tardi, le dissi: vattene pure tu, qua non passa più nessuno. Ma lei mi fece vedere il mazzolino di fiori e mi disse: no, signo', devo vendere ancora questi, se no mammà mi scomma di mazzate».

Scossi il capo, fingendo meraviglia:

«Povera bambina. Quindi non c'era più nessuno, qui».

La donna indicò l'oste:

«No, rimase solo mio marito, per fare due conti e chiudere l'osteria. Dopo un'oretta se ne tornò pure lui, e quando la mattina trovarono la bambina mi disse che non aveva sentito niente

e che lei stava ancora là col mazzolino di fiori. Chissà chi maledetto vigliacco passò per strada, quella sera, e fece questa schifezza. Permettete».

Restai a pensare, col vino in mano. Una tarda serata, una strada che si svuota, le luci a gas che vengono accese una a una. Qualche rara carrozza. Silenzio. Un mazzolino di fiori ancora da vendere, e la paura delle botte della madre. Dieci centesimi, signo'. Dieci centesimi, pe' 'sti belli ciure.

L'oste rise rumorosamente per qualche battuta al tavolo dei giocatori, poi cavò dal panciotto un enorme orologio da tasca. Disse: «Ecco qua, ve la faccio sentire pure a voi. Però mettetevi sull'attenti!»

Aprì la cassa, e dalla cipolla venne fuori il carillon della marcia reale. L'ubriaco addormentato si sollevò guardandosi attorno perplesso, e tutti risero fragorosamente. Uno dei giocatori disse:

«Hai visto, funziona pure come sveglia, Aniello! Hai scetato perfino a Pasquale!»

L'oste, asciugandosi le lacrime d'allegria, ripose l'orologio col carillon in tasca e si avviò verso il bancone. La voce della bambina che gocciolava sangue dalle gambe risuonò nella mia mente come fosse là, accanto a me: Che bbella musica tenite, int'o riloggio! E quasi contemporaneamente tornò la voce dell'ostessa, che diceva: rimase solo mio marito, e dopo un'oretta se ne tornò pure lui.

Che potevo fare, ero solo un ragazzo di paese che era là per iscriversi all'università. E l'uomo che guardavo sorridere scuotendo il capo, mentre asciugava un bicchiere, era uno stimato e amato commerciante della zona. Che potevo fare?

Uscii dall'osteria lasciando una moneta sul tavolo. L'uomo mi lanciò un'occhiata ostile, o forse fu solo una mia impressione. Sotto la pioggia percorsi la distanza che mi separava dalla rampa di scale di marmo che portava all'interno dell'Università. Sfiurai l'immagine della bambina, ma non ebbi il coraggio di girarmi a guardarla: in qualche strano, assurdo modo mi sentivo complice del suo assassinio.

Entrai nel meraviglioso androne dall'alto soffitto. Filosofia. Filosofia, per capire a che serve tutto questo dolore.

Un uomo in livrea mi avvicinò:

«Signori', vi posso essere utile? Che cercate?»

Ricordo che chiusi gli occhi per un attimo. Dieci centesimi, pensai. Voleva solo vendere il suo mazzolino di fiori, per dieci centesimi. A che serve, questo dolore?

Poi li riaprii, e dissi:

«Mi sapete dire dove ci si iscrive a giurisprudenza?»

INDICE


<i>Avvertenza del curatore</i>	pag. VII
<i>Prefazione</i>	
GAETANO MANFREDI	» XI
<i>Saluti</i>	
LUCIO DE GIOVANNI	» XV
SETTIMIO DI SALVO	» XVII
SALVATORE PRISCO, <i>Diritto, Letteratura, Discipline umanistiche. Teorie, metodi e casi</i>	» 1
SERGIO MOCCIA, <i>Un'ipotesi di studio per il Commissario Ricciardi</i>	» 25
STEFANIA TORRE, <i>"Interni familiari". L'indissolubilità del matrimonio nella letteratura, nel teatro e nella cultura giuridica italiana di fine Ottocento</i>	» 29
FULVIA ABBONDANTE, <i>Una rilettura del femminismo antifemminista di Matilde Serao tra cultura e diritto</i>	» 51
FRANCESCA SCAMARDELLA, <i>Diritto e Letteratura: alcuni profili della consuetudine giuridica ne "Il giorno del giudizio"</i> ...	» 83
GIUSEPPE MASTROMINICO, <i>Letteratura e poesia nella vita forense napoletana dell'Ottocento</i>	» 113
FRANCESCA DE ROSA, <i>Il "Socrate immaginario". Un capolavoro politico di Machiavellino</i>	» 129

APPENDICE

MAURIZIO DE GIOVANNI, <i>Dieci centesimi</i>	» 139
--	-------

PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

1. LUCIO DE GIOVANNI - CARMINE DONISI (a cura di), *Convergenza dei saperi e prospettive dell'umano*, 2015, pp. XII-292.
2. ROSA CASILLO, *La pensione di vecchiaia. Un diritto in trasformazione*, 2016, pp. XVI-360.
3. STEFANIA TORRE (a cura di), *Il diritto incontra la letteratura*, 2017, pp. XVIII-154.



LA BUONA STAMPA

Questo volume è stato impresso
nel mese di febbraio dell'anno 2017
per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli
Stampato in Italia / Printed in Italy
red.nignat - ftc.desgiu

Per informazioni ed acquisti

Edizioni Scientifiche Italiane - via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli
Tel. 0817645443 - Fax 0817646477
Internet: www.edizioniesi.it

